

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Martedì, 19 agosto 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 agosto 2014, n. 21.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie pag. 1

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 agosto 2014, n. 21.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Ripianamento del disavanzo 2013
e accantonamenti tributari

Art. 1.

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata
del bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'A'.

Art. 2.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono intro-

dotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'B', comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il capitolo 109301 – U.P.B. 4.2.1.5.10 – è inserito nell'elenco relativo a "Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Art. 3.

*Ripianamento del disavanzo e misure
per l'abbattimento dei residui attivi*

1. Il disavanzo finanziario di gestione dell'esercizio 2013 determinato per i fondi regionali in 463.769 migliaia di euro è riassorbito nel biennio 2014-2015 tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 78, comma 2, lett. c).

2. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso il periodo da "nonché" fino a "9/2013".

3. Le entrate erariali spettanti alla Regione versate in conto residui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono portate ad incremento del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99 capitolo 215727).

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, ad eliminare dal conto del bilancio i crediti annullati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del relativo provvedimento e dell'introduzione nell'ordinamento contabile della Regione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118 del

2011 e successive modifiche ed integrazioni, in misura corrispondente all'importo iscritto nel fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sulla scorta dei dati forniti dall'agente della riscossione entro il 31 ottobre di ciascun anno, per anno, provincia, capo, capitolo ed articolo.

5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì per l'esercizio finanziario 2014.

Art. 4.

Accantonamenti tributari

1. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono aggiunte le parole "come modificato dall'articolo 46, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", la cifra "1.053.769 migliaia di euro" è sostituita dalla cifra "1.142.162 migliaia di euro";

b) al comma 2, lettera a) la cifra "641.475" è sostituita dalla cifra "508.300";

c) al comma 2, lettera b) il periodo "400 milioni di euro annui" è sostituito da "80.608 migliaia di euro per l'anno 2014 e 400.000 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016";

d) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

'b.bis) quanto a 553.254 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo di parte delle somme dovute dallo Stato derivanti dalla restituzione delle riserve erariali di spettanza regionale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 24 ottobre 2012';

e) al comma 2 lettera c) il periodo "12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 e" è soppresso.

2. In conseguenza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Allegato 2 di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è soppresso.

Art. 5.

Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione

1. Al quadro di previsione di cassa, per l'esercizio finanziario 2014, sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata

Fondo iniziale di cassa - 35.515.166,88

Spesa

Assessorato economia bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione

Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa

Capitolo 21571 - Interventi regionali - 35.515.166,88

Art. 6.

Recepimento di norme nazionali e integrazione schemi di bilancio. Istituzione dell'Ufficio del bilancio

1. A decorrere dall'1 gennaio 2015, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I e III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Per la definizione delle procedure informatiche ed amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.

4. Per consentire il rispetto del termine del recepimento nell'ordinamento regionale di quanto disposto al comma 1, è autorizzata per le finalità dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per l'anno 2014, un'ulteriore spesa di 80 migliaia di euro (UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212008) da utilizzare anche per il personale che svolge attività nel settore informativo ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Agli oneri previsti ai commi 3 e 4 del presente articolo, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

6. Per le finalità ed entro i termini di cui al comma 1, secondo i principi dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e delle relative disposizioni attuative di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 ed in coerenza con la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ed in particolare con l'articolo 2 della citata direttiva che prevede per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, l'adozione di sistemi di contabilità soggetti a controllo interno e audit indipendenti garantiti con la istituzione di organismi di monitoraggio e analisi indipendente intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio, è istituito l'Ufficio del bilancio con sede presso l'Assemblea regionale siciliana quale organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti della finanza pubblica regionale e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio in relazione alla nuova disciplina ed ai nuovi principi contabili.

7. L'Ufficio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa secondo le disposizioni di cui al presente articolo, effettua analisi indipendenti ed autonome sulle principali problematiche afferenti la finanza regionale allargata, riferendone periodicamente agli organi parlamentari. Può essere richiesto di svolgere rapporti in ordine agli andamenti della spesa regionale ed alla attuazione delle singole leggi di spesa e dei programmi della UE e di riferirne nelle Commissioni parlamentari.

8. L'Ufficio opera in autonomia e indipendenza di giudizio ed è costituito da un Consiglio non superiore a tre membri, di comprovata competenza e consolidata esperienza in materia di finanza pubblica regionale di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana acquisito il parere della Commissione Bilancio. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio, con la medesima procedura di nomina, possono essere revocati dall'incarico.

9. I componenti dell'Ufficio sono nominati tra i Consiglieri parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana ed i dirigenti della Regione o dello Stato, in servizio od in quiescenza, durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. I dipendenti in servizio sono collocati fuori ruolo o in distacco secondo i rispettivi ordinamenti, per l'intera durata del mandato. La nomina non dà diritto ad alcun emolumento od indennità aggiuntiva e gli oneri per il trattamento dei componenti rimangono a carico delle relative amministrazioni o gestioni, secondo le rispettive retribuzioni anche di posizione in godimento alla data della nomina.

10. Previo assenso del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, il Consiglio adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio. Il Presidente dell'Assemblea regionale

siciliana mette a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali. In sede di predisposizione del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana, è quantificata la dotazione finanziaria annuale da assegnare all'Ufficio le cui finalità di impiego e modalità di utilizzo sono definite da un apposito regolamento speciale adottato con le modalità previste dal regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana che ne fissa altresì le modalità di rendicontazione.

11. All'Ufficio, su indicazione del Presidente dello stesso, può essere distaccato, nei limiti fissati con disposizione del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, personale dell'Assemblea regionale siciliana, della Regione, degli enti locali o dello Stato, i cui oneri retributivi rimangono integralmente a carico delle amministrazioni di appartenenza.

12. Per consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ufficio, l'Amministrazione regionale, gli enti di diritto pubblico e partecipati dalla Regione e gli enti locali, assicurano allo stesso ogni forma di collaborazione utile garantendo, oltre alla comunicazione di dati e informazioni richiesti, l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia e finanza pubblica da loro costituite o alimentate. Per le medesime finalità l'Ufficio corrisponde con le Università ed i centri di ricerca.

TITOLO II

Misure di contenimento della spesa

Art. 7.

Soppressione Comitati, Commissioni, Consigli, Collegi operanti all'interno dell'Amministrazione regionale

1. In attuazione dei principi di contenimento della spesa pubblica, i Comitati, le Commissioni, i Consigli, i Collegi comunque denominati operanti all'interno dell'Amministrazione regionale, la cui istituzione è prevista da leggi, regolamenti, decreti o altro provvedimento, verranno soppressi secondo le procedure di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. La Giunta regionale, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, indica i criteri e le modalità per l'individuazione degli organismi ritenuti non indispensabili.

3. Entro il termine improrogabile di ulteriori 15 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al precedente comma, ciascun Assessore regionale trasmette alla Segreteria generale della Presidenza della Regione un elenco ricognitivo completo degli organi collegiali di cui al comma 1, prevedendo contestualmente, all'individuazione degli organismi per i quali si propone la soppressione o la riduzione o eliminazione dei relativi costi.

4. Entro il termine di 30 giorni dal compimento degli adempimenti di cui al comma 3, la Giunta regionale approva e trasmette all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico sulla soppressione degli organismi ritenuti non indispensabili e delle relative norme istitutive.

Art. 8.

Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge

regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi (*Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci.

2. (*Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

3. (*Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

4. (*Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

Art. 9.

Norme di risparmio nel settore sanitario

1. Per le finalità dell'articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, per l'anno 2014 la Regione è autorizzata a ridurre dell'importo di 25.000 migliaia di euro, il finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale rispetto ai criteri ordinariamente previsti in sede di intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per quanto disposto al comma 1, ed al fine della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio sanitario, per l'anno 2014 gli enti del settore sanitario, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, sono tenuti a conseguire risparmi di spesa non inferiori all'importo di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2015, fermo restando quanto disposto al comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, il gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF deve garantire, sino all'importo massimo di 25.000 migliaia di euro, il ripristino del finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, relativo all'anno 2014, qualora venga accertato un minore risparmio di spesa di cui al comma precedente.

4. La misura dell'eventuale minore risparmio di spesa di cui al comma 3 è accertata dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 10.

Integrazione socio-sanitaria

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, la Regione rende appropriata ed omogenea in tutto il territorio regionale l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, allegato 1. C "Area integrazione socio-sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il finanziamento delle prestazioni di cui al comma 1 grava in quota parte sul Fondo sanitario regionale nonché su eventuali altre fonti di finanziamento regionali e comunitarie e sugli eventuali co-obbligati per legge, secondo i criteri di compartecipazione definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, allegato 1. C "Area integrazione socio-sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto interassessoriale, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni legislative e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assessore regionale per la salute e l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, disciplinano le modalità per la definizione di un sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie, la determinazione delle risorse da corrispondere rispettivamente per la quota sanitaria e per la quota socio-assistenziale, nonché le modalità di monitoraggio e controllo delle strutture.

TITOLO III

Finanziamento interventi di spesa

Art. 11.

Ricovero minori

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 12.800 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1. - cap. 183337).

Art. 12.

Comunità alloggio per disabili psichici

1. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 14.400 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1. - cap. 182519).

Art. 13.

Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 77.500 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2. - capitoli 156604).

2. Per l'attuazione di progetti, coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati alla costruzione e manutenzione straordinaria di opere ed impianti del demanio e del patrimonio pubblico forestale nonché per la ricostituzione ed il recupero del patrimonio pubblico boschivo è autorizzata per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 25.000 migliaia di euro (UPB 10.5.2.6.1. - cap. 554201). All'onere di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 61 della presente legge.

Art. 14.

Norme in materia di consorzi di bonifica

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 5.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

Art. 15.

Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147326).

Art. 16.

Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani

1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa di 5.913 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99).

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nella misura massima di 133 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - cap. 147325).

3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nella misura massima di 713 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.7 - cap. 343315).

4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nella misura massima di 1.868 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - cap. 373347).

Art. 17.

Gestione impianti idrici

1. Per le finalità dell'articolo 46, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 6.500 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99 - cap. 242543).

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 18.

Fondi Globali

1. Il Fondo di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (UPB 4.2.1.5.2 - cap. 215704 - accantonamento 1002) è incrementato dell'importo di 400 migliaia di euro.

Art. 19.

Misure di fuoriuscita lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014

1. All'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
"3 bis. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che procedono all'assunzione a tempo indeter-

minato dei lavoratori di cui al presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della citata legge regionale n. 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della medesima legge regionale n. 9/2009.

3 *ter*. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui al presente articolo è autorizzato a concedere, a coloro che presentano istanza entro il 30 settembre 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui al comma successivo, un importo, una tantum, pari a euro 25.000,00 a titolo di borsa auto impiego. Non possono presentare istanza i lavoratori che raggiungeranno l'età pensionabile nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3 *quater*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per coloro i quali incorrono nelle condizioni di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

3 *quinqües*. La borsa di auto impiego di cui al comma 3 *ter* viene concessa sulla base di apposita graduatoria elaborata tenendo conto dei criteri di seguito elencati:

- a) maggiore carico familiare;
- b) a parità, minore reddito derivante dal modello ISEE;
- c) ad ulteriore parità, ordine cronologico di presentazione delle istanze.

3 *sexies*. Per le finalità di cui al comma 3 *ter* è autorizzata per gli anni 2015/2016 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001.".

Art. 20.

Esami per l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle professioni turistiche

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è inserito il seguente articolo:

"Art. 7 *bis* - Contributi per spese di organizzazione - 1. A carico di coloro che richiedono di accedere alle verifiche previste per l'accesso alle professioni di cui alla presente legge, è previsto un contributo non superiore ad euro 100,00 per le spese da sostenersi da parte dell'Amministrazione per le attività di verifica.

2. La misura del contributo è determinata con i decreti che approvano i relativi avvisi pubblici di indizione delle verifiche."

2. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.

Art. 21.

Rifinanziamento degli interventi di cui al Capo II del titolo V della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

1. Per le finalità di cui agli articoli 53 e seguenti del capo II del Titolo V della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 15.000 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì destinate le somme derivanti:

- a) dall'avanzo relativo a fondi regionali a destinazione non vincolata del Fondo siciliano per l'assistenza e la collocazione dei lavoratori disoccupati, non utilizzato

alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'importo di cui all'articolo 23;

b) dalle entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22;

c) dalla riprogrammazione delle risorse relative ad assegnazioni extraregionali.

3. La spesa autorizzata dai commi 1 e 2 è destinata, nella misura del 50 per cento, alle assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili con età superiore ad anni 34 e per il restante 50 per cento alle assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili con età inferiore ad anni 34".

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni derivanti dall'attuazione del presente articolo.

Art. 22.

Contributo di solidarietà

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 per i trattamenti pensionistici superiori a € 50.000,00 erogati dal Fondo pensioni Sicilia, nonché dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni qualora a carico dei rispettivi bilanci, il contributo di solidarietà introdotto dall'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni è dovuto nelle aliquote pari a:

a) 5 per cento per la parte eccedente l'importo annuo di euro 50.000,00 e fino all'importo annuo pari a euro 65.179,40;

b) 5,50 per cento per la parte eccedente il precedente importo annuo e fino all'importo annuo pari a euro 91.251,16.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

3. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 23.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 24.

Definizione accordo transattivo

1. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 9, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa complessiva di 2.650 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147305).

Art. 25.

Finanziamento interventi di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2014 nell'Allegato 1 - Rifinanziamento interventi di spesa - di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, sono incrementate da quelle previste dall'Allegato 1 della presente legge, per l'importo complessivo di 150.188 migliaia di euro.

2. Tutti gli interventi dell'Allegato 1 sono ridotti del 1,5 per cento.

Art. 26.

Interventi in favore del personale dell'Ente Fiera del mediterraneo in liquidazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 99 e 100, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa di 742 migliaia di euro (UPB 2.2.1.1.2 - capitolo 342534).

Art. 27.

Contributo in favore delle associazioni regionali degli allevatori

1. Per le finalità di cui all'articolo 54 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa di 1.900 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).

Art. 28.

Contributo per il funzionamento dei consorzi agrari

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata per l'anno 2014 l'ulteriore spesa di 300 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 148102).

Art. 29.

Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti beneficiari di sostegno economico

1. Per le finalità di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.99 - capitolo 215734). Le procedure per l'assegnazione delle risorse di cui al presente comma sono definite entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 30.

Spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico

1. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99 - capitolo 243308).

Art. 31.

Contributo all'Unione italiana ciechi

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1.543 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183701).

Art. 32.

Misure in favore del Centro regionale Helen Keller

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 8 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 600 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183715).

Art. 33.

Interventi in favore della stamperia Braille

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed

integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1.700 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.3 - capitolo 373711).

Art. 34.

Misure in favore dei consorzi di comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

1. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.5 - capitolo 191309).

Art. 35.

Contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari e dei relativi osservatori

1. Per l'erogazione di contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici di cui all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373307).

Art. 36.

Assegnazione alle università per attività sportive

1. Per le assegnazioni alle università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, di cui all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 143 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373313).

Art. 37.

Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.020 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 11.2.1.1.1 - capitolo 412016).

Art. 38.

Misure in favore del Nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri

1. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 72 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 376576).

Art. 39.

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Il fondo previsto dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato, per l'anno 2014, della somma di 400 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.1 - capitolo 215702).

Art. 40.

Spese per la liquidazione e la ricapitalizzazione di enti a partecipazione regionale

1. La dotazione finanziaria della UPB 4.2.1.3.3 - capitolo 215724 è incrementata per l'anno 2014 dell'importo complessivo di 1.300 migliaia di euro, di cui 1.074 migliaia di euro per consentire il pagamento rateale in favore dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisizione delle azioni

già detenute dalla stessa nella Società Riscossione Sicilia S.p.A.

Art. 41.

Contributi in favore delle attività teatrali e della fondazione "The Brass Group"

1. La spesa autorizzata dall'articolo 48, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (tab. G) è incrementata per l'anno 2014 dell'importo di 1.105 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.5 - capitolo 378118).

2. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.7 - capitolo 377762).

Art. 42.

Interventi per fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti

1. Al fine di fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti nei territori dei Comuni di Lampedusa, Pozzallo, Augusta, Porto Palo di Capo Passero e Porto Empedocle è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa complessiva di 3.250 migliaia di euro, di cui in favore del comune di Lampedusa 1.500 migliaia di euro, in favore del comune di Augusta 500 migliaia di euro, in favore del comune di Pozzallo 500 migliaia di euro, in favore del comune di Porto Empedocle 500 migliaia di euro ed in favore del comune di Porto Palo di Capo Passero 250 migliaia di euro. Le somme di cui al presente comma sono utilizzate dai citati comuni per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire il rilancio dei comuni, la gestione corrente nonché la riqualificazione urbanistica e gli interventi infrastrutturali (UPB 7.3.1.3.2 - cap. 191314).

Art. 43.

Fondo speciale per il potenziamento delle attività sportive

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473709).

Art. 44.

Interventi per le società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e B

1. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, dopo le parole "di serie A" aggiungere le parole "e di serie B".

2. Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B, già previsti dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 180 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473710).

Art. 45.

Trattamento economico di personale comandato presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

1. Per le finalità di cui all'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è autorizzata per l'esercizio

finanziario 2014 la spesa di 60 migliaia di euro (UPB 5.2.1.1.1 - capitolo 242022).

Art. 46.

Interventi in favore del Centro ricerche e studi direzionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lett. c), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 350 migliaia di euro (UPB 1.2.1.3.2 - capitolo 105703).

Art. 47.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 48.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 49.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 50.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 51.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 52.

Contributo in favore dell'Ente nazionale Protezione assistenza dei sordomuti

1. Per le finalità della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 523 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 6.2.1.3.1 - capitolo 183704).

Art. 53.

Contributo in favore delle associazioni concertistiche

1. Per le finalità dell'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 495 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 13.2.1.3.7 - capitolo 473733).

Art. 54.

Contributo in favore delle associazioni bandistiche

1. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 45 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 13.2.1.3.7 - cap. 377723).

Art. 55.

Contributo in favore della Fondazione Giuseppe Whitaker

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 377735).

Art. 56.

*Interventi in favore del CONI Sicilia,
per la gestione dei cantieri di servizio
e per il finanziamento dei centri antiviolenza*

1. All'articolo 48, comma 6, tabella G della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è apportata la seguente modifica:

L.R. n. 11/2010, art. 100	UPB 13.2.1.3.3	capitolo 473309	+60
L.R. n. 5/2005			
e L.R. n. 5/2014, art. 35	UPB 6.3.2.6.2	capitolo 712402	+3.000
L.R. n. 3/2012, art. 7	UPB 6.2.1.3.1	capitolo 183786	+100

Art. 57.

*Misure per l'aggiornamento del Piano regionale trasporti
e per l'espletamento delle procedure VAS*

1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, previsto dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche e integrazioni, e per l'espletamento delle procedure necessarie alla Valutazione Ambientale Strategica, da espletare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che costituisce condizione indispensabile per la programmazione e utilizzazione dei fondi strutturali 2014-2020 nel settore dei trasporti e per le finalità di cui all'articolo 5, comma 21, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, nei limiti di 50 migliaia di euro, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 300 migliaia di euro.

Art. 58.

*Interventi a favore delle scuole musicali provinciali,
delle istituzioni a carattere culturale e scientifico
e per il servizio di vigilanza venatoria*

1. Le assegnazioni di parte corrente alle province sono destinate prioritariamente, oltre che alle finalità già previste dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, anche al funzionamento delle scuole musicali provinciali ed alle istituzioni a carattere culturale e scientifico già finanziate dalle province regionali nonché per il servizio di vigilanza venatoria. Le assegnazioni medesime sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2014, di 9.150 migliaia di euro.

Art. 59.

Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti: Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo 'Vincenzo Bellini' di Catania, Ente Autonomo regionale 'Teatro Vittorio Emanuele' di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Orestyadi, Ente luglio musicale trapanese e Fondazione 'The Brass group', che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentano un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-

finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito dell'Ente che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2013, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità del piano di risanamento nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario;

b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dalla Regione siciliana titolari di quote di partecipazione;

c) la razionalizzazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il triennio di riferimento, salvo il ricorso ai finanziamenti di cui al presente articolo;

e) nel caso del ricorso a tali finanziamenti, l'indicazione dell'entità nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento nonché le misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;

f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare l'ente, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

g) la rivisitazione dei contratti integrativi aziendali in vigore, di concerto con le parti sindacali, che deve risultare compatibile con i vincoli finanziari stabiliti dal Piano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso IRFIS-FinSicilia S.p.A. un fondo rotativo a gestione separata, a valere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione, con dotazione pari a 15.000 migliaia di euro.

3. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. eroga agli enti di cui al comma 1, a fronte della presentazione del piano, prestiti per una durata massima di quindici anni a tasso agevolato per le finalità indicate dal piano di risanamento presentato ai sensi del comma 1.

Art. 60.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 61.

Impiego fondi IRCAC inutilizzati

1. Al fine di rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate nei Fondi a qualunque titolo gestiti dall'IRCAC, di provenienza regionale, lo stesso dovrà procedere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad un controllo delle attività deliberate ai sensi delle leggi regionali di riferimento per verificarne la concretezza ed attualità. L'IRCAC e la Regione adottano i provvedimenti di revoca in autotutela ove sussistano i requisiti nei casi previsti dalla legge e disimpegnano dai citati Fondi le somme non erogate.

2. *(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. Gli interessi maturati sulle somme relative al fondo unico a gestione separata, costituito presso l'IRCAC, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono, a decorrere dal corrente anno, integrazioni del fondo.

4. Le somme disimpegnate ai sensi del comma 1, al netto di eventuali commissioni spettanti all'IRCAC per la gestione dei medesimi, restano nella dotazione del Fondo unico di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, gestito dall'IRCAC per essere destinate a nuove iniziative in materia di sviluppo e occupazione, a carattere innovativo, nel settore della cooperazione mutualistica del terzo settore e delle cooperative che gestiscono aziende agricole e terreni confiscati alla mafia e alle attività previste dal Fondo unico a gestione separata gestito dall'Istituto, fatta eccezione per l'importo di 25.000 migliaia di euro che è versato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in entrata al bilancio regionale per essere destinato agli interventi previsti dall'articolo 13, comma 2, della presente legge.

Art. 62.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Titolo IV Disposizioni varie

Art. 63.

Soppressione e liquidazione dell'IRIDAS

1. L'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'articolo 48 della legge regionale del 14 maggio 2009, n. 6, è soppresso alla data di pubblicazione della presente legge.

2. Il Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nomina un commissario liquidatore ai fini degli adempimenti connessi.

3. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 64.

Società partecipate

1. È istituito presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009 *(Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.

4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, dovranno attingere all'albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge

regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all'Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un'integrazione al piano previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell'albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione.

6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell'ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale.

9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l'eliminazione dei trattamenti difformi ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.

10. È consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

11. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

12. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 65.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 66.

Riscossione Sicilia

1. Per le finalità e il rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 64 della presente legge, nonché degli articoli 16, 18 e 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 23, comma 2 e seguenti della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, non si applicano alla società partecipata dalla Regione dell'area strategica servizi di riscossione dei tri-

buti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5.

2. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

3. Ogni rimodulazione degli uffici e degli sportelli decentrati è subordinata alla fissazione degli obiettivi strategici previsti dall'ordinamento di settore garantendo la fruibilità delle sedi decentrate.

Art. 67.

Abolizione licenza trebbiatura e sgranatura meccanica

1. Per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose da granella, di cui al Regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 ed al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, non è richiesta alcuna licenza.

Art. 68.

Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa

1. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. È fatto obbligo di pubblicare nel sito internet della Regione siciliana per esteso, compresi gli eventuali allegati, entro le successive 48 ore dall'approvazione, termine perentorio, le deliberazioni della Giunta regionale.

3. L'atto produce effetti dalla sua pubblicazione che deve comunque avvenire entro cinque giorni, pena la sua nullità.

4. I decreti presidenziali e i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana.

5. I decreti dirigenziali devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana. La non pubblicazione entro le successive 48 ore dalla data di emissione, temine perentorio, oltre che essere ragione di nullità dell'atto, (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 69.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 70.

Adeguamento normativo in materia di regolamentazione "de minimis"

1. Il rinvio al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore pubblicato nella GUUE L379 del 28 dicembre 2006, previsto nelle norme di seguito indicate, va riferito al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli arti-

coli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013:

a) articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, e dall'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

b) articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, dal comma 11 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

c) articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e come modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

d) lettera h *nonies* del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal comma 27 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

e) articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

f) articolo 10 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

g) articolo 15 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

h) articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25.

2. Il rinvio al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore pubblicato nella GUUE L379 del 28 dicembre 2006, previsto nelle norme di seguito indicate, va riferito al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013:

— articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, e dall'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

— articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 11, e dall'articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

— articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e come modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

— comma 8 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

— articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

— articolo 13 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

— articolo 15 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

— articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25.

3. All'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

‘1 *bis*. Gli aiuti “de minimis” di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 operano alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013’.

Art. 71.

Abrogazione e modifiche di norme

1. All'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 è aggiunto il seguente comma: ‘1 *bis*. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli di cui al comma 1, in relazione all'effettivo costo dei servizi da effettuare in favore dell'Amministrazione regionale o degli enti del settore sanitario sulla base delle convenzioni di servizio, su richiesta dei competenti dipartimenti regionali.’.

2. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2014 le parole “entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole “entro il 30 settembre 2014”.

3. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

4. È abrogato il comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono soppresse le parole “entro il limite massimo di cinque anni”.

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

‘2 *bis*. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione dei profili di ammortamento dei mutui e prestiti contratti dalla Regione sono destinati alla riduzione del debito e/o a spese di investimento, fatto salvo quanto già disposto in materia da vigenti norme nazionali’.

Art. 72.

Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata

1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015.

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015.

3. All'articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 le parole “30 giugno 2014” e “dall'1 luglio 2014” sono rispettivamente sostituite dalle parole “31 dicembre 2015.” e “dall'1 gennaio 2016.”.

4. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole “ad uso residenziale” aggiungere le parole “o ad uso non residenziale purché ri-

compresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico.”. I lavori di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, possono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio, rimanendo a carico del mutuatario gli interessi che gravano per il tempo superiore ai 24 mesi stabiliti per il pre-ammortamento. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, aggiungere le parole “Per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2.”.

5. Il termine per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, è prorogato ad ogni effetto al 31 dicembre 2015.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai programmi di edilizia agevolata e convenzionata ammessi a finanziamento a decorrere dall'1 gennaio 2000.

Art. 73.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 74.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 75.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 76.

Abrogazione di norma in materia di affidamento provvisorio servizi comunali di trasporto pubblico locale

1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 77.

Modifiche di norme in materia di riserve in favore dei comuni per il rimborso di spese per la gestione di asili nido

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dopo il comma 7 *bis* è aggiunto il seguente comma:

“7 *ter*. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei ter-

mini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.”.

Art. 78.

Copertura finanziaria

1. Per l'esercizio finanziario 2014, quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, in aggiunta alle finalità previste dal comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sino all'importo di 33.985 migliaia di euro, al finanziamento della compartecipazione regionale, di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della spesa sanitaria relativa alla quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quale servizio pubblico essenziale (U.P.B. 11.2.1.3.1 - capitolo 413302).

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli della presente legge, pari a 354.367 migliaia di euro per l'anno 2014, 10.300 migliaia di euro per l'anno 2015 e 10.300 migliaia di euro per l'anno 2016, esclusi gli oneri previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 13, comma 2, si provvede:

a) per l'importo di 30.319 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla U.P.B. 11.2.1.3.1 - capitolo 413302 del bilancio della Regione per l'anno 2014 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo;

b) per l'importo di 25.000 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione della spesa relativa al finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 9 della presente legge;

c) per l'importo di 223.231 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2014 dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;

d) per l'importo di 12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lett. c), della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per effetto delle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge;

e) per l'importo di 8.343 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'U.P.B. 11.2.1.3.2 - cap. 413333 conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2013;

f) per l'importo di 180 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 10.430 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante riduzione di pari importo delle

disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016;

g) per l'importo di 55.000 migliaia di euro mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 del 2014 (U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191301);

3. In attuazione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (U.P.B. 4.2.1.5.99 - capitolo 215727) è incrementato di 232.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014, di 72.006 migliaia di euro per l'esercizio 2015 e di 117.912 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 ed il fondo per l'effettuazione delle regolazioni contabili delle compensazioni fiscali sui tributi di spettanza regionale, riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219202 e UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219205) sono incrementati per l'anno 2014 dell'importo complessivo di 132.093 migliaia di euro.

4. Il Fondo per investimenti dei comuni di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è incrementato dell'importo di 55.000 migliaia di euro.

5. L'autorizzazione al ricorso al mercato di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è incrementata dell'importo di 55.000 migliaia di euro per finanziare le spese di investimento dei comuni di cui al comma precedente. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma quantificati in 2.318 migliaia di euro per l'anno 2015 e in 3.518 migliaia di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 gli oneri quantificati in 3.518 migliaia di euro annui trovano copertura mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 15, per effetto del minore onere per interessi discendente dalla stipula del contratto stipulato in data 27 giugno 2014 con il MEF.

6. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 al comma 1 la cifra “979.004” è sostituita dalla cifra “1.112.383” migliaia di euro e al comma 2, lett. c), la cifra “579.004” è sostituita con la cifra “712.383”.

Art. 79.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 agosto 2014.

Assessore regionale per l'economia

CROCETTA
AGNELLO

ALLEGATO 1
(RIFINANZIAMENTO INTERVENTI DI SPESA - Articolo 25, comma 1)

NORMA DI RIFERIMENTO	AMM.	AMMINISTRAZIONE	UPB	Capitolo	DENOMINAZIONE	L.R. 0/2014, art. 25, comma 1 Eserc. Fin. 2014
L.R. 15/2004 art.5	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-1-1-3-99	101015	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA" AI FAMILIARI DI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI ATTI EROICI.	3
L.R. 15/2004 art.7	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-1-1-3-99	101016	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE SPORTIVO"	0
L.R. 11/1972 art.22	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	104519	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA.	91
L.R. 224/1979 art.1	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	104520	SPESE PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI ENTI LOCALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONSULTIVA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' EUROPEA.	354
L.R. 27/1991 art.14 C. 4	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	105702	SOMMA DA VERSARE ALL'UNIVERSITA' DI CATANIA, DESTINATA ALLA CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA A NORMA DELL'ART. 14, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1991, N. 27 E 26 NOVEMBRE 2000, N. 23.	41
L.R. 12/2003	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-1	105715	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA MEDICINA UMANITARIA - INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUMANITARIAN MEDICINE BROCK CHISHOLM.	18
L.R. 57/1985 art.24	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-2	105701	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE (CINSEDO), CON SEDE IN ROMA, QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.	238
L.R. 27/1991 art.14 C. 2 Lett. A	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-2	105712	SOMMA DA EROGARE AL CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI (CE.RI.S.DI.) PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO DENOMINATE "PREMIO GIOVANNI BONSIGNORE".	0
L.R. 15/2004 art.5	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-2-1-3-99	105716	SPESE PER CONCESSIONE DI UNA SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DEI FAMILIARI DEI CITTADINI RESIDENTI IN SICILIA DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI ATTI EROICI	0
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-1-1	116016	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PP.AA. E PER IL VOLONTARIATO IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COMPRESSE QUELLE PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI ALLERTA E DI EMERGENZA.	94
L.R. 14/1998 art. 2, comma 2	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-1-2	116504	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.	0
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-1-3-2	116523	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN SICILIA.	779



L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.	247
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	791
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-1	516062	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A "EMERGENZE INFRASTRUTTURALI" RELATIVE AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE RETI E DEI MEZZI.	788
L.R. 14/1998	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-4-2-6-88	516003	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE FISSE E MOBILI FUNZIONALI AI SERVIZI DA SVOLGERE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.	0
L.R. 16/1978 art. 14	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-1-2	112507	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO AD ESPERTI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE CON LA DIREZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE.	12
L.R. 32/2000 art.196	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-3-99	100328	SPESE PER PROMUOVERE E FINANZIARE INIZIATIVE PER L'ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E DI SVILUPPO, NONCHE' PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	13
L.R. 42/1982 art.15	1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	1-5-1-3-99	113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ).	9
L.R. 5/1999, art. 7	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-2	242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.	3.545
L.R. 5/1999, art. 7	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-2	242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE.	4.076
L.r. 21/2002, art. 1	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-2	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.	2.693
L.R. 36/1991, art. 4	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-1-3	342523	SPESE PER L'AUTOMAZIONE E LA GESTIONE INFORMATICA DELLO SCHEDARIO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE.	0
L.R. 36/1991 art.21 - comma 3	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-1	343701	CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI REVISIONE PERIODICA DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1991, N. 36 ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVISTICO.	985
L.R. 4/2003 art.68	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-1	344121	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE COOPERATIVE, PROMOSSI ANCHE IN FORMA CONSORTILE, DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE.	444
L.R. 75/1950 art.1	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-2	342525	FONDO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DI PRODOTTI SICILIANI.	18



L.R. 27/1994 art.3	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-3	343308	CONTRIBUTO ANNUALE E DOTAZIONI FINANZIARIE PER PROGETTI SPECIALI AL CONSORZIO DELLE REGIONI D'ITALIA PER L'ARTIGIANATO DI QUALITA'.	54
L.R. 3/1986 art.57	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-3	344113	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ARTIGIANE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, NONCHE' AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 51 DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 1986, N. 3 PER LA ORGANIZZAZIONE, NEL TERRITORIO REGIONALE, DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SPECIALIZZATE NEL SETTORE DELLE PRODUZIONI ARTIGIANE.	12
L.R. 27/1987 art.9	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-6	243302	SOMMA DESTINATA ALL'INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ENTE AUTONOMO PORTUALE DI MESSINA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DA SVOLGERE ANCHE PER IL SECONDO BACINO DI CARENAGGIO PER NAVI FINO A 20.000 TONNELLATE.	0
L.R. 8/2012 art.2 - 4;	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-1-3-7	243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.	5.424
L.r. n. 34/1988 art.31	2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2-2-2-6-10	642804	CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DELLE ANTICIPAZIONI RELATIVE AD OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI COMMERCIALI EFFETTUATE DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI, OPERANTI E CON SEDE LEGALE IN SICILIA, CON AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO O CON SOCIETA' FINANZIARIE	0
L.R. 44/1985 art.11	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-1	377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO.	197
L.R. 16/79, art 10	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-2	376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.	985
L.R. 80/1977 art.9	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-3	377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, IVI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA.	99
L.R. 9/2002 art.18	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-4	377335	CONTRIBUTO AL MUSEO REGIONALE DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI PALERMO.	9
L.R. 26/98 art. 13	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-1-3-7	377731	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, LINGUISTICO, CULTURALE, DOCUMENTARIO E BIBLIOGRAFICO DELLE MINORANZE LINGUISTICHE.	0
	3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3-2-2-6-3	776404	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SIRACUSA PER LE FINALITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1985, N. 34 E SUCCESSIVE MODIFICHE.	0
L.R. 9/2006, art. 11	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECOLOGIA	4-2-1-1-2	212526	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA.	9



L.R. 11/2011, art. 1	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-3-1-5-4	219212	RIMBORSO DELLA QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA DISPORSI A FAVORE DEI SOGGETTI ESENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 11.	0
L.R. 2/2005, art. 3, comma 1	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-3-2-6-2	616804	SOMME PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005, N. 11.	197
L.R. 11/2005, art. 22	4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	4-3-2-6-2	616811	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI PER CONCORSO SUGLI INTERESSI DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	690
L.R. 10/2003 art. 17	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	182523	SPESE PER STIPULA DI CONVENZIONI PER STUDI, RICERCHE, MONITORAGGIO E DIVULGAZIONE INERENTI IL SISTEMA DI PROTEZIONE SOCIALE.	0
L.R. 65/1953 art. 1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183306	SUSSIDI STRAORDINARI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, ERETTE IN ENTI MORALI.	45
L.R. 1/1979 art. 30, comma 1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183705	INTERVENTI IN MATERIA DI PUBBLICA BENEFICENZA ED ASSISTENZA.	145
L.R. 10/2003 art. 6	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183740	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA VITA NASCENTE.	474
L.R. 10/2003 art. 8	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183742	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITA' EDUCATIVE.	300
L.R. 5/2005 art. 29	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-1	183754	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.	119
L.R. 71/1982. Art. 1	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-3	183307	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO.	2.486
L.R. 20/1999 art. 11	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183717	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE	107
L.R. 20/1999 art. 17	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183718	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI, A CENTRI E AD ALTRE STRUTTURE ASSOCIATIVE AVENTI SEDE IN SICILIA PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CONNESSE ALL'ASSISTENZA, ALLA TUTELA, ALLA INFORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO SUBITO RICHIESTE O ATTI ESTORSIVI, NONCHE' DEI SOGGETTI CHE ABBIANO FATTO RICORSO A PRESTITI AD USURA E LE CUI ATTIVITA' ECONOMICHE O PROFESSIONALI VERSINO CONSEGUENTEMENTE IN STATO DI DIFFICOLTA'	440

COPY
NC

L.R. 20/1999 art.2-5	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183720	SOMMA DA EROGARE PER LE FINALITA' DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N.20, PER LE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	34
L.R. 20/1999 art.3	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183721	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORFANI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	103
L.R. 20/1999 art.4	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183722	SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE, ANCHE IN SOPRANNUMERO, PRESSO GLI ENTI LOCALI, LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E GLI ENTI O GLI ISTITUTI VIGILATI DAGLI STESSI O DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA O DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' DEI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	222
L.R. 20/1999 art.6	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183723	INDENNIZZI "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE VITTIME DELLE AZIONI DELLA CRIMINALITA' COMMESSE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE O A DANNO DI RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE O NEI CONFRONTI DI ESERCENTI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE CHE ABBIANO SUBITO L'INTERRUZIONE O LA COMPROMISSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE O AZIENDALE SVOLTA NEL TERRITORIO REGIONALE	58
L.R. 20/1999 art.10	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183724	CONTRIBUTO "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE RISULTINO PROPRIETARIE DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE, DI MEZZI DI TRASPORTO O DI LAVORO DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DI ATTENTATI ED AZIONI CRIMINOSE MESSE IN ATTO DALLA MAFIA E DALLA CRIMINALITA'	22
L.R. 20/1999 art.9	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183726	SOMMA DA VERSARE AL "FONDO REGIONALE PER LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO LA MAFIA".	142
L.R. 20/1999	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	183727	PENSIONI STRAORDINARIE E ASSEGNI VITALIZI A FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. (SPESE OBBLIGATORIE).	26
L.R. 20/1999 art.12	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	184101	CONTRIBUTO IN FAVORE DI IMPRENDITORI E SOGGETTI ESERCENTI UNA LIBERA ARTE O PROFESSIONE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI DI RILEVAMENTO DI PRESENZE ESTRANEE E DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA	10
L.R. 15/2008 art.3	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-2-1-3-5	184103	SPESE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI FISCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2008, N.15 IN FAVORE DEGLI IMPRENDITORI CHE DENUNCIANO RICHIESTE ESTORSIVE O RICHIESTE PROVENIENTI DALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, TENDENTI A MODIFICARE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA, CUI SIA SEGUITA UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO.	442

COPIA
NON



L.R. 3/1998, art. 18	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-1-2	312517	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONTINGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520 E DELL'ART. 9 BIS, COMMA 14, ULTIMO PERIODO, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 1996, N. 510. (EX CAP. 33657)	2.573
L.r. 55/80 art. 12, 12 bis e 24	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-1	312522	SPESE PER INTERVENTI IN FAVORE DI LAVORATORI EMIGRATI ED IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.	0
L.R. 55/1980 art.4 Ter	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-1	312525	SPESA PER LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE DELL' EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE, COMPRESE LE SPESE PER IL COMITATO DI REDAZIONE	1
L.R. 24/2000, art 26, c. 2	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-2	312542	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N. 24. (EX CAP. 321704)	6
L.R. 3/1986 art.28	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-2	313315	CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO SUGLI ONERI CONTRATTUALI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO DI CUI AGLI ARTICOLI 50, 61, 71 E 116 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2000 E DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2001 PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI CHE ABBIANO COMPIUTO PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO IL PERIODO DI APPRENDISTATO. (EX CAP. 321306)	22
L.R. 24/2000 art.21	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-2	313724	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI. (EX CAP. 321701)	13
L.R. 25/1976	6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	6-3-1-3-99	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703)	887
L.R. 2/2002 art 92 c. 3	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	7-2-1-1-1	108109	ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO ESTERO PRESSO L'UFFICIO DI BRUXELLES (SPESE OBBLIGATORIE).	125
L.R. 2/2002 art 92 c. 3 bis	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	7-2-1-1-1	108124	SPESE PER IL TRATTAMENTO OMNICOMPRESIVO DEL PERSONALE ESTERNO IN SERVIZIO ALL'UFFICIO DI BRUXELLES CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE.	45
L.R. 17/1990 art.11-12-13	7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	7-3-1-3-4	190514	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE, PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO REGIONALE. (EX CAP. 18651)	0
L.R. 8/2005 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-1-3-6	478113	SPESE PER IL RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE GRATUITA PER MOTIVI DI SERVIZIO.	99
L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-2-6-1	672004	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO O RIPARAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI COSTRUITI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE.	296
L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-2-6-2	672013	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. NONCHE' PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI SITUATI IN ZONE FRANOSE.	1.773

L.R. 23/1969 art.1	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-2-2-6-3	672008	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE - COMPRESSE LE ESCAVAZIONI, ANCHE SE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE.	788
L.R. 20/2007, art. 3	8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	8-4-1-1-2	272524	SPESE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	0
L.R. 2/2007 art.36	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	372528	ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI DI SICILIA CON SEDE IN PALERMO.	25
L.R. 2/2007 art.36	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	372543	ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO REGIONALE PER AUDIOFONOLESÌ CON SEDE IN MARSALA.	0
L.R. 152/1980 art.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	373304	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE> DI PALERMO	796
L.R. 152/1980 art.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-3	373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA	187
L.R. 14/02, art. 3, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-4	373719	CONTRIBUTO ANNUO PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SCUOLA DESTINATO A CONCORRERE ALLE SPESE DI FREQUENZA, TASSE E CONTRIBUTI DISPOSTI DALLE SCUOLE DELLA INFANZIA, DI BASE E SECONDARIE, STATALI E PARITARIE.	1.970
L.R. 20/2002 art.7	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHÉ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI.	10.737
L.R. 6/2000 art.7 - COMMA 7	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373315	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI.	151
L.R. 26/1998 art.15, c.1 bis	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373324	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA.	1.472
L.R. 2/2002 art.66, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-5	373718	CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICILIANA DI RIFERIMENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED OPERANTI NEI COMUNI, CHE NON SIANO SEDI DI ATENEI UNIVERSITARI, DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI STACCATE DI CORSI DI LAUREA E/O CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CHE NON FRUISCONO DI APPOSITI FINANZIAMENTI STATALI.	5.106
L.R.24/00, art.18, c.1	9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9-2-1-3-7	317708	FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18, DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24.	290



L.R. 26/1984 art. 16 bis e L.R. 15/2004 art.61	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-1-2	142533	SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA (AGEA) PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO VITIVINICOLO.	33
L.R. 33/1997 art.5 e 51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-2	142521	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI STAZIONI DI INANELLAMENTO PRESSO LE UNI- VERSITA' SICILIANE O ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE PUBBLICHE OPERANTI NELLA REGIONE SICILIANA. (EX CAP. 16259)	0
L.R. 33/1997 art.8-22-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-2	142522	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLE RIPARTIZIONI FAUNISTICO - VENATORIE. (EX CAP. 16261)	12
L.R. 33/1997 art.31-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-2	142523	SPESE PER LA STAMPA ANNUALE ED IL RILASCIO, TRAMITE I COMUNI, DEL TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCI- ZIO VENATORIO. (EX CAP. 16265)	0
L.R. 33/1997 art.7-51	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-2	143703	INDENNIZZI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI PER IL DANNO, NON ALTRIMENTI RISARCIBILE, ARRECATO DALLA FAUNA SELVATICA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, AL PATRIMONIO ZOOTEKNICO ED ALLE OPERE APPRONTATE SU TERRENI COLTIVATI O DESTINATI AL PASCOLO, NONCHE' SU QUELLI VINCOLATI.	81
L.R. 33/1974 art.4;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-2-1-3-5	143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707)	138
L.R. 106/1977 art2	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-1	147303	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA. (EX CAP. 16004)	28.062
L.R. 28/1973 art.6	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-2	147302	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO PER IL CONSEGUIMENTO DEI SUOI SCOPI ISTITUZIONALI FINALIZZATI AD ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE, ALLA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE E ALLA PUBBLICITA' NEI MERCATI NAZIONALI, COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI DEI VINI SICILIANI PRODOTTI, IMBOTTIGLIATI E COMMERCIALIZZATI DA AZIENDE O LORO CONSORZI AVENTI SEDE IN SICILIA, NONCHE' DELL'UVA DA TAVOLA ITALIA DI CANICATTI' E DEI PRODOTTI DELLA RELATIVA TRASFORMAZIONE. (EX CAP. 15005).	265
L.R. 15/1993 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-2	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'I- STITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE. (EX CAP. 15004)	2.629
L.R. 32/1991 art.57	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	146515	INDENNITA' AI COMMISSARI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (EX CAP. 14235)	32



L.R. 14/1968 art.12	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602)	196
L.R. 23/1990 art.6;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	146520	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO AGROMETEREOLOGICO SICILIANO (S.I.A.S.), COMPRESSE QUELLE PER LA SUA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE SCIENTIFICA (EX CAP. 14242).	45
L.R.73/1997	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	146521	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE IN CONFORMITA' DI PROGRAMMI ANNUALI, DALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AVENTI SEDE PRESSO LE UNIVERSITA' ADERENTI ALLA UNITA' POLIVALENTE DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA APPLICATA E DALLE SEZIONI OPERATIVE PER L'ASSISTENZA TECNICA E LE ATTIVITA' PROMOZIONALI. (EX CAP. 14606)	148
L.R. 88/1982 art.5	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147315	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA	1.453
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702).	924
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147702	CONTRIBUTO PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA CON ESCLUSIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE. (TRASFERITO AL CAPITOLO 147701)	0
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147703	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER IL FUNZIONAMENTO E LE FINALITA' ISTITUZIONALI COMPRESSE QUELLE PREVISTE DALL'ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1997, N. 33. (TRASFERITO AL CAPITOLO 147704)	0
L.R. 14/1968 art.11	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-1-3-99	147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESSE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO. (COMPRENDE EX CAPITOLO 147703)	1.182
L.R. 21/1965 art.33	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-2-6-5	546401	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI E PER GLI INVESTIMENTI. (EX CAP. 56003).	8.839
L.R. 21/1965 art.33	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-3-2-6-5	546408	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO FRA L'ENTE E LA REGIONE SICILIANA FINALIZZATA AGLI INVESTIMENTI.	0
L.R. 50/1960 art.1;	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-4-1-3-1	346514	SPESE PER LA DISCIPLINA E LA VIGILANZA DELLA PESCA ANCHE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ENTI ED I CORPI AI QUALI E' AFFIDATA LA VIGILANZA SULLA PESCA.	89



L.R. 15/2004 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-4-1-3-99	348108	CONTRIBUTO ANNUALE AGLI OPERATORI DEL SETTORE DELLA PESCA DELLE ISOLE MINORI PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DEL PREZZO DEL GASOLIO RISPETTO A QUELLO PRATICATO NELL'ISOLA MADRE.	13
L.R. 16/1996 art.15	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-1-2	155309	SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE VIVAI NONCHE' SPESE DI IMPIANTO, COLTURA ED AFFITTO DEI VIVAI FORESTALI COMPRESA LA SPERIMENTAZIONE E L'ACCLIMATAZIONE DELLE PIANTE.	41
L.R. 33/1997 art.6	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-1	156602	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI CENTRI DI RECUPERO ED IL PRIMO SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA	0
L.R.16/1996 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-99	155310	SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI OIFICI	1
L.R.18/1950 art.4 lett.a	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-99	155311	MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PISTE CARRABILI, RECINZIONI, SORGIVE, SERBATOI ED IMPIANTI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE RELATIVE ALL'APPROVIGIONAMENTO IDRICO.	1
R.D. 1577/1933 art.68	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-99	155313	SPESE DI ESERCIZIO DI AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE A CARATTERE SILVO-PASTORALE ZOOTECNICO, FAUNISTICO ED AGRO-TURISTICO.	124
R.D. 1577/1933 art.68	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-1-3-99	155314	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPATIVE AD ASSOCIAZIONI, ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI OPERANTI NEL SETTORE FORESTALE, DELLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA.	0
L.R. 16/1996 art.14	10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	10-5-2-6-3	554215	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISERVE NATURALI AFFIDATE ALL'AZIENDA E DI AREE RICADENTI NEI PARCHI NATURALI NONCHE' PER IL RESTAURO E IL MIGLIORAMENTO, DI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI O DI GIARDINI PRIVATI APE	0
Art. 1 - L.R. 10/12/1985 n.51 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-2-1-3-3	413702	SUSSIDIO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI AMMALATI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN. (EX CAP. 42463)	76
Art.7, comma 1,- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-2-1-3-3	413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42472)	4.205
Art.7, comma 3,- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-2-1-3-3	413707	INDENNITA' CHILOMETRICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42473)	25
Titolo I della L.R. 20/08/1994 n.33 e s.m.i.	11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	11-3-1-3-4	417316	CONTRIBUTO ANNUO ALLE UNIVERSITA' DI PALERMO, CATANIA E MESSINA PER L'ISTITUZIONE DI ULTERIORI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. (EX CAP. 41730)	3.831



L.R. 3/5/2001, N. 6 art. 90	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AM- BIENTE	12-2-1-3-2	443308	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE A.R.P.A.	5.601
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AM- BIENTE	12-2-1-3-3	442525	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI.	94
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AM- BIENTE	12-2-1-3-3	443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.	1.330
L.R. 14/1988 art.48	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AM- BIENTE	12-2-1-3-3	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	1.390
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AM- BIENTE	12-2-1-3-3	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	8.816
L.R. 16/1996 art.72-73	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AM- BIENTE	12-4-1-1-2	150526	SPESE PER I CORSI DI ALLIEVI GUARDIE E ALLIEVI SOTTUFFICIALI FORESTALI NONCHE' PER I CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI AGGIORNAMENTO DEL CORPO FORESTALE MEDESIMO (EX CAP. 14210)	2
L.R. 52/1984 art.20	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AM- BIENTE	12-4-1-1-2	150527	SPESE PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI, DELLE ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED AUTOMEZZI OCCORRENTI AL CORPO FORESTALE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI SUOI REPARTI IPPOMONTATI E DELLE ALTRE STRU	81
L.R. 36/1974 art.6 e art.29 l.r. 16/1996	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AM- BIENTE	12-4-2-6-2	550003	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI (PARTE EX CAP. 56756).	0
L.R. 6/2001 art. 102	12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AM- BIENTE	12-4-2-6-3	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991. (EX CAP. 56903)	54
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-1	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	2.660
L.R. 33/1996 art.38	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-2	473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZ- ZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TAORMINA ARTE", NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO TAORMINA ARTE. (EX CAP. 47719)	493
L.R. 33/1996 art.38	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZ- ZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)	313



L.R. 18/1986 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-3	472515	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE PROFESSIONISTICO OVVERO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO DELLA MASSIMA SERIE, PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DI PRODUZIONI TIPICHE SICILIANE E DI LOCALITA' DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO, ARTISTICO E MONUMENTALE. (EX CAP. 48251)	89
L.R. 25/2007 art.7, comma 2	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	376569	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON ORGANISMI DI DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI CHE COLLEGHINO LA LORO ATTIVITA' CON I CIRCUITI NAZIONALI PRINCIPALI, TRA I QUALI L'ENTE TEATRO ITALIANO (ETI) E L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (INDA).	38
L.R. 25/2007 art.8	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	376570	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLE PRIME TRE FASCE DEL PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2007, N.25.	0
L.R. 25/2007 art.12	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	376571	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ORGANISMI PROFESSIONALI DEL TEATRO SICILIANO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AMATORIALI GESTITE DA ORGANISMI SICILIANI E PER QUELLE GESTITE DALLE SCUOLE E DALLE UNIVERSITA', NONCHE' PER LE ATTIVITA' TEATRALI GESTITE	0
L.R. 1/1993 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	838
L.R. 19/1986 artt. 1 e 4	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	7.410
L.R. 19/1986 art.17	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	2.036
L.R. 1/1993 art.1	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	1.485
L.R. 21/1994 artt.1 e 2	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'I- STITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	345
L.R. 25/2007 art.17	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	377749	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELL'ACCADEMIA DI ARTE DEL DRAMMA ANTICO.	8
L.R. 25/2007 art. 6, comma 5	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378110	CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE TEATRALI PRIVATE CHE SI DISTINGUONO PER LA QUALITA' DELLE ATTIVITA' E PER IL VALORE ARTISTICO DELLE PRODUZIONI, NONCHE' PER LA DIMENSIONE GIA' ACQUISITA A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.	0



L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett A	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378111	CONTRIBUTI AD ORGANISMI PRIVATI, COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVISTICA E CONSORZI TEATRALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CIRCUITAZIONE DI SPETTACOLI, DI FORMAZIONE E PROMOZIONE DEL PUBBLICO.	71
L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett B	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378112	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI SICILIANI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE ED IN PARTICOLARE ALL'ESTERO.	0
L.R. 25/2007 art. 7 c. 1 lett C	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378113	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI SICILIANI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI RASSEGNE E FESTIVAL DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	0
L.R. 25/2007 art. 9	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378114	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI PRIVATI, A COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVA E LORO CONSORZI, PER L'AGGIORNAMENTO E L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, STRUMENTI ED ARREDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEATRALI.	0
L.R. 25/2007 art. 10	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378115	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI, DI COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVA E LORO CONSORZI, PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESCLUSIVAMENTE DESTINATE AI GIOVANI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA.	0
L.R. 25/2007 art. 11	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378116	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI CHE, SVOLGONO ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE E DIFFUSIONE DEL TEATRO DELL'OPERA DEI PUPI.	36
L.R. 25/2007 art. 13	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	378117	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE GESTISCONO SALE DESTINATE ALLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PER I COSTI DI GESTIONE DELLA SALA.	0
L.R. 33/1966	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)	4.925
L.R. 7/1972 art.11	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-5	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008)	4.131
L.R. 16/2007 art. 7	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-8	376542	SPESE PER LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO CUSTODITO NELL'ARCHIVIO DELLA SEDE REGIONALE SICILIANA DELLA RAI.	0
L.R. 16/2007 art. 3	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-8	378107	FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO DA DESTINARE ALLE SOCIETÀ DI PRODUZIONE.	0
L.R. 16/2007 art. 8	13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	13-2-1-3-8	378109	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CINEMA DOCUMENTARIO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA, SEDE DISTACCATO DI PALERMO, NONCHÉ PER FAVORIRE LE STRATEGIE DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI SUOI DIPLOMATI.	45
TOTALE						150.188



TABELLA A

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

AVANZO FINANZIARIO				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
0002	AVANZO FINANZIARIO RELATIVO AI FONDI NON REGIONALI	963.864	3	V
	TOTALE AVANZO FINANZIARIO	963.864		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA A

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE				
TITOLO 02 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 7 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – RIMBORSO DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI	15.000		
5415	RIMBORSO DELLE DISPONIBILITA' DERIVANTI DAI DISIMPEGNI DISPOSTI SUL FONDO UNICO A GESTIONE SEPARATA ISTITUITO PRESSO L'ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE (IRCAC) DA VERSARE IN ENTRATA AL BILANCIO DELLA REGIONE.	15.000	61 78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI AMMINISTRAZIONE 04 - RUBRICA 02 – TITOLO 02	15.000		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA A

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE				
TITOLO 03 - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 8 - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – MUTUI	55.000		
6002	SOMME DA RICAVARSI MEDIANTE OPERAZIONI FINANZIARIE PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI COERENTI CON L'ARTICOLO 3, COMMA 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350.	55.000	78, commi 5	
	TOTALE VARIAZIONI AMMINISTRAZIONE 04 - RUBRICA 02 – TITOLO 03	55.000		
	TOTALE VARIAZIONI AMMINISTRAZIONE 04	70.000		

*: V = Fondi vincolati



VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

***: V = Fondi vincolati**



TABELLA A

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

AMMINISTRAZIONE 07 - ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE				
TITOLO 01 - ENTRATE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
3834	AGGREGATO ECONOMICO: 4 - ENTRATE PROPRIE EXTRATRIBUTARIE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - RSTITUZIONI, RECUPERI, RIMBORSI E PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	0		
	(NUOVA ISTITUZIONE)	0	22	
	ENTRATE DERIVANTI DAI RISPARMI DI SPESA CONNESSI ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA RELATIVE AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DA APPLICARE AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI EROGATI DAL FONDO PENSIONI DELLA REGIONE SICILIANA. CODICI: 01-12-02 - 17			
	CAPITOLO NON OPERATIVO A SEGUITO DELL'IMPUGNATIVA EFFETTUATA DAL COMMISSARIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DELLO STATUTO DELLA REGIONE			
	TOTALE VARIAZIONI AMMINISTRAZIONE 07 - RUBRICA 02 - TITOLO 01	0		
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATA	1.035.764		

*: V = Fondi vincolati

Visto: CROCETTA

COPIA
NON

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 00 - DISAVANZO FINANZIARIO				
RUBRICA 00 - DISAVANZO FINANZIARIO				
TITOLO 00 - DISAVANZO FINANZIARIO PRESUNTO				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
000002	AGGREGATO ECONOMICO: 0 - DISAVANZO FINANZIARIO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 0 - DISAVANZO FINANZIARIO PRESUNTO	-223.231		
	DISAVANZO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012, RELATIVO AI FONDI ORDINARI DELLA REGIONE, DA RIASSORBIRE NEL TRIENNIO 2013-2015.	-223.231	3 78, comma 2 lett c)	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 00 - RUBRICA 00 - TITOLO 00	-223.231		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 01 - PRESIDENZA DELLA REGIONE				
RUBRICA 01 - GABINETTO, UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL PRESIDENTE E ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	0		
101015	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA" AI FAMILIARI DI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI ATTI EROICI.	1	25, comma 1 78, comma 3	
101016	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE SPORTIVO"	-1	25, comma 1 78, comma 3	
	AGGREGATO ECONOMICO: 5 – ONERI COMUNI RELATIVI A SPESE CORRENTI			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	110		
100303	SPESE PER GLI ESPERTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE. SPESE PER I CONSULENTI ESPERTI IN MATERIE GIURIDICHE, ECONOMICHE, SOCIALI OD ATTINENTI AI COMPITI DI ISTITUTO DI CUI SI AVVALE IL PRESIDENTE.	50	2, comma 1	
100310	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' DELL'UFFICIO STAMPA E DOCUMENTAZIONE DELLA REGIONE.	60	2, comma 1	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 01 - RUBRICA 01 – TITOLO 01	110		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 01 - PRESIDENZA DELLA REGIONE				
RUBRICA 02 - SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	30		
104534	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI.	30	2, comma 1	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	-598		
104519	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA.	34	25, comma 1 78, comma 3	
104520	SPESE PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI ENTI LOCALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONSULTIVA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' EUROPEA.	84	25, comma 1 78, comma 3	
104523	CONTRIBUTO ANNUALE AL COMITATO PERMANENTE DI PARTENARIATO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI (COPPEM) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI AI COMMI 3 E 5 DELL'ART.195 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N.32.	-698	78, comma 3	
105702	SOMMA DA VERSARE ALL'UNIVERSITA' DI CATANIA, DESTINATA ALLA CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA A NORMA DELL'ART. 14, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE	-14	25, comma 1 78, comma 3	
105715	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA MEDICINA UMANITARIA - INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUMANITARIAN MEDICINE BROCK CHISHOLM.	-4	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – RICERCA SCIENTIFICA	179		
105701	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE (CINSEDO), CON SEDE IN ROMA, QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.	107	25, comma 1 78, comma 3	
105703	SOMMA DA EROGARE AL CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI (CERISDI) PER LE PROPRIE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE DESTINATE AI DIPENDENTI ED ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	72	46 , 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	0		
105307	SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DEGLI ORGANI PREPOSTI ALLA RICERCA DELLE PERSONE SCOMPARSE NEL TERRITORIO SICILIANO.	0	47 78, comma 3	
	CAPITOLO NON OPERATIVO A SEGUITO DELL'IMPUGNATIVA EFFETTUATA DAL COMMISSARIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DELLO STATUTO DELLA REGIONE			
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 01 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	-389		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 01 - PRESIDENZA DELLA REGIONE				
RUBRICA 04 - DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – PERSONALE	-7		
116016	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PP.AA. E PER IL VOLONTARIATO IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COMPRESSE QUELLE PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI ALLERTA E DI EMERGENZA.	-7	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	-350		
116508	SPESE DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI, NONCHE' PER UTENZE DIVERSE DA ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI.	-350	78, comma 3	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – PROTEZIONE CIVILE ED EVENTI CALAMITOSI	-495		
116523	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN SICILIA.	480	25, comma 1 78, comma 3	
117304	SOMME DA DESTINARE AI COMUNI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER FAR FRONTE AI DANNI DERIVANTI DALL'ERUZIONE DEL VULCANO ETNA	-557	78, comma 3	
117305	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI SFOLLATI COLPITI DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE NELLA PROVINCIA DI MESSINA DA EROGARE CON LE MODALITA' ED ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLE O.C.D.P.C. N. 117/2013, N. 71/2013 E N. 35/2013.	-418	78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 01 - RUBRICA 04 – TITOLO 01	-852		

*: V = Fondi vincolati



VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014[illegible]

***: V = Fondi vincolati**





TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 01 - PRESIDENZA DELLA REGIONE				
RUBRICA 05 - DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	5		
112507	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO AD ESPERTI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE CON LA DIREZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE.	5	25, comma 1 78, comma 3	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	7		
100328	SPESE PER PROMUOVERE E FINANZIARE INIZIATIVE PER L'ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E DI SVILUPPO, NONCHE' PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	3	25, comma 1 78, comma 3	
113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ).	4	25, comma 1 78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 01 - RUBRICA 05 – TITOLO 01	12		
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 01	-1.612		

*: V = Fondi vincolati



VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

AMMINISTRAZIONE 02 - ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
RUBRICA 01 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE					
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI					
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*	
340302	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	20			
	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'UFFICIO DI GABINETTO.	20	2, comma 1		
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 02 - RUBRICA 01 – TITOLO 01	20			





TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 02 - ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	-242		
242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.	-51	25, comma 1 78, comma 3	
242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE.	-56	25, comma 1 78, comma 3	
242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.	-42	25, comma 1 78, comma 3	
342534	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A.	-93	26, 78, comma 3	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – SERVIZI ALLE COOPERATIVE E LORO CONSORZI	620		
343701	CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI REVISIONE PERIODICA DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1991, N. 36 ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVISTICO.	547	25, comma 1 78, comma 3	
344121	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE COOPERATIVE, PROMOSSI ANCHE IN FORMA CONSORTILE, DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE.	73	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – COMMERCIO	3		
342525	FONDO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DI PRODOTTI SICILIANI.	3	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – ARTIGIANATO	29		
343308	CONTRIBUTO ANNUALE E DOTAZIONI FINANZIARIE PER PROGETTI SPECIALI AL CONSORZIO DELLE REGIONI D'ITALIA PER L'ARTIGIANATO DI QUALITA'.	30	25, comma 1 78, comma 3	
344113	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ARTIGIANE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, NONCHE' AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 51 DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 1986, N. 3 PER LA ORGANIZZAZIONE, NEL TERRITORIO REGIONALE, DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE SOVRACOMUNALE, SPECIALIZZ	-1	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 6 – PORTI ED OPERE PORTUALI	-18		
243302	SOMMA DESTINATA ALL'INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ENTE AUTONOMO PORTUALE DI MESSINA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DA SVOLGERE ANCHE PER IL SECONDO BACINO DI CARENAGGIO PER NAVI FINO A 20.000 TONNELLATE.	-18	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 7 – CONSORZI ASI	-598		
243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.	-539	25, comma 1 78, comma 3	
343315	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRSAP) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	-59	16, comma 3 78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 02 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	-206		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 02 - ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 6 - SPESE PER INVESTIMENTI			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 10 - PROMOZIONE INDUSTRIALE	-21		
642804	CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DELLE ANTICIPAZIONI RELATIVE AD OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI COMMERCIALI EFFETTUATE DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI, OPERANTI E CON SEDE LEGALE IN SICILIA, CON AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO O CON SOCIETA' FINANZIARI	-21	25, comma 1 78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 02 - RUBRICA 02 - TITOLO 02	-21		
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 02	-207		

*: V = Fondi vincolati





TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 03 - ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 – SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	3.146		
376506	SPESE DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI, NONCHE' PER UTENZE DIVERSE DA ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI.	1.744	2, comma 1	
376530	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI, LE BIBLIOTECHE, I CENTRI REGIONALI E I PARCHI CULTURALI.	1.058	4, comma 1, lett c)	
376545	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI REGIONALI INTERDISCIPLINARI E DEI MUSEI REGIONALI.	544	4, comma 1, lett c)	
376582	SPESE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO-MINIERA "COZZO DISI".	-200	78, comma 3	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – BENI BIBLIOGRAFICI, ARCHIVISTICI E MUSICALI	-189		
377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO.	-189	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – PROMOZIONE CULTURALE	601		
376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.	671	25, comma 1 78, comma 3	
377308	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LE ATTIVITA' DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA E LA CATALOGAZIONE LIBRARIA E DOCUMENTALE.	-35	78, comma 3	
377321	TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI OPERANTI IN SICILIA PER FAVORIRE IL RICORSO A CONCORSI DI IDEE O DI PROGETTAZIONE PER LE NUOVE EDIFICAZIONI ARCHITETTONICHE DI RILEVANTE INTERESSE SOCIALE E CULTURALE E PER IL RECUPERO DI QUELLE ESISTENTI.	-35	78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	437		
376576	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI OPERANTE IN SICILIA.	51	38 78, comma 3	
377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, IVI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA.	-14	25, comma 1 78, comma 3	
377735	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE GIUSEPPE WHITAKER PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, PER LA INTEGRAZIONE AL BILANCIO, NONCHE' PER L'UTILIZZAZIONE DEL PARCO, DELLA VILLA MALFITANO E DELL'ISOLA DI MOTHIA.	400	55	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 4 – MUSEI, GALLERIE, PINACOTECHE	9		
377335	CONTRIBUTO AL MUSEO REGIONALE DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI PALERMO.	9	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 7 – INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI ED ALTRI ORGANISMI	407		
377714	CONTRIBUTO ANNUO ALLA PONTIFICIA FACOLTA' TEOLOGICA DI SICILIA, CON SEDE IN PALERMO QUALE CONCORSO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA.	198	49	
	CAPITOLO NON OPERATIVO A SEGUITO DELL'IMPUGNATIVA EFFETTUATA DAL COMMISSARIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DELLO STATUTO DELLA REGIONE			
377747	CONTRIBUTO ANNUO ALLO STUDIO TEOLOGICO SAN PAOLO, CON SEDE IN CATANIA, QUALE CONCORSO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA.	142	50	
	CAPITOLO NON OPERATIVO A SEGUITO DELL'IMPUGNATIVA EFFETTUATA DAL COMMISSARIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DELLO STATUTO DELLA REGIONE			
377750	CONTRIBUTO ANNUO ALLO STUDIO TEOLOGICO S. TOMMASO CON SEDE IN MESSINA, QUALE CONCORSO ALL'ATTIVITA' ORDINARIA.	67	51	
	CAPITOLO NON OPERATIVO A SEGUITO DELL'IMPUGNATIVA EFFETTUATA DAL COMMISSARIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DELLO STATUTO DELLA REGIONE			
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 03 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	4.411		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 03 - ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA				
TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 6 - SPESE PER INVESTIMENTI			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	1.454		
776016	SPESE PER LA TUTELA, LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI MONUMENTALI, NATURALI, NATURALISTICI ED AMBIENTALI; SPESE PER ACCERTAMENTI TECNICI, SONDAGGI DELLE STRUTTURE, RILIEVI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE STORICA E TECNICA.	1.454	2, comma 1 4, comma 1, lett c)	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 03 - RUBRICA 02 – TITOLO 02	1.454		
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 03	5.865		

*: V = Fondi vincolati





TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – PERSONALE	-175		
212025	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2003, N. 4 E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 10, DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2004, N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	-140	78, comma 3	
212026	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E DI RISULTATO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2003, N. 4 E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 10, DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2004, N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	-14	78, comma 3	
212027	SPESE PER LA PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2003, N. 4 E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 10, DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2004, N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	-21	78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	8.959		
212526	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA.	3	25, comma 1 78, comma 3	
212533	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RESI IN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA' "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" S. C. p. A.	8.856	4, comma 1, lett c)	
212536	(NUOVA ISTITUZIONE) SPESE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E PER LE RELATIVE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ED INFORMATICHE. CODICI: 02-02-14 - 01-03-99	100	6, comma 3	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	454		
212527	SPESE CONNESSE AD INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE, COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON UFFICI DEMANIALI DELLO STATO .	454	4, comma 1, lett c)	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – LIQUIDAZIONE ENTI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE	10.372		
215724	SPESE PER LA LIQUIDAZIONE E LA RICAPITALIZZAZIONE DI ENTI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE. (COMPRENDE SPESE EX CAP. 215725)	1.905	40 4, comma 1, lett c)	
478102	CONTRIBUTO DI GESTIONE ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (A.S.T.) IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE ANNUE DEL BILANCIO PREVISIONALE (SPESE OBBLIGATORIE). (EX CAP. 48620)	8.467	4, comma 1, lett c)	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	-3.613		
213313	SPESE, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE, PER IL PERSONALE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	-9.946	78, comma 3	
213314	TRASFERIMENTO IN FAVORE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DALLA MESSA IN LIQUIDAZIONE NONCHE' PER LA RESIDUA GESTIONE IDRICA RIMASTA A CARICO DELL'ENTE STESSO.	2.420	4, comma 1, lett c)	
214107	SPESE, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE, PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE, DA TRASFERIRE ALLA RESAIS S.P.A. IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI	5.913	16, comma 1	



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
214108	SPESE, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE, PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE, DA TRASFERIRE ALLA RESAIS S.P.A. IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI	-2.000	78, comma 3	
	AGGREGATO ECONOMICO: 5 – ONERI COMUNI RELATIVI A SPESE DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – FONDI DI RISERVA	400		
215702	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	400	39	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – FONDI SPECIALI	220		
215704	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE CORRENTI. DI CUI: ACCANTONAMENTO 1001 -180 ACCANTONAMENTO 1002 +400	220	18 78, comma 2, lett f)	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – FONDI DA RIPARTIRE PER ONERI DEL PERSONALE	6.857		
212017	FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE ECONOMICA BIENNALE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, ESCLUSO QUELLO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. (EX CAP. 215705)	4.400	4, comma 1, lett c)	
212018	FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE ECONOMICA BIENNALE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. (EX CAP. 215707)	2.457	4, comma 1, lett c)	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 10 – ORGANI LEGISLATIVI, ESECUTIVI E DI GIUSTIZIA	0		
109301	MODIFICA DENOMINAZIONE SPESE PER L'ASSEMBLEA REGIONALE. (SPESE OBBLIGATORIE)	0	2, comma 2	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – ALTRI ONERI COMUNI	-82.771		
215727	FONDO DESTINATO A FRONTEGGIARE GLI EFFETTI FINANZIARI SUI SALDI DI BILANCIO CONSEGUENTI ALL'ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI CUI NON CORRISPONDONO CREDITI DA RISCOUTERE	232.000	3, comma 3 78, comma 3	
215734	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO ECONOMICO.	4.621	29 78, comma 3	
215736	FONDO CORRISPONDENTE ALLE RIDUZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RIEPILOGATE NELLA COLONNA "B" DELL'ALLEGATO 2 DELLA LEGGE DI STABILITA' PER L'ESERCIZIO 2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCORDO DI CUI AL COMMA 2 LETTERA B), DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE.	-319.392	4, comma 1, lett c) 78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 04 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	-59.297		

*: V = Fondi vincolati



STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

*: V = Fondi vincolati

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA				
RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 5 - ONERI COMUNI RELATIVI A SPESE DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 4 - RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTE E RELATIVI INTERESSI E PENALITA'	119.101		
219202	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE E RELATIVE ADDIZIONALI (SPESE OBBLIGATORIE)(EX CAP. 21801)	70.000	78, comma 3	
219205	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI E RELATIVE ADDIZIONALI (SPESE OBBLIGATORIE) (EX CAP. 22201)	62.093	78, comma 3	
219212	RIMBORSO DELLA QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DA DISPORSI A FAVORE DEI SOGGETTI ESENTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 11.	-698	78, comma 3	
219213	ACCANTONAMENTI TRIBUTARI QUALE CONCORSO DELLA REGIONE AL RAGGIUGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PREVISTI DAL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 28 DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 E DAL COMMA 3, DELL'ARTICOLO 16, DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.	-12.294	4, comma 1, lett e) 78, comma 2, lett d)	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 04 - RUBRICA 03 - TITOLO 01	119.101		

*: V = Fondi vincolati

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

*: V = Fondi vincolati

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 05 - ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – PERSONALE	-17		
242022	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2, ART. 47 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N.11.	-17	45 78, comma 3	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	-471		
242543	SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI IDRICI NONCHE' PER LA DIFFERENZA TRA IL COSTO DI PRODUZIONE DELL'ACQUA DISSALATA EROGATA DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI AFFIDATARI DI IMPIANTI DI DISSALAMENTO E LE TARIFFE DI UTENZA IDRICA DETERMINATE DAL COMPETENTE COMITATO PREZZI.	2.500	17 78, comma 3	
243308	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO.	29	30 78, comma 3	
243314	FONDO DI ROTAZIONE DESTINATO A FINANZIARE LA FASE DI AVVIO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL SOGGETTO PUBBLICO INDIVIDUATO DALLA COMPETENTE AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE O ALTRO ENTE PUBBLICO SUBENTRANTE.	-3.000	78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 05 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	-488		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 05 - ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI				
TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 6 - SPESE PER INVESTIMENTI			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – OPERE IDRAULICHE	-348		
642057	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI NEL SETTORE IDRICO.	-348	78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – ALTRI INVESTIMENTI	-348		
642058	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI NEL SETTORE DEI RIFIUTI.	-348	78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 05 - RUBRICA 02 – TITOLO 02	-696		
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 05	-1.184		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 06 - ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 - PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE	-6.168		
182519	SPESE PER LE COMUNITA' ALLOGGIO PER I RICOVERI DEI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI PSICHIATRICI, CON ESCLUSIONE DEI SOGGETTI RICOVERATI PRESSO IL CTA	2.611	12 78, comma 3	
182531	SPESE PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE E DI INFORMAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE.	12	4, comma 1, lett c)	
182532	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELLA RETE DI RELAZIONI PER GARANTIRE IDONEE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE.	12	4, comma 1, lett c)	
182533	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI LAVORO, INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI E CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.	5	4, comma 1, lett c)	
182534	SPESE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE E MODULI FORMATIVI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEGLI INTERVENTI SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE.	5	4, comma 1, lett c)	
183306	SUSSIDI STRAORDINARI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, ERETTE IN ENTI MORALI.	-2	25, comma 1 78, comma 3	
183337	RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.	2.336	12 78, comma 3	
183341	FONDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI.	-1.000	78, comma 3	
183342	FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA' DEI CITTADINI SICILIANI.	-1.000	78, comma 3	
183704	CONTRIBUTO ANNUO AL COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI, PER LE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI.	523	52	
183705	INTERVENTI IN MATERIA DI PUBBLICA BENEFICENZA ED ASSISTENZA.	-52	25, comma 1 78, comma 3	
183728	CONTRIBUTI A FAVORE DELLA FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS.	300	48	
	CAPITOLO NON OPERATIVO A SEGUITO DELL'IMPUGNATIVA EFFETTUATA DAL COMMISSARIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DELLO STATUTO DELLA REGIONE			
183740	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA VITA NASCENTE.	-49	25, comma 1 78, comma 3	
183741	CONTRIBUTI ALLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI.	-64	78, comma 3	
183742	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITA' EDUCATIVE	91	25, comma 1 78, comma 3	
183747	CONTRIBUTO ALLA ONLUS "MISSIONE DI SPERANZA E CARITA' " CON SEDE IN PALERMO.	-56	78, comma 3	
183754	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.	65	25, comma 1 78, comma 3	
183786	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA.	150	56 4, comma 1, lett c)	
183787	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE CASE DI ACCOGLIENZA.	35	4, comma 1, lett c)	
183797	CONTRIBUTI A FAVORE DEL BANCO DELLE OPERE DI CARITA'.	200	48	
	CAPITOLO NON OPERATIVO A SEGUITO DELL'IMPUGNATIVA EFFETTUATA DAL COMMISSARIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DELLO STATUTO DELLA REGIONE			



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 06 - ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
183799	SPESE PER LA CORRESPONSIONE, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE CON L'INPS, DI UN ASSEGNO DI SOSTEGNO AL REDDITO AI SOGGETTI SVANTAGGIATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE.	-2.790	78, comma 3	
183803	FONDO SICILIANO PER IL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA).	-7.500	78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI ED ALTRI ORGANISMI	852		
183307	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO.	380	25, comma 1 78, comma 3	
183701	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA.	290	31 78, comma 3	
183715	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE "HELEN KELLER" DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON SEDE A MESSINA.	182	32 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 5 – INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI ED ALTRI ORGANISMI	389		
183717	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE	27	25, comma 1 78, comma 3	
183718	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI, A CENTRI E AD ALTRE STRUTTURE ASSOCIATIVE AVENTI SEDE IN SICILIA PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CONNESSE ALL'ASSISTENZA, ALLA TUTELA, ALLA INFORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO SUBITO RICHIESTE O ATTI ESTORSIVI, NONCHE' DEI SOGGETTI CHE ABBIANO FATTO RICORSO A PRESTITI AD USURA E LE CUI ATTIVITA' ECONOMICHE O PROFESSIONALI VERSINO CONSEGUENTEMENTE IN STATO DI DIFFICOLTA'	101	25, comma 1 78, comma 3	
183720	SOMMA DA EROGARE PER LE FINALITA' DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N.20, PER LE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	8	25, comma 1 78, comma 3	
183721	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORFANI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	24	25, comma 1 78, comma 3	
183722	SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE, ANCHE IN SOPRANNUMERO, PRESSO GLI ENTI LOCALI, LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E GLI ENTI O GLI ISTITUTI VIGILATI DAGLI STESSI O DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA O DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' DEI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	62	25, comma 1 78, comma 3	
183723	INDENNIZZI "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE VITTIME DELLE AZIONI DELLA CRIMINALITA' COMMESSE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE O A DANNO DI RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE O NEI CONFRONTI DI ESERCENTI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE CHE ABBIANO SUBITO L'INTERUZIONE O LA COMPROMISSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE O AZIENDALE SVOLTA NEL TERRITORIO REGIONALE	17	25, comma 1 78, comma 3	
183724	CONTRIBUTO "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE RISULTINO PROPRIETARIE DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE, DI MEZZI DI TRASPORTO O DI LAVORO DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DI ATTENTATI ED AZIONI CRIMINOSE MESSE IN ATTO DALLA MAFIA E DALLA CRIMINALITA'	6	25, comma 1 78, comma 3	
183726	SOMMA DA VERSARE AL "FONDO REGIONALE PER LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO LA MAFIA".	36	25, comma 1 78, comma 3	
183727	PENSIONI STRAORDINARIE E ASSEGNI VITALIZI A FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. (SPESE OBBLIGATORIE).	7	25, comma 1 78, comma 3	
184101	CONTRIBUTO IN FAVORE DI IMPRENDITORI E SOGGETTI ESERCENTI UNA LIBERA ARTE O PROFESSIONE PER L'ACQUISTO E L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI DI RILEVAMENTO DI PRESENZE ESTRANEE E DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA	3	25, comma 1 78, comma 3	
184103	SPESE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI FISCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2008, N.15 IN FAVORE DEGLI IMPRENDITORI CHE DENUNCIANO RICHIESTE ESTORSIVE O RICHIESTE PROVENIENTI DALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, TENDENTI A MODIFICARE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA, CUI SIA SEGUITA UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO.	98	25, comma 1 78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 06 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	-4.927		

*: V = Fondi vincolati





TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 06 - ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO				
RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO, IMPIEGO, ORIENTAMENTO, SERVIZI ED ATTIVITA' FORMATIVE				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - BENI E SERVIZI	456		
312503	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL DIPARTIMENTO.	-70	78, comma 3	
312517	ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONTINGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520 E DELL'ART. 9 BIS, COMMA 14, ULTIMO PERIODO, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 1996, N. 510. (EX CAP. 33657)	526	25, comma 1 78, comma 3	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE	0		
312525	SPESA PER LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE DELL' EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE, COMPRESSE LE SPESE PER IL COMITATO DI REDAZIONE	0	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	32.790		
312541	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24. (EX CAP. 321702)	4	4, comma 1, lett c)	
312542	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N. 24. (EX CAP. 321704)	0	25, comma 1 78, comma 3	
313315	CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO SUGLI ONERI CONTRATTUALI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO DI CUI AGLI ARTICOLI 50, 61, 71 E 116 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2000 E DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2001 PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI CHE ABBIANO COMPIUTO PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO IL PERIODO DI APPRENDISTATO. (EX CAP. 321306)	-3	25, comma 1 78, comma 3	
313318	SPESE PER LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DESTINATARIO DEL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, IN SCADENZA NELL'ANNO 2013, NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI IN ATTO IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2001, N. 17.	12.008	4, comma 1, lett c)	
313319	FONDO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DESTINATO A COMPENSARE GLI SQUILIBRI FINANZIARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' 2014.	5.783	4, comma 1, lett c)	
313724	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI. (EX CAP. 321701)	-2	25, comma 1 78, comma 3	
314132	(NUOVA ISTITUZIONE) SPESE PER MISURE DIRETTE A FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DI CUI AL TITOLO V , CAPO II, DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N. 11. CODICI 06-02-01 - 10-05-00	15.000	21	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 - INTERVENTI DIVERSI	-55		
313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703)	-55	25, comma 1 78, comma 3	
TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 06 - RUBRICA 03 - TITOLO 01		33.191		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 06 - ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO				
RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO, IMPIEGO, ORIENTAMENTO, SERVIZI ED ATTIVITA' FORMATIVE				
TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 6 - SPESE PER INVESTIMENTI			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	4.935		
712402	SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DIRETTA DI CANTIERI DI SERVIZI IN FAVORE DI COMUNI DELLA SICILIA DESTINATARI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 GIUGNO 1998, N.237.	4.935	56 4, comma 1, lett c)	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 06 - RUBRICA 03 - TITOLO 02	4.935		
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 06	32.454		

*: V = Fondi vincolati





TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 07 - ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – PERSONALE	15.465		
104004	SPECIALE INDENNITA' DI PRESENZA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI CUI ALL'ART.16, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N.10 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IN SERVIZIO PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE, GLI UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E GLI UFFICI SPECIALI ALLE DIPENDENZE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE, CON SEDE A PALAZZO D'ORLEANS, COSTITUITI EX ART. 4, COMMA 7, L.R. N. 10/2000.	181	4, comma 1, lett c)	
108026	SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CON INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI.	-140	78, comma 3	
108109	ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO CON CONTRATTO DI DIRITTO ESTERO PRESSO L'UFFICIO DI BRUXELLES (SPESE OBBLIGATORIE).	125	25, comma 1 78, comma 3	
108124	SPESE PER IL TRATTAMENTO OMNICOMPRESIVO DEL PERSONALE ESTERNO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALERUXELLES CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE.	45	25, comma 1 78, comma 3	
120005	SPECIALE INDENNITA' DI PRESENZA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI CUI ALL'ART.16, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N.10, IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE.	13	4, comma 1, lett c)	
124010	SPECIALE INDENNITA' DI PRESENZA DI CUI ALL'ART.16, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10, IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA.	18	4, comma 1, lett c)	
212008	SPECIALE INDENNITA' DI PRESENZA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI CUI ALL'ART.16, COMMA 7 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO.	524	6, comma 4 4, comma 1, lett c)	
212015	SPESE PER LA PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO I DIPARTIMENTI REGIONALI, GLI UFFICI SPECIALI E GLI UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, DESTINATA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (F.A.M.P.).	14.666	4, comma 1, lett c)	
216012	SPECIALE INDENNITA' DI PRESENZA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI CUI ALL'ART.16, COMMA 7 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N.10, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO.	33	4, comma 1, lett c)	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	8.500		
108559	UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	8.500	2, comma 1	
	AGGREGATO ECONOMICO: 2 - SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E ALTRI TRATTAMENTI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – INDENNITA'	13.945		
108009	INDENNITA' DI BUONUSCITA DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA (SPESE OBBLIGATORIE)	10.887	4, comma 1, lett c)	
108167	SOMME PER ANTICIPAZIONI IN CONTO BUONUSCITA DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA.	3.058	4, comma 1, lett c)	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	-500		
111705	FONDO PER LE STABILIZZAZIONI ED IL RICAMBIO GENERAZIONALE E PROFESSIONALE.	-500	78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 07 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	37.410		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 07 - ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA				
RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – FINANZA LOCALE	39.838		
191301	COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) IN FAVORE DEI COMUNI.	24.381	4, comma 1, lett c) 78, comma 2. lett g)	
191302	CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DELLE PROVINCE.	12.174	58 4, comma 1, lett c)	
191311	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LIPARI PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 10 DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2010.	-479	78, comma 3	
191312	CONTRIBUTO AI COMUNI DICHIARATI IN DISSESTO FINANZIARIO	302	4, comma 1, lett c)	
191313	CONTRIBUTO AI COMUNI CHE ATTIVANO PROCEDURE DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	1.210	4, comma 1, lett c)	
191314	CONTRIBUTI AL COMUNE DI LAMPEDUSA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZE UMANITARIE CONNESSE ALLO SBARCO DI MIGRANTI.	2.250	42 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 5 – LOTTA ALLA MAFIA ED ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	20		
191309	CONTRIBUTO DA DESTINARE AI CONSORZI DEI COMUNI CHE SI OCCUPANO ESCLUSIVAMENTE DELLA GESTIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO.	20	34 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	54.695		
191310	FONDO STRAORDINARIO PER COMPENSARE GLI SQUILIBRI FINANZIARI DELLE AUTONOMIE LOCALI DERIVANTI DALL'ABROGAZIONE DELLE NORME RECANTI MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI SOCILMENTE UTILI.	54.695	4, comma 1, lett c)	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 07 - RUBRICA 03 – TITOLO 01	94.553		

*: V = Fondi vincolati

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

AMMINISTRAZIONE 07 - ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA				
RUBRICA		03 - DIPARTIMENTO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI		
TITOLO		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
CAPITOLI	D E N O M I N A Z I O N E	V A R I A Z I O N I 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 6 - SPESE PER INVESTIMENTI			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – FINANZA LOCALE	55.000		
590402	FONDO PER INVESTIMENTI DEI COMUNI	55.000	78, commi 4-5	

***: V = Fondi vincolati**

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 07 - ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA				
RUBRICA 04 - UFFICI SPECIALI				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – UFFICIO PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E L'ATTIVITÀ INFORMATICA DELLA REGIONE E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI REGIONALI	4.838		
212514	SPESE PER LA GESTIONE ED IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI E SPESE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA REGIONE E PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 56 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1999, N. 10 .	4.838	4, comma 1, lett c)	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 07 - RUBRICA 04 – TITOLO 01	4.838		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 07 - ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA				
RUBRICA 04 - UFFICI SPECIALI				
TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 6 - SPESE PER INVESTIMENTI			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – UFFICIO PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E L'ATTIVITÀ INFORMATICA DELLA REGIONE E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI REGIONALI	2.630		
612002	SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ED AL COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA REGIONE; ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO CONNESSE AI SISTEMI INFORMATIVI MEDESIMI.	2.630	4, comma 1, lett c)	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 07 - RUBRICA 04 – TITOLO 02	2.630		
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 07	194.431		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 08 - ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - BENI E SERVIZI	1.683		
272515	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, PER LA PULIZIA E PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA - SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE.	1.383	2, comma 1	
272531	(NUOVA ISTITUZIONE) SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL "PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI" E PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. CODICI: 02-02-14 - 04-05-01	300	57	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 6 - INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO	-8		
478113	SPESE PER IL RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE GRATUITA PER MOTIVI DI SERVIZIO.	-8	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 7 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	242		
478105	SPESE PER IL RIMBORSO ALL'A.S.T. DEL COSTO DELLE CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE RILASCIATE AGLI ANZIANI AVENTI DIRITTO	242	4, comma 1, lett c)	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 08 - RUBRICA 02 - TITOLO 01	1.917		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 08 - ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI				
TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 6 - SPESE PER INVESTIMENTI			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 - EDILIZIA	-2.463		
672004	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO O RIPARAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI COSTRUITI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE.	-63	25, comma 1 78, comma 3	
672461	FONDO PER L'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DESTINATO AD INCREMENTARE L'OFFERTA ABITATIVA A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI SVANTAGGIATI.	-2.400	78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - EVENTI CALAMITOSI	532		
672013	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. NONCHE' PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI SITUATI IN ZONE FRANOSE.	532	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 - OPERE MARITTIME E FLUVIALI	535		
672008	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE.	535	25, comma 1 78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 08 - RUBRICA 02 - TITOLO 02	-1.396		

*: V = Fondi vincolati



STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

***: V = Fondi vincolati**



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 09 - ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PREFESSIONALE				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	-8		
372512	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	64	2, comma 1	
372513	SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA; ACQUISTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, SEGNALETICA DI SICUREZZA, ADEGUAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO; ALTRE SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (SPESE OBBLIGATORIE).	-64	2, comma 1	
372514	SPESE PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELLO STATO DI CUI LA REGIONE SI AVVALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 14.5.1985, N. 246	-7	78, comma 3	
372515	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI REGIONALI PARITARI.	-1	78, comma 3	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE	11.007		
372520	SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA A LIVELLO REGIONALE E LOCALE	-1	78, comma 3	
373314	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE, LICEI CLASSICI, SCIENTIFICI, ISTITUTI MAGISTRALI, ISTITUTI TECNICI, ISTITUTI PROFESSIONALI, ISTITUTI D'ARTE E LICEI ARTISTICI STATALI.	9.798	4, comma 1, lett c)	
373702	CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE DALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE.	1.210	4, comma 1, lett c)	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – FORMAZIONE DEL PERSONALE, SPERIMENTAZIONE ED ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE	3.629		
372522	SPESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ISTRUZIONE RICORRENTE ED ALLA SPERIMENTAZIONE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.	3.629	4, comma 1, lett c)	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – INTERVENTI PER I DISABILI	225		
372528	ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI DI SICILIA CON SEDE IN PALERMO.	25	25, comma 1 78, comma 3	
372543	ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO REGIONALE PER AUDIOFONOLESI CON SEDE IN MARSALA.	-1	25, comma 1 78, comma 3	
373304	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE> DI PALERMO	-241	25, comma 1 78, comma 3	
373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA	134	25, comma 1 78, comma 3	
373711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE.	308	33 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 4 – ASSISTENZA SCOLASTICA	779		
373348	SPESE PER LA REDAZIONE E STAMPA DI MANUALI DI TESTO DA DESTINARE AGLI STUDENTI SICILIANI E ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE, COMPRESSE QUELLE SCOLASTICHE.	-100	78, comma 3	
373704	POSTI GRATUITI PER CONVITTORI E SEMICONVITTORI NEGLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE STATALE E RIBORSO SPESE DI CORREDO.	-47	78, comma 3	
373719	CONTRIBUTO ANNUO PER L' EROGAZIONE DEL BUONO SCUOLA DESTINATO A CONCORRERE ALLE SPESE DI FREQUENZA, TASSE E CONTRIBUTI DISPOSTI DALLE SCUOLE DELLA INFANZIA, DI BASE E SECONDARIE, STATALI E PARITARIE.	926	25, comma 1 78, comma 3	



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 09 - ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PREFESSIONALE				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 5 – UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	4.279		
373307	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA', DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI, DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI, GEOFISICI, EVULCANOLOGICI E PER L'ACQUISTO, IL RINNOVO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE IVI COMPRESSE LE DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI ISTITUTI E DELLE BIBLIOTECHE DI FACOLTA' E PER IL LORO FUNZIONAMENTO	-844	35 78, comma 3	
373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI.	2.574	25, comma 1 78, comma 3	
373313	ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' PER SPESE INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA E PER I RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CHE SOVRINTENDONO ALLE ATTIVITA' MEDESIME.	-79	36 78, comma 3	
373315	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI.	45	25, comma 1 78, comma 3	
373324	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA.	774	25, comma 1 78, comma 3	
373335	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO DISTACCATO DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO.	-128	78, comma 3	
373347	CONTRIBUTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA SICILIA (ERSU) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	-155	16, comma 4 78, comma 3	
373718	CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICILIANA DI RIFERIMENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED OPERANTI NEI COMUNI, CHE NON SIANO SEDI DI ATENEI UNIVERSITARI, DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI STACCATE DI CORSI DI LAUREA E/O CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CHE NON FRUISCONO DI APPOSITI FINANZIAMENTI STATALI.	2.092	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 6 – FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	1.210		
318110	FONDO DI GARANZIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ISCRITTO ALL'ALBO PREVISTO DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1976, N.24 GIA' POSTO IN MOBILITA' E QUELLO RISULTANTE IN ESUBERO RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA FINALIZZATO AD UNA POLITICA DI SOSTEGNO AL REDDITO.	1.210	4, comma 1, lett c)	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 7 – INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI ED ALTRI ORGANISMI	-187		
317708	FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18, DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24.	-184	25, comma 1 78, comma 3	
373730	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E DI FORMAZIONE ALFAMEDIALE DEI DOCENTI E PER LE SCUOLE ADERENTI ALLA RETE SCUOLE ALFAMEDIALI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	-3	78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 09 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	20.934		
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 09	20.934		

*: V = Fondi vincolati





TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 10 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - BENI E SERVIZI	0		
142533	SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA (AGEA) PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO VITIVINICOLO.	0	25, comma 1 78, comma 3	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - PRODUZIONE ANIMALE, ZOOTECCIA E CACCIA	409		
142522	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLE RIPARTIZIONI FAUNISTICO - VENATORIE. (EX CAP. 16261)	-3	25, comma 1 78, comma 3	
142523	SPESE PER LA STAMPA ANNUALE ED IL RILASCIO, TRAMITE I COMUNI, DEL TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO. (EX CAP. 16265)	-4	25, comma 1 78, comma 3	
143311	SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA VENATORIA ISTITUITI DALLE PROVINCE REGIONALI E DAI COMUNI.	115	4, comma 1, lett c)	
143703	INDENNIZZI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI PER IL DANNO, NON ALTRIMENTI RISARCIBILE, ARRECATO DALLA FAUNA SELVATICA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, AL PATRIMONIO ZOOTECCIA ED ALLE OPERE APPRONTATE SU TERRENI COLTIVATI O DESTINATI AL PASCOLO, NONCHE' SU QUELLI VINCOLATI.	3	25, comma 1 78, comma 3	
144111	CONTRIBUTO ANNUO ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DEGLI ALLEVATORI DELLA SICILIA PER REALIZZARE IL MIGLIORAMENTO DELLA ZOOTECCIA, NONCHE' PER LE FINALITA' PREVISTE DALL'ART. 4, COMMA 2, LETTERE B) E D) DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752 E PER LA PREVENZIONE	786	27 78, comma 3	
144121	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE ZOOTECCIA PER LA PREVENZIONE DELLA BLUE TONGUE.	-488	78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 4 - RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE	-453		
143308	CONTRIBUTI AI COMUNI PER PER LE SPESE DI COSTITUZIONE E DI GESTIONE DELL'ENOTECA REGIONALE DI SICILIA, DELLE RETI DI ENOTECHE LOCALI E DELLE STRATE DEL VINO RICONOSCIUTE	-453	78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 5 - RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE	91		
143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707)	91	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 - INTERVENTI DIVERSI	100		
143320	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLA REGIONE SICILIANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - A.R.S.E.A -	100	2, comma 1	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 10 - RUBRICA 02 - TITOLO 01	147		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 10 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA				
RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – BONIFICA	17.550		
147303	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA.	9.900	25, comma 1 78, comma 3	
147305	SPESA PER LE FINALITA' PREVISTE DALL'ART.31 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1999, N.10	2.650	24	
147320	SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI.	5.000	14	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – VALORIZZAZIONE E TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI	2.023		
146523	FONDO PER POTENZIARE LE ATTIVITA' DI CONTROLLO DIRETTA ALLA SALVAGUARDIA DEI PRODOTTI AGRICOLI.	-64	78, comma 3	
147302	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO PER IL CONSEGUIMENTO DEI SUOI SCOPI ISTITUZIONALI FINALIZZATI AD ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE, ALLA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE E ALLA PUBBLICITA' NEI MERCATI NAZIONALI, COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI DEI VINI SICILIANI PRODOTTI, IMBOTTIGLIATI E COMMERCIALIZZATI DA AZIENDE O LORO CONSORZI AVENTI SEDE IN SICILIA, NONCHE' DELL'UVA DA TAVOLA ITALIA DI CANICATTI E DEI PRODOTTI DELLA RELATIVA TRASFORMAZIONE.	17	25, comma 1 78, comma 3	
147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE.	1.851	25, comma 1 78, comma 3	
147325	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEL VINO E DELL'OLIO PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	-11	16, comma 2 78, comma 3	
148102	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI CONSORZI AGRARI FUNZIONANTI IN REGIME ORDINARIO E SPECIFICAMENTE PER IL CONSORZIO AGRARIO DI PALERMO PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 29 DEL REG. CE N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO DEL 20 SETTEMBRE 2005 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEARS).	230	28 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	-352		
146515	INDENNITA' AI COMMISSARI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (EX CAP. 14235)	15	25, comma 1 78, comma 3	
146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602)	-23	25, comma 1 78, comma 3	
146520	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO AGROMETEREOLOGICO SICILIANO (S.I.A.S.), COMPRESSE QUELLE PER LA SUA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE SCIENTIFICA (EX CAP. 14242)	-44	25, comma 1 78, comma 3	
146521	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE IN CONFORMITA' DI PROGRAMMI ANNUALI, DALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AVENTI SEDE PRESSO LE UNIVERSITA' ADERENTI ALLA UNITA' POLIVALENTE DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA APPLICATA E DALLE SEZIONI OPERATIVE PER L'ASSISTENZA TECNICA E LE ATTIVITA' PROMOZIONALI.	22	25, comma 1 78, comma 3	
147315	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA.	522	25, comma 1 78, comma 3	
147326	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A) PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.	-683	15 78, comma 3	
147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702).	-117	25, comma 1 78, comma 3	
147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESSE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO.(COMPRENDE EX CAPITULO 147703)	-44	25, comma 1 78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 10 - RUBRICA 03 – TITOLO 01	19.221		

*: V = Fondi vincolati

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

***: V = Fondi vincolati**

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 10 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA				
RUBRICA 04 - DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI PER LA PESCA				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – DISCIPLINA E VIGILANZA SULLE ATTIVITA'	-29		
346514	SPESE PER LA DISCIPLINA E LA VIGILANZA DELLA PESCA ANCHE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ENTI ED I CORPI AI QUALI E' AFFIDATA LA VIGILANZA SULLA PESCA.	-29	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	-166		
348102	SPESE PER LE FINALITA' DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 1999, N.24. (EX CAP. 35666)	12	4, comma 1, lett c)	
348108	CONTRIBUTO ANNUALE AGLI OPERATORI DEL SETTORE DELLA PESCA DELLE ISOLE MINORI PER FAVORIRE L'ALLINEAMENTO DEL PREZZO DEL GASOLIO RISPETTO A QUELLO PRATICATO NELL'ISOLA MADRE.	-3	25, comma 1 78, comma 3	
348111	CONTRIBUTO ANNUO ALL'OSSERVATORIO DELLA PESCA DEL MEDITERRANEO PER LE FINALITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2008, N.16	-175	78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 10 - RUBRICA 04 – TITOLO 01	-195		

*: V = Fondi vincolati





TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 10 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA				
RUBRICA 05 - DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA REGIONALE E FORESTE DEMANIALI				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	8		
155309	SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE VIVAI NONCHE' SPESE DI IMPIANTO, COLTURA ED AFFITTO DEI VIVAI FORESTALI COMPRESA LA SPERIMENTAZIONE E L'ACCLIMATAZIONE DELLE PIANTE.	8	25, comma 1 78, comma 3	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BOSCHI, PARCHI E RISERVE	-8.444		
156604	SPESE PER LAVORI COLTURALI E DI MANUTENZIONE DEI BOSCHI DEMANIALI E IN QUELLI A QUALSIASI TITOLO NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA, COMPRESI GLI INTERVENTI SELVICOLTURALI DI POTATURA, RIPULITURA E DIRADAMENTI, DI PICCOLE OPERE DI BONIFICA CONNESSE NONCHE'	6.704	13, comma 1 78, comma 3	
156605	SPESE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA ANTINCENDI, COMPRESA LA MANUTENZIONE DEI VIALI DI SICUREZZA.	-15.148	78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	99		
155310	SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI OPIFICI	0	25, comma 1 78, comma 3	
155311	MANUTENZIONE DI IMMOBILI, PISTE CARRABILI, RECINZIONI, SORGIVE, SERBATOI ED IMPIANTI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE RELATIVE ALL'APPROVIGIONAMENTO IDRICO.	0	25, comma 1 78, comma 3	
155313	SPESE DI ESERCIZIO DI AZIENDE PILOTA E DIMOSTRATIVE A CARATTERE SILVO-PASTORALE ZOOTECNICO, FAUNISTICO ED AGRO-TURISTICO.	99	25, comma 1 78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 10 - RUBRICA 05 – TITOLO 01	-8.337		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 10 - ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA				
RUBRICA 05 - DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA REGIONALE E FORESTE DEMANIALI				
TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 6 - SPESE PER INVESTIMENTI			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 - RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED ECONOMIA MONTANA	25.000		
554201	RICOSTITUZIONE DI BOSCHI DEMANIALI O A QUALSIASI TITOLO NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA, DETERIORATI E DISTRUTTI DA INCENDI, RIMBOSCHIMENTO, CONIFERAMENTO E LATIFOGLIAMENTO, NONCHE' PICCOLE OPERE DI BONIFICA CONNESSE; RISARCIMENTI, CURE COLTURALI E RECINZIONI IVI COMPRESO IL MIGLIORAMENTO DI BOSCHI E DI ARBORETI DA SEME.	25.000	13, comma 2	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 10 - RUBRICA 05 - TITOLO 01	25.000		
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 10	38.218		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B**VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

AMMINISTRAZIONE 11 - ASSESSORATO REGIONALE SALUTE				
RUBRICA 01 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	D E N O M I N A Z I O N E	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
410302	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	25		
	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'UFFICIO DI GABINETTO	25	2, comma 1	
TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 11 - RUBRICA 01 – TITOLO 01		25		

***: V = Fondi vincolati**

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 11 - ASSESSORATO REGIONALE SALUTE				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – PERSONALE	-546		
412016	RIMBORSO ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE PER IL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 10, DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2004, N. 15	-546	37 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – BENI E SERVIZI	2.743		
412539	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RESI IN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA' " SERVIZI AUSILIARI SICILIA " S.C.p.A.	2.743	4, comma 1, lett c)	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – FONDO SANITARIO REGIONALE	-21.334		
413302	QUOTA INTEGRATIVA A CARICO DELLA REGIONE DELL'ASSEGNAZIONE DI PARTE CORRENTE DEL FONDO SANITARIO REGIONALE	3.666	78, comma 1 78, comma 2 lett a)	
413363	QUOTA A CARICO DELLA REGIONE DELLE SPESE PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE INDICATI DAL PIANO SANITARIO NAZIONALE	-25.000	78, comma 2 lett b)	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA	-42.328		
413333	RIPIANO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE	-42.328	78, comma 1 78, comma 2 lett e)	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE	-967		
413702	SUSSIDIO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI AMMALATI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN. (EX CAP. 42463)	32	25, comma 1 78, comma 3	
413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42472)	-998	25, comma 1 78, comma 3	
413707	INDENNITA' CHILOMETRICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42473)	-1	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 99 – INTERVENTI DIVERSI	69		
413315	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' DI RESIDENZA IN FAVORE DEI TITOLARI DI FARMACIE RURALI PRIVATE E SUSSIDIATE AVENTI SEDE NELLE ISOLE MINORI (EX CAP. 42484)	69	4, comma 1, lett c)	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 11 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	-62.363		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 11 - ASSESSORATO REGIONALE SALUTE				
RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 4 - FORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE	3.831		
417316	CONTRIBUTO ANNUO ALLE UNIVERSITA' DI PALERMO, CATANIA E MESSINA PER L'ISTITUZIONE DI ULTERIORI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. (EX CAP. 41730)	3.831	25, comma 1 78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 11 - RUBRICA 03 - TITOLO 01	3.831		
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 11	-58.507		

*: V = Fondi vincolati





TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 12 - ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – DEMANIO MARITTIMO	114		
442539	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE ANCHE MEDIANTE ACCORDI ED INTESE CON IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.	114	4, comma 1, lett c)	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 – DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	1.296		
443308	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE A.R.P.A.	1.296	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 – PARCHI E RISERVE	4.249		
442525	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI.	77	25, comma 1 78, comma 3	
443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.	967	25, comma 1 78, comma 3	
443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	40	25, comma 1 78, comma 3	
443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	3.165	25, comma 1 78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 12 - RUBRICA 02 – TITOLO 01	5.659		

*: V = Fondi vincolati





TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 12 - ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE				
RUBRICA 04 - COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - BENI E SERVIZI	31		
150007	SPESE PER LA FORNITURA E LA RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO PER FURTO ED INCENDIO, DI UNIFORMI, CORREDI ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE IN UNIFORME DEI RUOLI DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE, NONCHE' DI EQUIPAGGIAMENTO DI TUTTO IL PERSONALE DEL CORPO STESSO PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.	50	2, comma 1	
150520	SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE E SPESE FUNERARIE NEI CASI DI DECESSO IN SERVIZIO NONCHE' PER ACCERTAMENTI SANITARI CONCERNENTI IL PERSONALE DEI CONTINGENTI DISTRETTUALI ANTINCENDIO . (EX CAP. 14212)	5	2, comma 1	
150526	SPESE PER I CORSI DI ALLIEVI GUARDIE E ALLIEVI SOTTUFFICIALI FORESTALI NONCHE' PER I CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI AGGIORNAMENTO DEL CORPO FORESTALE MEDESIMO (EX CAP. 14210)	-2	25, comma 1 78, comma 3	
150527	SPESE PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI, DELLE ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED AUTOMEZZI OCCORRENTI AL CORPO FORESTALE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI SUOI REPARTI IPPOMONTATI E DELLE ALTRE STRU	-22	25, comma 1 78, comma 3	
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - SERVIZI ANTINCENDIO	2.500		
150514	SPESE PER LA PREVENZIONE E GLI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI INCENDI BOSCHIVI, NONCHE' PER INTERVENTI DI TIPO CONSERVATIVO (PARTE EX CAP. 56756).	2.500	2, comma 1	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 12 - RUBRICA 04 - TITOLO 01	2.531		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 12 - ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE				
RUBRICA 04 - COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA				
TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 6 - SPESE PER INVESTIMENTI			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 - FORESTE ED ECONOMIA MONTANA	-30		
550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991	-30	25, comma 1 78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 12 - RUBRICA 04 - TITOLO 02	-30		
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 12	8.160		

*: V = Fondi vincolati



TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 13 - ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE			
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 - PROMOZIONE TURISTICA	2.307		
472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	2.329	25, comma 1 78, comma 3	
472521	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO FINALIZZATI ALL'ISCRIZIONE AGLI ALBI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO, DI GUIDA AMBIENTALE - ESCURSIONISTICA E DI GUIDA SUBACQUEA.	30	20 78, comma 3	
473308	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "FIUMARA D'ARTE" PER INIZIATIVE PROMOZIONALI, CULTURALI E DI VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO TURISTICO, PER LA CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E FRUIZIONE DELLE OPERE D'ARTE ESISTENTI, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE D'ARTE, NONCHE' PER IL MUSEO ATELIER SUL MARE SITO NEL COMUNE DI TUSA.	-52	78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	293		
473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TAORMINA ARTE", NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO TAORMINA ARTE. (EX CAP. 47719)	212	25, comma 1 78, comma 3	
473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)	81	25, comma 1 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 3 - SPORT	-1.711		
472515	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE PROFESSIONISTICO OVVERO A CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO DELLA MASSIMA SERIE, PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DI PRODUZIONI TIPICHE SICILIANE E DI LOCALITA' DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO, ARTISTICO E MONUMENTALE.	24	25, comma 1 78, comma 3	
473309	CONTRIBUTO AL COMITATO REGIONALE DEL CONI SICILIA PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DI INTERESSE REGIONALE.	72	56 4, comma 1, lett c)	
473709	FONDO SPECIALE DESTINATO AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ISOLANE.	-1.151	43 78, comma 3	
473710	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE, SEMI-PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE PARTECIPANTI A CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE << A >> E DI SERIE << B >> .	-378	44, comma 2 78, comma 3	
473711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ENTE AUTODROMO DI PERGUSA PER CONSENTIRE LE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE E PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI.	-278	78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 5 - TEATRI ED EAOSS	-4.455		
376569	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON ORGANISMI DI DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI CHE COLLEGHINO LA LORO ATTIVITA' CON I CIRCUITI NAZIONALI PRINCIPALI, TRA I QUALI L'ENTE TEATRO ITALIANO (ETI) E L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (INDA).	16	25, comma 1 78, comma 3	
376570	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLE PRIME TRE FASCE DEL PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2007, N.25.	-22	25, comma 1 78, comma 3	
376571	SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ORGANISMI PROFESSIONALI DEL TEATRO SICILIANO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AMATORIALI GESTITE DA ORGANISMI SICILIANI E PER QUELLE GESTITE DALLE SCUOLE E DALLE UNIVERSITA', NONCHE' PER LE ATTIVITA' TEATRALI GESTITE	-45	25, comma 1 78, comma 3	
377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	-325	25, comma 1 78, comma 3	





TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 13 - ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	-1.334	25, comma 1 78, comma 3	
377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	-972	25, comma 1 78, comma 3	
377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	-347	25, comma 1 78, comma 3	
377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	-60	25, comma 1 78, comma 3	
377749	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELL'ACCADEMIA DI ARTE DEL DRAMMA ANTICO.	1	25, comma 1 78, comma 3	
378110	CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE TEATRALI PRIVATE CHE SI DISTINGUONO PER LA QUALITA' DELLE ATTIVITA' E PER IL VALORE ARTISTICO DELLE PRODUZIONI, NONCHE' PER LA DIMENSIONE GIA' ACQUISITA A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.	-53	25, comma 1 78, comma 3	
378111	CONTRIBUTI AD ORGANISMI PRIVATI, COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVISTICA E CONSORZI TEATRALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CIRCUITAZIONE DI SPETTACOLI, DI FORMAZIONE E PROMOZIONE DEL PUBBLICO.	30	25, comma 1 78, comma 3	
378112	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI SICILIANI PER LE ATTIVITA' SVOLTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE ED IN PARTICOLARE ALL'ESTERO.	-53	25, comma 1 78, comma 3	
378113	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI SICILIANI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI RASSEGNE E FESTIVAL DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	-41	25, comma 1 78, comma 3	
378114	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI TEATRALI PRIVATI, A COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVA E LORO CONSORZI, PER L'AGGIORNAMENTO E L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, STRUMENTI ED ARREDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEATRALI.	-53	25, comma 1 78, comma 3	
378115	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI, DI COMPAGNIE TEATRALI CON GESTIONE COOPERATIVA E LORO CONSORZI, PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE DESTINATE AI GIOVANI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA.	-41	25, comma 1 78, comma 3	
378116	CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI CHE, SVOLGONO ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E DIFFUSIONE DEL TEATRO DELL'OPERA DEI PUPPI.	-6	25, comma 1 78, comma 3	
378117	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE GESTISCONO SALE DESTINATE ALLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PER I COSTI DI GESTIONE DELLA SALA.	-53	25, comma 1 78, comma 3	
378118	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2007, N.25, AD ECCEZIONE DI QUELLI PREVISTI DAL COMMA 5 DEL MEDESIMO ARTICOLO.	209	41, comma 1 78, comma 3	
473310	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DI TEATRI COMUNALI NON TITOLARI DI ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI, NONCHE', PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI START-UP.	-400	78, comma 3	
473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)	-258	25, comma 1 78, comma 3	
473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008)	-398	25, comma 1 78, comma 3	
473737	FONDO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FO.RE.S.).	-250	78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 7 - ATTIVITA' MUSICALI	61		
377723	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI BANDISTICHE IVI COMPRESSE QUELLE COSTITUITE IN COOPERATIVA, ED A COMPLESSI BANDISTICI CHE, ANCHE MEDIANTE CONVENZIONE CON I COMUNI, SVOLGONO ATTIVITA' CONCERTISTICA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	-23	54 78, comma 3	





TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

AMMINISTRAZIONE 13 - ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO				
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO				
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI				
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014 (migliaia di euro)	L.V. 0/2014 ART.	*
377762	CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE THE BRASS GROUP" PER LA GESTIONE ORDINARIA.	172	41, comma 2 78, comma 3	
473733	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CONCERTISTICHE DI INTERESSE REGIONALE, PROVINCIALE E LOCALE.	-88	53 78, comma 3	
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 8 - CINEMA E AUDIOVISIVO	-121		
376542	SPESE PER LA SALVAGUARDIA E LA DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO AUDIOVISIVO CUSTODITO NELL'ARCHIVIO DELLA SEDE REGIONALE SICILIANA DELLA RAI.	-8	25, comma 1 78, comma 3	
378107	FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO DA DESTINARE ALLE SOCIETA' DI PRODUZIONE.	-103	25, comma 1 78, comma 3	
378109	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CINEMA DOCUMENTARIO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA, SEDE DISTACCATA DI PALERMO, NONCHE' PER FAVORIRE LE STRATEGIE DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI SUOI DIPLOMATI.	-10	25, comma 1 78, comma 3	
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 13 - RUBRICA 02 - TITOLO 01	-3.626		
	TOTALE VARIAZIONI - AMMINISTRAZIONE 13	-3.626		
	TOTALE VARIAZIONI SPESA	1.035.764		

*: V = Fondi vincolati

Visto: CROSETTA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 2:

L'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica." così dispone:

«Fondo di riserva per le spese obbligatorie – (In vigore dall'1 gennaio 2010) – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.».

Nota all'art. 3, comma 2, art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e art. 78, comma 6:

L'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dai commi e dalle lettere degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

«Accantonamenti tributari. – 1. Per effetto dell'ulteriore onere previsto dal comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione per gli esercizi finanziari 2014-2016 è complessivamente determinato in 1.142.162 migliaia di euro per il 2014 e in 1.112.383 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

2. A fronte dei corrispondenti accantonamenti delle spettanze tributarie ai sensi del comma 1, si provvede:

a) quanto a 508.300 migliaia di euro mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi del decreto legge 8 apr-

le 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

b) quanto a 80.608 migliaia di euro per l'anno 2014 e 400.000 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016 quale effetto del minore concorso al risanamento della finanza pubblica per il triennio 2014-2016 da conseguire mediante la stipula entro il 30 giugno 2014, dell'accordo ai sensi del comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome;

b.bis) quanto a 553.254 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo di parte delle somme dovute dallo Stato derivanti dalla restituzione delle riserve erariali di spettanza regionale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 24 ottobre 2012.

c) per la residua quota pari a 712.383 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si fa fronte con le risorse del bilancio regionale, rideterminando secondo tali importi le corrispondenti quantificazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, la corrispondente somma è assicurata mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa riepilogate nella colonna "A" dell'allegato 2, per gli importi indicati nella colonna "B" del medesimo allegato.

4. Le riduzioni di spesa di cui al comma 3 sono ripristinate integralmente ovvero in misura percentuale corrispondente al rapporto tra l'importo effettivo del minore concorso al risanamento conseguente alla stipula dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2 e la relativa previsione.

5. Qualora in sede di definizione dell'accordo di cui alla lettera b) del comma 2, sia concordato un minore concorso al risanamento, per importi superiori alla previsione del suddetta lettera b) del comma 2, i corrispondenti minori oneri per il bilancio regionale sono integralmente destinati ad incrementare il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727). Per l'esercizio finanziario 2014, sono destinate al medesimo fondo tutte le somme iscritte in bilancio e che si rendano disponibili a seguito della non operatività delle relative previsioni di spesa, a qualsiasi titolo dichiarata.»

Nota all'art. 3, comma 3:

L'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«Fondo per la cancellazione dei residui attivi. - 1. È istituito nel bilancio della Regione - dipartimento bilancio e tesoro - un fondo a destinazione vincolata destinato a fronteggiare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio conseguenti all'eliminazione dalle scritture contabili, effettuata in sede di rendiconto annuale, dei residui attivi cui non corrispondono, in fase di monitoraggio degli stessi, crediti da riscuotere.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata in 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, in 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011 ed in 70.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012.»

Nota all'art. 3, comma 4:

— Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)." così dispone:

«Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente scarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.»

— Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 26 luglio 2011, n. 172.

— Per l'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." vedi nota all'art. 3, comma 3.

Note all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e):

Per le modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi note all'art. 3, comma 2, art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed art. 78, comma 6.

Nota all'art. 6, comma 1:

Il Titolo I e il Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." rispettivamente contengono "Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali" e "Disposizioni finali e transitorie" e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 luglio 2011, n. 172.

Nota all'art. 6, comma 4:

L'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." così dispone:

«Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali. - 1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale.

2. L'Ufficio di segreteria della Giunta, la Segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sede a Palazzo d'Orléans sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del dirigente generale dell'ufficio di segreteria della Giunta, del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative.

4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento dell'ufficio di segreteria della Giunta, della Segreteria generale, degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della sede di Catania della Presidenza della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime provvede l'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orléans, mentre per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale.

5. Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza, Titolo I, Rubrica 2.

6. A termini dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4 costituite da spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, al personale dell'Assessorato medesimo si applicano, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e del diri-

gente generale del dipartimento finanze e credito, le disposizioni di cui al comma 3.».

Note all'art. 6, comma 6:

— L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale." così dispone:

«1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;

b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;

e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.».

— La legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 gennaio 2013, n. 12.

— L'articolo 2 della direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE recante "DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri" così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di «pubblico», «disavanzo» e «investimento» di cui all'articolo 2 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TUE e al TFUE. Si applica la definizione di sottosettori dell'amministrazione pubblica di cui al punto 2.70 dell'allegato A del regolamento CE n. 2223/96 (SEC 95).

Si applica, inoltre, la seguente definizione:

«quadro di bilancio»: serie di disposizioni, procedure, norme e istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio dell'amministrazione pubblica, in particolare:

a) sistemi di contabilità di bilancio e segnalazione statistica;

b) regole e procedure riguardanti la preparazione delle previsioni per la programmazione di bilancio;

c) regole di bilancio numeriche specifiche per paese, che contribuiscono a far sì che la conduzione della politica di bilancio degli Stati membri sia coerente con i loro rispettivi obblighi ai sensi del TFUE, espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;

d) procedure di bilancio comprendenti le regole procedurali che sono alla base di tutte le fasi del processo di bilancio;

e) i quadri di bilancio a medio termine vale a dire una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio a medio termine;

f) dispositivi di monitoraggio e analisi indipendenti intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio;

g) meccanismi e regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità pubbliche dei sottosettori dell'amministrazione pubblica.».

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." così dispone:

«Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa. — 1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».

Note all'art. 9, commi 1 e 2:

— L'articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale." così dispone:

«In vigore dal 24 giugno 2014. — 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità»;

b) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata»;

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti'. Gli indicatori di cui al pre-

sente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata”.

3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.

3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1, lettere b) e c), e al comma 3, sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:

a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;

c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.

5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili.

6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome è effettuata con le modalità di cui all'articolo 46.

7. La determinazione degli obiettivi di spesa per le province, i comuni e le città metropolitane è effettuata con le modalità di cui all'articolo 47.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:

a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa cor-

rente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.

10-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale.

11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014 che concorrono alla determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per il medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al primo periodo, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

L'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale’. Disposizioni varie.” così dispone:

«Misure per il conseguimento di risparmi di spesa. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

2. Al fine di conseguire risparmi di spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nonché al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il periodo 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2016, i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, non possono superare il tetto di 160 migliaia di euro annui.

3. Lo stesso limite di cui al comma 2 si applica al trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso cui si applica il contratto collettivo dei dipendenti regionali, nonché, in quanto compatibile al trattamento economico annuo complessivo dei dipendenti degli enti pubblici regionali, delle società partecipate dalla Regione siciliana e comunque di tutti gli enti, di natura pubblica o privata, che ricevono a qualunque titolo trasferimenti, contributi o corrispettivi a carico del bilancio della Regione siciliana, compreso il settore sanitario.

4. Sono in ogni caso fatte salve e confermate le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo. L'eventuale adeguamento annuale dei limiti retributivi di cui al presente articolo si applica solo in corrispondenza dei miglioramenti retributivi derivanti dalle procedure di contrattazione relative al contratto di appartenenza. Resta in ogni caso ferma l'applicazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

5. Tale limite è comunque applicato, anche nel caso di cumulo con ulteriori indennità percepite e che gravano sul bilancio della Regione.».

— Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica." così dispone:

«Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (12), e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antemorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophilus influenzae e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.»

Nota all'art. 9, comma 3:

Il comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)." così dispone:

(In vigore dal 30 giugno 2014) — Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di

quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinviangano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.»

Nota all'art. 9, comma 4:

Gli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311." così rispettivamente dispongono:

«9. Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA. — 1. Ai fini della presente intesa, è istituito presso il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, opera sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonché dei flussi informativi afferenti al Nuovo sistema informativo sanitario.

3. Il Comitato è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.»

«12. Tavolo di verifica degli adempimenti. — 1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le finalità di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da rappresentanti:

- del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- del Ministero della salute;
- delle Regioni capofila delle Aree sanità e Affari finanziari, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome;
- di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
- dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali;
- della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criti-

cità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che dà conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, è trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione interessata.

3. Il Tavolo tecnico:

- entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio;

- effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

- si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli adempimenti riportati nell'allegato 1, al punto 2, lettere c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;

- riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresì, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.

4. Il Tavolo politico è composto:

- per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo delegato;

- per le Regioni, da una delegazione politica della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176, della legge n. 311 del 2004.».

Note all'art. 10, commi 1 e 2:

— L'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale." così dispone:

«**Principi.** – 1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto nei confronti delle Aziende del Servizio sanitario regionale, degli enti del settore e di tutti i soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario ed a cui compete l'attuazione degli obiettivi definiti nella programmazione sanitaria regionale.

2. Il Servizio sanitario regionale assicura agli utenti, in relazione al fabbisogno assistenziale, l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi sanitari di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di prevenzione e di educazione alla salute, nell'ambito delle risorse disponibili ed in coerenza con la programmazione sanitaria nazionale e regionale.

3. Il Servizio sanitario regionale:

- a) ispira la propria azione al principio della sussidiarietà solidale e della complementarietà tra gli erogatori dei servizi;

- b) pone a proprio fondamento la centralità e la partecipazione del cittadino in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale;

- c) assicura la universalità e la parità di accesso ai servizi sanitari nel rispetto del diritto di libera scelta dei cittadini nell'ambito dei soggetti pubblici e privati accreditati entro i limiti fissati dal successivo articolo 25;

- d) garantisce attraverso le Aziende sanitarie provinciali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie, nonché le strutture pubbliche e private accreditate, i Livelli essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione tendenti ad assicurare l'autosufficienza su base provinciale;

- e) rimuove le cause strutturali di inadeguatezza al fine di garantire che l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza sia uniforme, efficace, appropriata ed omogenea in tutto il territorio regionale;

- f) rende effettiva l'integrazione socio-sanitaria, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001.

4. Il Servizio sanitario regionale, in funzione di rigorosi ed accertati criteri e fabbisogni epidemiologici, promuove azioni volte a realizzare:

- a) una qualificata integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari anche attraverso il necessario trasferimento dell'offerta sanitaria dall'ospedale al territorio, nonché un compiuto coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e l'ottimale distribuzione sul territorio dei medici specialisti, favorendo l'instaurarsi di relazioni funzionali fra operatori ospedalieri e territoriali al fine di ottimizzare il sistema della continuità assistenziale nei processi di prevenzione, cura e riabilitazione;

- b) l'ottimale organizzazione delle modalità di accoglienza e accesso alla rete dei servizi nell'ambito del distretto sanitario;

- c) il riordino della rete ospedaliera pubblica e privata accreditata in funzione di una equilibrata distribuzione territoriale dell'offerta avuto riguardo alla complessità delle prestazioni erogate anche attraverso l'accorpamento e/o l'eliminazione di strutture organizzative risultanti superflue o sovradimensionate e la rifunzionalizzazione di presidi ospedalieri sottoutilizzati o a bassa complessità con razionali modelli organizzativi più rispondenti agli accertati bisogni di salute;

- d) il superamento della frammentazione e/o duplicazione delle strutture organizzative esistenti, attraverso processi di aggregazione in dipartimenti e di integrazione operativa e funzionale;

- e) processi di razionale distribuzione, presso strutture pubbliche, nel rispetto della vigente normativa, dei contratti e degli accordi sindacali, del personale eventualmente risultante in esubero per effetto del riordino della rete ospedaliera pubblica;

- f) il potenziamento dei servizi e dei posti letto necessari alle attività di riabilitazione, lungodegenza e post-acuzie;

- g) una progressiva riduzione della mobilità sanitaria passiva extraregionale;

- h) l'attuazione del principio di responsabilità attraverso l'implementazione di un completo controllo di gestione per la verifica dell'appropriatezza, qualità, efficacia, efficienza ed economicità delle prestazioni e dell'operato dei suoi responsabili, sulla base di consolidati criteri tecnico-scientifici e mediante l'informatizzazione delle funzioni e delle dinamiche sanitarie.».

— L'allegato 1. C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza." contiene "Area integrazione socio-sanitaria" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2002, n. 33 S.O.

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." così dispone:

«**Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2009-2011.** – 1. Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a Titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. Per il triennio 2009-2011 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

3. Per il triennio 2009-2011 un'ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per essere assegnato ai comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti per il rimborso dell'80 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno precedente per la gestione degli asili nido.

4. Per il triennio 2009-2011 una ulteriore quota del fondo di cui al comma 1 rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per rimborsare ai comuni l'80 per cento delle spese documentate da provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza per ricovero di minori disposto dal tribunale per i

minorenni ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404.

5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

7. Per il triennio 2009-2011, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a Titolo di sostegno allo sviluppo, determinate con il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, sono ridotte del 12 per cento.

8. Le assegnazioni annuali di cui al comma 7 sono destinate a spese d'investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

9. La ripartizione delle risorse di cui al comma 7 è effettuata, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Per la riparazione e il ristoro dei danni subiti da soggetti pubblici o privati nonché per la copertura finanziaria degli interventi sostenuti dai comuni per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi meteorici avversi verificati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2008 e di gennaio e febbraio dell'anno 2009 compresi quelli di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 16 gennaio 2009, n. 3734 e successive modifiche e integrazioni, accertati e quantificati dal Dipartimento regionale della protezione civile, con priorità per gli interventi già effettuati, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Entro la terza rata trimestrale in favore degli enti locali, per le assegnazioni previste dal presente articolo, i medesimi enti certificano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'inadempimento degli obblighi suddetti comporta una riduzione della quarta rata trimestrale in misura determinata dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.

12. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni di bilancio.»

Nota all'art. 12, comma 1:

L'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." così dispone:

«Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al Comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006.

1-ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, comprovato dall'effettivo esercizio anche in sede regolamentare delle facoltà imposi-

tive conferite dalle vigenti disposizioni di legge statale e dall'attivazione o aggiornamento di tutti gli strumenti tariffari previsti dall'ordinamento, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.

4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale (108). Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.

4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.

5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.

7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 13, comma 1:

L'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie." così dispone:

«*Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.* - 1. Per il personale di cui agli articoli 45-ter, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del corpo forestale della Regione siciliana, per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 18.087 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2 - capitoli 156604 - 156605).».

Nota all'art. 13, comma 2:

Il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)." così dispone:

«3. *Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.* - 18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutualitari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.».

Nota all'art. 14, comma 1:

L'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie." così dispone:

«*Norme in materia di consorzi di bonifica.* - 1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "pari al 95" sono sostituite dalle parole "fino al 95";
- b) dopo le parole "degli oneri di gestione" sono aggiunte le seguenti parole "solo in caso di comprovata eccezionalità definita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, e".

2. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "degli oneri di gestione" sono aggiunte le seguenti parole ", così come previsto dal comma 1,".

3. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a trasferire, per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, per l'esercizio finanziario 2014, la somma di 5.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

4. I commissari straordinari dei consorzi di cui al presente articolo, per fronteggiare le esigenze legate alla campagna irrigua, sono autorizzati ad avviare i soggetti di cui al comma 3 a far data dall'approvazione della presente legge.».

Nota all'art. 15, comma 1:

L'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie." così dispone:

«*Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale.* -

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, l'attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando il personale di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale.

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale del 31 agosto 1998, n. 16 è sostituito dal seguente: "4. L'ESA è autorizzato ad erogare il servizio di meccanizzazione agricola a favore delle imprese agricole nei limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L352".

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - cap. 147326).».

Nota all'art. 16, commi 1, 2, 3 e 4:

L'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie." così dispone:

«*Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani.* - 1. Al fine di garantire il servizio idrico negli ambiti gestiti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, e contenere i costi di gestione del medesimo ente al pagamento degli oneri connessi al personale in servizio provvede la RESAIS S.p.A., sulla base di apposito rapporto convenzionale. Per le finalità del presente comma la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire alla RESAIS S.p.A., a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio, la somma di 3.010 migliaia di euro (U.P.B 4.2.1.3.99), comprensiva degli eventuali oneri convenzionali.

2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 74 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - cap. 147325).

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 394 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.7 - cap. 343315).

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 1.032 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - cap. 373347).

5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Nota all'art. 17, comma 1:

L'articolo 46 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Dissalatori.* – 1. Nelle more dell'approvazione della legge organica concernente la disciplina del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, al fine di garantire nel pubblico interesse l'erogazione dei servizi in favore della collettività è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 31.162 migliaia di euro annui.

2. Per la copertura delle spese relative alla gestione del servizio di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari in relazione alle obbligazioni che verranno assunte a seguito dell'espletamento delle nuove gare di appalto da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzata l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per l'anno 2013 ed un limite di impegno novennale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, pari a 9.500 migliaia di euro.

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Nota all'art. 18, comma 1, art. 41, comma 1, e art. 56, comma 1:

L'articolo 48 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

«*Effetti della manovra e copertura finanziaria - Fondi globali e tabelle.* – 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 nelle misure indicate nelle Tabelle "A" e "B" allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2014, nell'allegata Tabella "C".

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata Tabella "D" sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nella Tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata Tabella "E" sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2014, 2015 e 2016, nella Tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nell'allegata Tabella "F" sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella "G".

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata Tabella "I".

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella "L".

9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno

effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.».

Nota all'art. 19, comma 1:

L'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo.* – 1. Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei P.I.P. - Emergenza Palermo, è istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione.

2. (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli Enti regionali sono tenuti ad inserire nei bandi di gara e/o negli affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi, apposita clausola che preveda l'onere di riservare il 20 per cento delle assunzioni ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1. I lavoratori impegnati per un orario inferiore a quello cui è commisurato l'assegno di sostegno al reddito, possono essere utilizzati per un monte ore integrativo tale da raggiungere l'ammontare complessivo del sussidio e mantengono il diritto all'iscrizione nell'elenco.

3 bis. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale agosto 2009, n. 9 che procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della citata legge regionale n. 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della medesima legge regionale n. 9/2009.

3 ter. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui al presente articolo è autorizzato a concedere, a coloro che presentano istanza entro il 30 settembre 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui al comma successivo, un importo, una tantum, pari a 25.000,00 a titolo di borsa auto impiego. Non possono presentare istanza i lavoratori che raggiungeranno l'età pensionabile nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3 quater. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per coloro i quali incorrono nelle condizioni di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

3 quinquies. La borsa di auto impiego di cui al comma 3 ter viene concessa sulla base di apposita graduatoria elaborata tenendo conto dei criteri di seguito elencati:

- a) maggiore carico familiare;
- b) a parità, minore reddito derivante dal modello ISEE;
- c) ad ulteriore parità, ordine cronologico di presentazione delle istanze.

3 sexies. Per le finalità di cui al comma 3 ter è autorizzata per gli anni 2015/2016 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001.

4. L'Amministrazione regionale, i servizi sanitari, le Società partecipate e gli Enti e gli organismi pubblici possono utilizzare per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale i soggetti, destinatari dell'assegno di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ed inseriti nell'elenco di cui al comma 1 in coerenza con la ratio dell'articolo 43, comma 1, della richiamata legge regionale n. 9/2013.

5. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi:

a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle disposizioni inerenti alla perdita dello stato di disoccupazione;

b) assunzione a tempo indeterminato;

c) volontaria fuoriuscita dal bacino;

d) reddito ISEE familiare superiore a 20 mila euro. Per l'anno 2014, in fase di prima applicazione, sono comunque fatti salvi i lavoratori con reddito individuale personale inferiore a 20 mila euro e comunque con reddito ISEE familiare non superiore a 40 mila euro.

6. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Alla quota relativa all'esercizio 2014, si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad "Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP)" nell'ambito del Piano di azione e coesione."

Nota all'art. 20, commi 1 e 2:

Gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, recante "Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea." così rispettivamente dispongono:

«Art. 2 - *Albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana*. – 1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo professionale delle guide turistiche della Regione siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) Sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Palermo e Trapani;

b) Sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento;

c) Sezione "Sicilia nord orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Catania e Messina;

c-bis) Sezione "Sicilia sud orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di Siracusa e Ragusa;

d) Sezione "ad esaurimento", suddivisa in elenchi provinciali, cui sono iscritti di diritto i soggetti esclusivamente in possesso dell'abilitazione di cui al comma 3.

2. L'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'albo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è subordinata al conseguimento della rispettiva abilitazione, mediante il superamento di un esame riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche nonché a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e a coloro che conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Restano valide le abilitazioni all'esercizio della professione di guida turistica nei comuni e nelle province della Regione già conseguite o che saranno conseguite a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi, ai sensi dell'articolo 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme relative all'accesso e svolgimento dell'esame di cui al comma 2, che deve comunque assicurare la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera e la cui commissione esaminatrice deve essere composta anche da docenti universitari.».

«Art. 3 - *Corsi di aggiornamento*. – 1. In alternativa all'esame di cui al comma 2 dell'articolo 2, coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e coloro i quali conseguiranno l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritti in ciascuna Sezione dell'albo regionale previa frequenza obbligatoria di un corso di aggiornamento di 300 ore organizzato, anche in sedi decentrate, dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane, da avviare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

«Art. 4 - *Definizione dell'attività di accompagnatore turistico*. – 1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il

territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale degli accompagnatori turistici, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico indicata al comma 1. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 3.

3. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le certificazioni di competenza attestate da istituti di istruzione secondaria, nonché le tipologie di corsi dell'area di professionalizzazione e di corsi finanziati con risorse dei Programmi operativi nazionali organizzati dai predetti istituti, utili per il riconoscimento di un credito formativo valido ai fini dell'esonero parziale o totale dalla frequenza dei corsi di cui al comma 3.

5. Restano valide le abilitazioni all'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della Regione.

6. Nell'ambito di una stessa attività di accompagnamento a singole persone o gruppi è vietato svolgere contemporaneamente le professioni di accompagnatore turistico e di guida turistica da chi sia in possesso di entrambe le abilitazioni.».

«Art. 6 - *Albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche*. –

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide ambientali-escursionistiche, la cui iscrizione consente l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica nella Regione. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 2.

2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore.

3. Sono ammessi all'esame di cui al comma 2 anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, diretti allo svolgimento di tale attività o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello nazionale.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, emanato d'intesa con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinati l'accesso, le materie e la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi e dell'esame di cui al comma 2.».

«Art. 7 - *Disciplina dell'attività di guida subacquea*. – 1. È guida subacquea chi accompagna in itinerari subacquei, singoli o gruppi, di massimo sei persone, in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto descrivendo prima dell'immersione il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse.

2. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti l'albo regionale delle guide subacquee. L'iscrizione all'albo consente l'esercizio dell'attività di guida subacquea anche nelle aree marine protette della Regione.

3. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento di un brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) o di corrispondente livello per altre federazioni.

4. Al fine di aumentare il richiamo e l'offerta turistica nonché di tutelare l'ambiente, le guide subacquee sono autorizzate ad ormeggiare nelle zone di riserva A-B-C in occasione di visite guidate organizzate da centri di immersione o "Scuole sub", regolarmente iscritti

alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per il tempo necessario al corretto svolgimento della visita subacquea.

5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con decreto, a disciplinare le attività dei centri di immersione e delle "Scuole sub".».

Nota all'art. 21, comma 1:

Il capo II del Titolo V che contiene "Credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione" della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 14 maggio 2010, n. 23, S.O. n. 20.

Note all'art. 22, commi 1 e 2:

— L'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee." così dispone:

«*Principi e finalità.* — 1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto regionale e delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti e alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica e leale collaborazione con lo Stato, secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.».

— Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)." così dispone:

«*In vigore dal 1 gennaio 2014* — A decorrere dall'1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.».

Nota all'art. 24, comma 1:

L'articolo 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari." così dispone:

«*Norme per il personale e il patrimonio dei Consorzi soppressi.* — 1. Dalla data di istituzione degli enti consortili sono soppressi i consorzi di bonifica e di bonifica montana e il consorzio di secondo grado di Enna.

2. I consorzi subentrano nei diritti ed obblighi compatibili con le funzioni ad essi spettanti ai sensi della presente legge.

3. Il patrimonio boschivo dei soppressi consorzi, così come delimitato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è trasferito all'Azienda delle foreste demaniali.

4. I nuovi consorzi subentrano senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro di natura subordinata con il personale di ruolo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato dei consorzi soppressi.

5. Ai dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato sono riconosciuti l'anzianità, il grado e la qualifica.

6. Ai profili professionali occorrenti si provvede prioritariamente tramite riqualificazione del personale esistente.

7. Il dipendente può essere d'ufficio assegnato presso ciascun consorzio o eventuale sede periferica dello stesso.

8. Viene successivamente nominato direttore del consorzio il più anziano nella carica fra i direttori dei soppressi consorzi del comprensorio fino all'esaurimento dell'apposita graduatoria. Analoga procedura si adotta per le funzioni apicali delle diverse qualifiche.

9. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione (14).

10. Alla determinazione dello stato di consistenza del patrimonio consortile e del personale e ad ogni altro adempimento necessario ai fini dell'applicazione del presente articolo, per ciascuno dei consorzi in atto esistenti provvede un commissario ad acta nominato con decreto del Presidente della Regione.».

Nota all'art. 25, comma 1:

L'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie." così dispone:

«*Finanziamento interventi di spesa.* — 1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2014 nell'allegato 1 - Rifinanziamento interventi di spesa - di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono sostituite da quelle previste dall'allegato 1 della presente legge.

2. La spesa autorizzata dall'articolo 11, comma 101, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, per l'anno 2014, in 372 migliaia di euro (UPB 2.2.1.1.2 - capitolo 342534).

3. La spesa autorizzata dall'articolo 54 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è rideterminata, per l'anno 2014, in 500 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).

4. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 40 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 148102).

5. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 500 migliaia di euro.».

Nota all'art. 26, comma 1:

I commi 99 e 100 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale." così rispettivamente dispongono:

«99. Il personale dipendente al 31 dicembre 2010 dell'Ente Fiera del Mediterraneo, istituito con D.Lgs.P.Reg. 9 luglio 1948, n. 24, soggetto alla vigilanza della Regione, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.Reg. 3 settembre 1997, n. 44, posto in liquidazione, il quale sia privo dei requisiti anagrafici retributivi minimi per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e anzianità, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo-previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2010, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A., alle cui dipendenze rimane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.".

"100. Durante il periodo di permanenza nell'apposita area di cui al comma 99, si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, nonché quelle di cui agli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.".

Nota all'art. 27, comma 1:

L'articolo 54 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Interventi per il miglioramento della zootecnia.* — 1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare per il triennio 2013-2015 un contributo annuo all'Associazione regionale allevatori siciliani (ARAS) per la realizzazione di programmi destinati al miglioramento ed allo sviluppo della zootecnia siciliana nonché alla prevenzione, alla cura ed al controllo delle malattie diffuse del bestiame.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 2013-2015, la spesa annua di 2.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 144111).».

Nota all'art. 28, comma 1:

Il comma 26 dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." così dispone:

«Il dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, ad erogare ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario la somma di 200 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.2, capitolo 148102), quale contributo per le spese di funzionamento. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.».

Nota all'art. 29, comma 1:

L'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«*Trasferimenti annuali in favore di enti.* - 1. La Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio.

2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione.

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, con il presente articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa.

3-bis. Ai fini del riconoscimento, dell'attribuzione e dell'erogazione del contributo gli enti presentano:

a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell'ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonché dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;

b) l'elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall'ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. È, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l'entità degli importi ricevuti;

c) il bilancio degli ultimi tre anni;

d) una relazione analitica dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruità della spesa;

e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente.

4. A tal fine gli enti di cui alla presente legge nonché quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione regionale, sono tenuti a:

a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo;

b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo.

5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il funzionamento dell'ente.

6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con l'attività programmata per l'anno di riferimento e relativamente all'attività programmata in tale periodo, sia inviata la seguente documentazione:

1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;

2) dettagliata relazione dell'attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;

3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:

- che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede dell'ente;

- che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta attività dell'ente, l'Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse siano del tutto giustificate.

8-bis. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo). L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti.

8-ter. La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti.

8-quater. Per l'anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell'area del disagio sociale e della disabilità, le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall'avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse.

8-quinquies. È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del decreto.

9. Qualora, il rispettivo ramo dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami dell'amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi

ai rispettivi settori d'intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

12. L'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è abrogato.

13. La lettera h) dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.».

Nota all'art. 30, comma 1, art. 35, comma 1, art. 36, comma 1, e art. 38, comma 1:

L'articolo 73 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Ulteriori autorizzazioni di spesa.* - 1. Al fine di garantire il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 533 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 109 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 5.2.1.3.99, capitolo 243308.

2. Per il funzionamento del nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei Carabinieri operante in Sicilia, è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 78 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 16 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 3.2.1.3.3, capitolo 376576.

3. Per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi nel settore idrico è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 666 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 136 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 5.2.2.6.2, capitolo 642057.

4. Per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi nel settore dei rifiuti è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 666 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 136 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 5.2.2.6.99, capitolo 642058.

5. Per il funzionamento della conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e della commissione regionale dei lavori pubblici è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 5 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio all'UPB 8.2.1.1.2, capitolo 272523.

6. Per il finanziamento di interventi di pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 nonché per l'erogazione di contributi per il funzionamento di università ed enti di ricerca dipendenti dal CNR, è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di 903 migliaia di euro e per il biennio 2014-2015 la spesa annua di 183 migliaia di euro, da iscrivere in bilancio come di seguito indicato:

migliaia di euro				
UPB	Capitoli	2013	2014	2015
9.2.1.1.2	372514	41	8	8
Beni e servizi	372515			
9.2.1.3.1	372520	1	0	0
Funzionamento scuole		820	167	167
9.2.1.3.5	373307			
Università e ricerca	373313	41	8	8
9.2.1.3.4	373704			
Assistenza scolastica				

7. Per la realizzazione degli interventi di competenza del Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali di cui all'articolo 68 del regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, e di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è autorizzata per l'anno 2013 l'ulteriore spesa di 158 migliaia di euro e per il biennio 2014-2015 la spesa annua di 31 migliaia di euro, da iscrivere nel bilancio come di seguito indicato:

migliaia di euro				
UPB	Capitoli	2013	2014	2015
10.5.1.3.2	156603	122	24	24
Boschi, parchi e riserve	156608			
	156609	36	7	7
10.5.2.6.2	554208			
Interventi infrastrutturali				

8. Per le finalità di cui alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 400 migliaia di euro, da iscrivere al bilancio all'UPB 1.2.1.3.2, capitolo 105703.».

Nota all'art. 31, comma 1:

La legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34, recante "Assegnazione di un contributo annuo all'Unione italiana ciechi operante in Sicilia per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 31 dicembre 1964, n. 56.

Nota all'art. 32, comma 1:

Gli articoli 1, 2 e 8 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, recante "Norme a sostegno dell'attività del Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro "Helen Keller" di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania." così rispettivamente dispongono:

«Art. 1 - 1. È istituito, con sede a Messina, il Centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi a servizio dei non vedenti e degli ipovedenti.

2. Sono attribuite al Centro le seguenti funzioni:

a) scuola per cani guida, allevamento, selezione ed addestramento dei cani guida, assegnazione del cane al non vedente ed educazione del non vedente all'utilizzo del cane guida;

b) recupero socio-lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti di qualsiasi età mediante l'acquisizione delle tecniche, delle metodologie, degli ausili e di qualsiasi altro strumento necessario ad elevare il livello di autosufficienza, orientamento e mobilità in ambiente domestico, lavorativo interno ed esterno, anche attraverso l'uso del bastone bianco.».

«Art. 2 - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere al consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia, il contributo per le spese di primo impianto ed il contributo annuo di gestione di cui all'articolo 8, comma 1, vincolato alle funzioni di cui all'articolo 1.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla base del preventivo di spesa presentato all'Assessorato regionale degli enti locali dal consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller". Dell'impiego della somma erogata il consiglio di amministrazione del Centro è tenuto a presentare apposito rendiconto annuale all'Assessorato regionale degli enti locali.

4. La gestione del Centro regionale "Helen Keller" è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui quattro designati dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi ed uno designato dall'Assessorato regionale degli enti locali.

5. Le funzioni di controllo della gestione e della contabilità del Centro regionale "Helen Keller" sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti iscritti all'Albo dei revisori dei conti nominati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con funzioni di presidente, dall'Assessore regionale per gli enti locali e dall'Assessore regionale per la sanità. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. I compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti, secondo le relative tariffe professionali, sono a carico dell'Unione italiana ciechi.».

«Art. 8 - 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata in favore del consiglio di amministrazione del Centro regionale "Helen Keller" della Unione italiana ciechi, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni per gli oneri di primo impianto e di lire 200 milioni a titolo di contributo per le spese di gestione. Per gli esercizi successivi la spesa per il contributo di gestione è autorizzata in lire 1.200 milioni per ciascun anno.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, il contributo annuo autorizzato dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 28 in favore del consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi, per l'esercizio finanziario 2001, è elevato a lire 4.000 milioni. Il rendiconto relativo all'impiego delle somme assegnate è inviato annualmente dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi all'Assessorato regionale degli enti locali.

3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, il contributo annuo autorizzato dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 in favore del consiglio di amministrazione della stamperia Braille dell'Unione italiana ciechi, è elevato, per l'esercizio finanziario 2001 a lire 4.000 milioni. Per gli esercizi successivi l'onere è valutato in lire 800 milioni per ciascun anno.

4. All'onere di lire 4.500 milioni autorizzato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 2001 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 215704 - codice accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2002 e 2003, valutati in lire 3.000 milioni per ciascun anno trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

5. Le attrezzature e la stamperia di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52 rimangono acquisite al patrimonio della Regione.».

Nota all'art. 33, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, recante "Provvidenze per gli istituti per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania e "Florio e Salamone" di Palermo e per la stamperia Braille di Caltanissetta." così dispone:

«L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, un contributo annuo di lire 200 milioni per il funzionamento della stamperia Braille di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52.».

Nota all'art. 34, comma 1:

L'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Contributi ai consorzi di comuni. - 1. Per l'esercizio finanziario 2013, la Regione, al fine di impedire la interruzione delle attività, concede a ciascuno dei consorzi di comuni che si occupano in Sicilia esclusivamente della gestione e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, un contributo di 70 migliaia di euro per la copertura delle spese di funzionamento. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 280 migliaia di euro.».

Nota all'art. 35, comma 1 e art. 36, comma 1:

Per l'articolo 73 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 30, comma 1.

Nota all'art. 37, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum." così dispone:

«Misure straordinarie per il pareggio di bilancio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. - 1. L'Amministrazione regionale è tenuta a conseguire, entro il 31 dicembre 2006, l'equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario con la progressiva riduzione dei disavanzi a decorrere dal presente esercizio.

2. Al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si provvede annualmente con la legge finanziaria regionale sino al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto al comma 1.

3. Per l'anno 2004 alla copertura del disavanzo dell'assistenza farmaceutica convenzionata regionale derivante dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale si provvede con la legge finanziaria regionale, con le modalità fissate dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 relativamente alla quota a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. Per le medesime finalità, per il triennio 2004-2006, l'ammontare degli aggregati economici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, relativamente all'assistenza ospedaliera convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con decreto interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004.

5. Possono essere rilasciate dagli organi competenti autorizzazioni sanitarie per l'esercizio di nuove strutture ambulatoriali purché in regime di attività libero-professionali. L'autorizzazione non dà diritto ad alcun tipo di accordo contrattuale ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e non costituisce titolo giuridico per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.

6. È fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed alle strutture in regime di accreditamento provvisorio ed alle strutture sanitarie in regime di sperimentazione gestionale,

nonché alle strutture private che a qualunque titolo hanno rapporti con il servizio sanitario regionale di istituire, sino al 31 dicembre 2006, nuove unità operative complesse, ambulatori e servizi. Possono essere autorizzate nuove unità operative semplici purché non si determini aumento di posti letto né maggiori oneri. Nuove istituzioni di unità complesse possono essere finanziate dai risparmi di spesa conseguiti con la contestuale soppressione di altre unità operative, ambulatori e servizi preesistenti e nel limite massimo del 90% di tali risparmi. Tali nuove strutture possono essere autorizzate previa verifica di compatibilità sull'offerta sanitaria dei servizi e delle strutture esistenti nel bacino di riferimento.

8. Al fine di assicurare l'appropriatezza delle prestazioni, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità viene determinata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la percentuale di decurtazione da applicare alla remunerazione dei D.R.G. (Diagnosis Related Group) ad elevato rischio di inappropriata, ferma restando la non remunerabilità delle prestazioni inappropriate.

9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il ripiano definitivo dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relativi all'anno 2003 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 460.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413333).

10. Per la piena attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria, presso l'Assessorato regionale della sanità può essere disposto il comando di personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel numero massimo di 15 unità, con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Al personale medico in posizione di comando è fatto divieto di esercitare attività extra di natura professionale. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.».

Nota all'art. 38, comma 1:

Per l'articolo 73 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 30, comma 1.

Nota all'art. 39, comma 1:

L'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica." così dispone:

«Fondo di riserva per le spese impreviste - In vigore dall'1 gennaio 2010 - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.».

Nota all'art. 41, comma 1:

Per l'articolo 48 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 18, comma 1.

Nota all'art. 41, comma 2:

L'articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5, recante "Riproposizione di norme concernenti la Fondazione "The Brass Group"» così dispone:

«Fondazione "The Brass Group". - 1. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della musica jazz e contemporanea parteci-

pando alla costituzione della fondazione di diritto privato promossa dall'Associazione siciliana per la musica del novecento "The Brass Group città di Palermo", concorrendo alla formazione del patrimonio iniziale ed al finanziamento dell'attività da essa svolta. La fondazione, denominata "Fondazione The Brass Group", ha sede a Palermo. Alla fondazione possono partecipare enti pubblici e privati. Lo statuto della fondazione prevede che, a fronte della partecipazione della Regione siciliana, il presidente, un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio dei revisori, sono designati dalla Presidenza della Regione siciliana di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione.

2. La fondazione persegue, senza fini di lucro, la diffusione dell'arte e della cultura musicale del ventesimo secolo; organizza e gestisce un complesso orchestrale permanente, denominato "Orchestra jazz siciliana", specializzato nell'esecuzione di musica contemporanea; promuove e gestisce un centro studi dotato di biblioteca, emeroteca, nastroteca, videoteca, denominato "Brass Group Jazz Museum", aperto alla pubblica fruizione; provvede alla formazione professionale dei propri quadri artistici e tecnici ed all'educazione musicale della collettività attraverso la "Scuola popolare di musica".

3. La fondazione provvede direttamente alla gestione del teatro e dei locali che ad essa possono essere affidati, conservandone il patrimonio storico musicale; può realizzare, nel territorio nazionale ed all'estero, concerti orchestrali ed altre manifestazioni rientranti negli scopi istituzionali; conserva i diritti, le attribuzioni e le prerogative giuridiche dei quali l'associazione promotrice era titolare. La fondazione mantiene la qualificazione di interesse regionale attribuita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, nonché il diritto a percepire i contributi statali, regionali, provinciali e comunali, spettanti all'associazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura.

4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a porre in essere tutti gli atti esecutivi necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione in qualità di socio fondatore, provvedendo alla sottoscrizione dell'atto ed al versamento delle somme di cui al presente articolo. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 2006, quale quota di partecipazione al fondo di dotazione iniziale, in qualità di socio fondatore, la somma di 625 migliaia di euro.

5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2006, un contributo per la gestione ordinaria della fondazione, pari a 150 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

6. La Regione, al fine di rafforzare la realtà musicale mediante la presenza di una pluralità di soggetti e delle relative esperienze favorisce la fusione di due o più enti, assicurando il mantenimento in loro favore dei contributi loro erogati per l'esercizio precedente, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.

7. La Regione riconosce la "Fondazione The Brass Group" quale strumento primario di produzione e diffusione dell'arte e della cultura di musica jazz e di derivazione afro-americana, e ne promuove la presenza nei programmi di cui alle leggi regionali vigenti in materia.

8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 775 migliaia di euro, di cui 625 migliaia di euro per le finalità del comma 3 e 150 migliaia di euro per le finalità del comma 4. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.».

Nota all'art. 43, comma 1:

L'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, recante "Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana." così dispone:

«Per l'esercizio finanziario in corso lo stanziamento del capitolo del bilancio della Regione 48301 destinato al potenziamento delle attività sportive isolate è incrementato di lire 2.000 milioni.

Per gli esercizi futuri gli stanziamenti saranno determinati con la legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.».

Nota all'art. 44, commi 1 e 2:

L'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, recante "Integrazione della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e sport." per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

«Per il completamento delle strutture e la creazione dei servizi degli stadi sportivi "Cibali" di Catania, "Favorita" di Palermo, "Esseneto" di Agrigento, "Celeste" di Messina, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'anno 1984, ad erogare, rispettivamente, ai comuni di Catania, Palermo, Agrigento e Messina, le somme di lire 10.000 milioni, 6.000 milioni, 2.000 milioni e 2.000 milioni.

Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie "A" e di serie B, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per il Club Calcio Catania.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente si tiene conto prioritariamente delle eventuali promozioni conseguite nelle serie superiori e dei maggiori oneri derivanti dalla modificazione intervenuta nella legislazione nazionale in materia di società sportive.

Le modalità per la definizione dei criteri e del piano di riparto sono quelle previste dall'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.».

Nota all'art. 45, comma 1:

L'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«Norme in materia di Piano regionale dei rifiuti. – 1. Al fine di provvedere alla sollecita definizione dei compiti affidati dagli articoli 9 e 16 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ed in considerazione della complessità tecnica degli adempimenti previsti, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare accordi procedurali con università o altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Per l'espletamento di tali attività è, altresì, consentito il ricorso a soggetti imprenditoriali o a professionisti singoli o associati, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 o dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa verifica della disponibilità di risorse interne, da utilizzare mediante specifici progetti obiettivi. I suddetti compiti possono essere alternativamente affidati a società a partecipazione totalitaria dell'Amministrazione regionale che operino in regime di controllo analogo nonché mediante convenzioni stipulate con le associazioni di tutela dell'ambiente maggiormente rappresentative a livello nazionale e che dimostrino di possedere specifiche competenze in materia di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

2. Per le finalità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può disporre l'utilizzazione di dipendenti in servizio presso i consorzi o le società d'ambito in atto esistenti, nel limite di tre unità di personale e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale n. 9/2010. Alla individuazione di tale personale, cui si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, si provvede in relazione alle esigenze accertate da parte dell'Amministrazione regionale e in relazione alle specifiche competenze possedute.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 300 migliaia di euro annui.

4. I provvedimenti inerenti all'esecuzione delle pronunce rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Corte di Giustizia europea in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti o di materie consequenziali, connesse o comunque correlate, sono adottati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.».

Nota all'art. 46, comma 1:

L'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante "Interventi a favore dell'occupazione." così dispone:

«Interventi per l'incentivazione della professionalità nel settore pubblico e privato e istituzione del "Premio Giovanni Bonsignore".

1. Nel quadro delle proprie attività di programmazione ed allo scopo di incentivare le professionalità nel settore pubblico e privato, la Regione siciliana promuove ogni utile iniziativa volta a realizzare la diffusione e l'applicazione di nuovi modelli di gestione e di avanzate tecnologie di ricerca e sperimentazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare al Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.), un contributo annuo, a decorrere dal 1995, di lire 2.300 milioni da destinare:

a) quanto a lire 500 milioni, alla istituzione di dieci borse di studio, annuali o biennali, denominate "Premio Giovanni Bonsignore", per ricordare la figura e la professionalità del dirigente regionale dottor Giovanni Bonsignore;

b) quanto a lire 1.000 milioni, all'organizzazione e gestione di iniziative per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale direttivo, dei funzionari e dei quadri nel settore pubblico, parapubblico e privato sulla base di specifici programmi o piani formativi, ivi compresa la spesa per gli assistenti di ricerca stabili la cui formazione sia stata curata dal Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.). Tali iniziative dovranno mirare sia all'adeguamento ai mutati processi gestionali, che alla sperimentazione di metodi per lo scambio delle risorse professionali, anche mediante convenzioni con altri istituti specializzati operanti nell'ambito comunitario;

c) quanto a lire 800 milioni per le spese di gestione e funzionamento del Centro ivi comprese le somme destinate ai dipendenti con esclusione di quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile in cui ha sede l'ente. L'erogazione fatta eccezione per la prima annualità è subordinata alla presentazione di apposita relazione illustrativa della spesa corrispondente all'utilizzo del contributo percepito l'anno precedente.

3. Il Presidente della Regione, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a stabilire le modalità per l'assegnazione a giovani laureati delle università siciliane delle borse di studio di cui alla lettera a) del comma 2, destinandole ad attività di alta formazione e ricerca nel settore del management pubblico e garantendo criteri per la più ampia partecipazione alla selezione.

4. Delle predette borse di studio una, di carattere biennale, dovrà essere riservata a soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso di diploma di laurea conseguito in una università siciliana, che intendano impegnarsi nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare della stessa potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato da parte del predetto Centro, per lo svolgimento di attività di ricerca (39). Agli oneri derivanti dal predetto contratto si provvede ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. Le relative somme saranno versate direttamente al Centro siciliano di fisica nucleare.

5. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 2 è erogato in anticipazione, nella misura dell'80 per cento, previa presentazione del programma annuale di attività.

5-bis. L'erogazione del saldo è effettuata a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del bilancio consuntivo del Centro relativo all'anno medesimo.

Nota all'art. 52, comma 1:

La legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, recante "Assegnazione di un contributo agli organi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operanti in Sicilia." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 novembre 1975, n. 53.

Nota all'art. 53, comma 1:

L'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, recante "Interventi per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione siciliana." così dispone:

«*Programma annuale di interventi.* – L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni dello schema di piano triennale delle attività musicali e delle istanze presentate annualmente dagli enti, organismi e associazioni concertistiche, formula un programma di interventi finanziari che dovrà prevedere l'ammontare dei contributi:

a) in favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale, tenendo conto del livello artistico dei programmi presentati, della capacità organizzativa delle associazioni e dell'organicità dei cicli che si intendono svolgere, nonché della attività che si propongono di realizzare in zone non adeguatamente ser-

vite e della programmazione di concerti nei quali sia prevista la partecipazione di musicisti siciliani;

b) in favore delle istituzioni universitarie, accademiche e culturali per lo svolgimento di iniziative di particolare rilievo scientifico nel quadro della ricerca musicologica ed etno-musicologica;

c) in favore dei comuni, delle province e delle istituzioni culturali per l'organizzazione di iniziative e di attività, anche concertistiche, volte alla più ampia diffusione della cultura musicale, con particolare riferimento alla musica popolare e alla danza folkloristica;

d) in favore delle scuole di ogni ordine e grado per l'organizzazione di particolari iniziative volte alla più ampia diffusione della cultura musicale.».

Nota all'art. 54, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, recante "Interventi per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione siciliana." così dispone:

«*Interventi per le associazioni ed i complessi bandistici.* – L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare ai comuni un contributo, pari al 95 per cento della spesa necessaria per l'acquisto di strumenti musicali, finalizzato alla formazione o al potenziamento di propri complessi bandistici che assicurino concerti gratuiti in favore delle comunità.

Allo scopo di garantire il buon livello artistico delle esecuzioni per banda ed assicurare un'attività di animazione musicale, nell'ambito del proprio territorio, i comuni sono autorizzati ad assumere nel proprio organico un maestro in possesso del diploma di direzione d'orchestra, composizione, strumentazione per banda o di altro titolo rilasciato da un conservatorio o liceo musicale, ovvero a procedere alla stipula di apposito contratto a termine.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è altresì autorizzato a concedere contributi ad associazioni bandistiche, ivi comprese quelle costituite in cooperativa, ed a complessi bandistici che, anche mediante convenzione con i comuni, svolgano un'adeguata attività concertistica nel territorio della Regione, con particolare riguardo al recupero di opere scritte appositamente per banda e di trascrizioni di alto livello musicale.

Le associazioni bandistiche dovranno realizzare una adeguata attività didattico-formativa, sotto la guida di un maestro in possesso di uno dei titoli di cui al secondo comma, e svolgere almeno 20 concerti annui destinati al pubblico.

È soppressa la lettera b) dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16.».

Nota all'art. 55, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14, recante "Interventi in favore della fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo." così dispone:

«L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo un contributo annuo di lire 300 milioni così suddivisi:

– quanto a lire 200 milioni quale concorso della Regione agli oneri per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio della Fondazione;

– quanto a lire 50 milioni quale integrazione al bilancio della Fondazione;

– quanto a lire 50 milioni per l'utilizzazione del parco e della villa Malfitano da parte della Presidenza della Regione per fini istituzionali e per manifestazioni di rilevante interesse, nonché per la fruizione da parte del pubblico dell'isola di Motya e del parco di villa Malfitano.

Al fine di determinare condizioni e modalità per realizzare le finalità indicate al comma precedente, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con la fondazione Giuseppe Whitaker apposita convenzione, alla quale si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.».

Nota all'art. 56, comma 1:

Per l'articolo 48 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 18, comma 1.

Note all'art. 57, comma 1:

— La legge regionale 14 giugno 1983, 68, recante "Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 giugno 1983, n. 26.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 2006, n. 88. S.O. n. 96.

— Il comma 21 dell'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." così dispone:

«*Conferenza di servizi - Pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici.* — Il compenso ai componenti esterni della Commissione regionale è ridotto del 5 per cento rispetto alle disposizioni precedentemente emanate. Analoga riduzione è applicata sul compenso dovuto ai componenti interni, per i quali tale compenso non può essere in alcun caso superiore a quello corrisposto ai componenti esterni a decorrere dal 2002.».

Nota all'art. 58, comma 1:

L'articolo 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie alle Province.* — 1. Per l'anno 2014, al fine di garantire il funzionamento delle province, è autorizzato un contributo di parte corrente di 10.000 migliaia di euro e un contributo in conto capitale di 10.000 migliaia di euro.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica si provvede al riparto dei contributi di cui al comma 1, destinandoli prioritariamente alle province regionali per le spese dei servizi socio-assistenziali in favore dei disabili nonché per garantire il diritto allo studio, il funzionamento dei consorzi universitari e il pagamento degli emolumenti del personale. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 possono essere destinati al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

3. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, provvede ad introdurre eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari delle province.».

Nota all'art. 61, commi 3 e 4:

L'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." così dispone:

«*Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC.* — 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.

3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.».

Nota all'art. 63, comma 1:

L'articolo 48 della legge regionale del 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." così dispone:

«*Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia.* — 1. L'Istituto regionale dei sordi di Sicilia assume la nuova denominazione di "Istituto regionale per la integrazione dei diversamente abili di Sicilia".

2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad approvare con proprio decreto entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le conseguenti e necessarie modifiche del relativo statuto.».

Nota all'art. 64, commi 4 e 5:

L'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«*Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione.* — 1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

- a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;
- b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;
- c) Sicilia e servizi S.p.A. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;
- d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi;
- e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito;
- f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo;
- g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;
- h) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;
- i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica-tecnologica e della ricerca;
- l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;
- m) S.P.I. S.p.A per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale - per il controllo di competenza.

3. Con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche.

4. Le società a totale partecipazione della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo onnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali e con la normativa vigente in materia, si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.

6. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turi-

stico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale.

6-bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale.

6-ter. I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all'interno dell'Assessorato regionale dell'economia - presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della Giunta regionale, di idoneo personale.

6-quater. La sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma 6-ter. Le società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo non si applicano alla società partecipata della Regione dell'area strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario».

Nota all'art. 64, commi 6 e 8:

L'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." così dispone:

«*Personale.* - 1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale "o che, comunque, beneficino di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale" non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, viste dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale.

2. L'eventuale differenza tra il maturato economico in godimento al 31 dicembre 1996 del suddetto personale e il trattamento economico spettante alla medesima data al personale regionale viene mantenuta quale assegno ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti da contrattazioni di settore non possono gravare sul contributo regionale che deve esporre analiticamente la quota destinata al costo del personale.

4. L'applicabilità di contratti di settore e/o integrativi è subordinata al reperimento da parte degli enti di nuove e maggiori entrate non a carico del bilancio della Regione.

5. Nell'ambito degli enti di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle rispettive previsioni statutarie e regolamentari, l'attuazione della mobilità volontaria per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La mobilità si attua nell'ambito dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e per qualifiche corrispondenti o equiparabili, ferme restando le riserve di legge, nonché le riserve dei posti al personale interno. La mobilità è disciplinata dal regolamento adottato con D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716 e successive modificazioni».

Nota all'art. 64, comma 7:

Il comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)." così dispone:

«*In vigore dal 1 gennaio 2014* - Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni».

Nota all'art. 64, comma 8:

Per l'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." vedi nota all'art. 64, comma 6.

Nota all'art. 64, comma 10:

L'articolo 23 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«*Modifiche di norme in materia di società pubbliche regionali.* - 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

- a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;
- b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;
- c) Sicilia e servizi S.p.A. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;
- d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi;
- e) IRFIS FinSicilia S.p.A. per l'area credito;
- f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo;
- g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;
- h) Siciliacque S.p.A. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;
- i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica-tecnologica e della ricerca;
- l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;
- m) S.P.I. S.p.A. per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

2. Le società pubbliche regionali risultanti dal processo di razionalizzazione di cui al comma 1 sono tenute ad adottare misure di contenimento finanziario mediante la riorganizzazione dei servizi e del personale. In ogni caso, hanno l'obbligo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di approvare un Piano dei servizi e del personale in cui sia determinato il reale fabbisogno di personale e dei servizi stessi in relazione ai propri fini istituzionali, individuando, per ciascun profilo professionale, il numero di dipendenti necessario e il numero dei dipendenti eventualmente in esubero. Il Piano, approvato dagli organi di controllo e di gestione di ciascuna società, è trasmesso al Dipartimento regionale Bilancio e tesoro - Ragioneria generale - per il controllo di competenza».

2. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"6. È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di S. Maria e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turi-

stico-stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità. Le società, già poste in liquidazione o che saranno successivamente poste in liquidazione in esecuzione di quanto disposto dal presente articolo per cessazione di ogni attività, attivano per l'intero organico aziendale, nei termini ed alle condizioni di legge, le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le diverse procedure previste per il personale con qualifica dirigenziale. (Periodi omissi in quanto impugnati dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

“6-bis. Il personale che presta servizio presso le società di cui al comma 1 a totale partecipazione pubblica, compatibilmente con i rispettivi fabbisogni di personale e con i profili professionali di inquadramento dei lavoratori interessati, può transitare per mobilità tra le società previo accordo tra le stesse da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'economia e previa delibera della Giunta regionale. (Periodo omissi in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6-ter. I liquidatori delle società, già poste in liquidazione, devono operare, per lo svolgimento delle loro funzioni, all'interno dell'Assessorato regionale dell'economia - presso cui sarà costituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, un Ufficio speciale per la chiusura di tutte le liquidazioni in corso e di quelle che si dovessero disporre in applicazione del presente articolo, dotato con delibera della Giunta regionale, di idoneo personale.

6-quater. La sede per tutte le società in liquidazione è istituita presso l'Ufficio speciale di cui al comma 6-ter. Le società a totale partecipazione regionale già poste in liquidazione e quelle che saranno poste in liquidazione in applicazione del presente articolo dovranno recedere dai contratti di locazione e disdettare tutte le utenze eventualmente ancora in corso.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo non si applicano alla società partecipata della Regione dell'area strategica credito se iscritta, e sino al mantenimento di tale iscrizione, negli elenchi di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico bancario”.

Note all'art. 66, comma 1:

— Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 aprile 1999, n. 97.

— Gli articoli 16 e 18 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.” così rispettivamente dispongono:

«Art. 16 - *Patto di stabilità regionale.* - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché gli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti concorrono al contenimento della spesa pubblica regionale adeguando le proprie politiche di bilancio alle medesime disposizioni alle quali è assoggettata l'Amministrazione regionale per il rispetto del patto di stabilità interno, nonché alle disposizioni previste dall'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di spesa per il personale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono osservate in sede di predisposizione dei bilanci di previsione e devono risultare nei bilanci consuntivi e, per i soggetti che adottano la contabilità economico-patrimoniale, rispettivamente nel budget e nel bilancio di esercizio. Le relative certificazioni sono asseverate dagli organi di revisione o controllo ed inviate alla Ragioneria generale della Regione nonché alle amministrazioni che svolgono compiti di tutela e vigilanza. Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1 comporta la decadenza degli organi di amministrazione degli enti e soggetti di cui al presente articolo.

4. Per gli esercizi finanziari 2011-2013, il concorso degli enti destinatari del presente articolo, esclusi gli enti locali, le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere nonché le aziende ospe-

daliere universitarie, agli obiettivi di finanza pubblica della Regione è fissato, in termini di competenza e di cassa, nella misura degli importi registrati nell'anno 2009 decurtati del 2 per cento calcolato sul saldo finanziario di parte corrente, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni. Per quanto riguarda le spese del personale, le stesse non possono superare quelle registrate nell'anno 2009.

5. Per i soggetti individuati nei commi precedenti che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, le limitazioni previste dal presente articolo si intendono riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione, individuati all'articolo 2425, numeri 6), 7) e 8), del codice civile.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, la Regione definisce, nell'ambito delle linee definite dal DPEF regionale, con gli enti locali, per il tramite dell'ANCISICILIA e dell'URPS, il rispettivo concorso al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 77-ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. (Comma omissi in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

«Art. 18 - *Contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale.* - 1. Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali.

2. Per i soggetti individuati nel comma 1 la corresponsione di compensi relativi al salario accessorio, a qualunque titolo erogato, non può essere effettuata se non espressamente inserita nei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali.

3. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo comporta, nell'esercizio finanziario successivo, la riduzione, pari all'importo sfiorato, dei trasferimenti concessi dalla Regione.

4. Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

5. Gli organi di controllo interno e vigilanza verificano l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all'Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria generale della Regione.».

— Per l'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.” vedi nota all'art. 64, comma 5.

— Per l'articolo 23 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.” vedi nota all'art. 64, comma 10.

Note all'art. 67, comma 1:

— Il regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433, recante “Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia dell'11 maggio 1942, n. 112.

— Il decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, recante “Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia dell'8 luglio 1944, n. 39.

Nota all'art. 70, comma 1, lett. a), b) e c):

Gli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." così rispettivamente dispongono:

«Art. 16 - *Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte.* - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di promuovere e sostenere l'agricoltura, è autorizzato a concedere finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole singole, associate e cooperative, aventi qualsiasi forma giuridica con sede nel territorio regionale e regolarmente iscritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

1-bis. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto agricolo e al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere alle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte al Registro delle imprese agricole tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni:

a) finanziamento a tasso agevolato per credito di esercizio finalizzato a far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;

b) finanziamento a tasso agevolato finalizzato a concedere alle imprese anticipi su fatture emesse relative all'attività agricola, fino ad un massimo di 150 migliaia di euro, con una durata non superiore a 180 giorni dalla data di fattura;

c) contributo in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all'attività agricola per un importo compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in essere alla data del 31 dicembre 2010;

d) finanziamento a tasso agevolato destinato alla riduzione dei costi bancari dell'impresa, concesso in base al volume d'affari dell'impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro con una durata massima di 24 mesi;

e) finanziamento a tasso agevolato per credito di medio termine finalizzato all'adeguamento delle aziende agricole a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro.

1-ter. I finanziamenti di cui al comma 1-bis e il contributo di cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L 379, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed al regolamento CE n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007, della Commissione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 21 dicembre 2007, L 337, per le imprese agricole di produzione primaria, e comunque entro il tetto massimo stabilito nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall'articolo 1-bis si fa fronte con la dotazione del Fondo unico a gestione separata, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore "de minimis" in agricoltura di cui al regolamento CE n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 300.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole e associate, che esercitano attività agrituristica, relativamente alla medesima attività.

3. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, si applica la procedura valutativa "a sportello" ai sensi del comma 3 dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, definisce i criteri per la erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), che assume il ruolo di gestore concessionario. La CRIAS a tal fine costituisce una contabilità separata per l'espletamento del predetto ruolo di gestore concessionario. La convenzione prevede che l'impresa richiedente corrisponda alla CRIAS, oltre a una commissione a copertura delle spese di istruttoria non superiore a euro centocinquanta, un tasso di interesse calcolato nella misura del trenta per cento del tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per giovani agricoltori, nonché nella misura del quaranta per cento del tasso di riferimento BCE, aumentato di un punto per le altre imprese, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 19 gennaio 2008, n. C 14/6.

5-bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il tasso di interesse da applicare alle agevolazioni di cui al presente articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento.

5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento CE n. 875/2007 del 24 luglio 2007 della Commissione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 25 luglio 2007, L 193.

6. Per i finanziamenti di importo sino ad euro trentamila l'impresa richiedente non è obbligata a fornire garanzie reali. Per i finanziamenti di importo superiore a euro trentamila, sono richieste garanzie reali o patrimoniali, personali o di terzi.

7. Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009, di 15.000 migliaia di euro.».

«Art. 17 - *Credito agrario di esercizio a tasso agevolato.* - 1. Al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare, nei limiti complessivi degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1535 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

a) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine, purché contratti prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso o all'acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni;

b-bis) è concesso, altresì, alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28

maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma 1 accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia e perfezionati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito nella misura fissa del 2 per cento, aumentato del 3,5 per cento in favore delle aziende condotte da giovani imprenditori, che per le operazioni ad ammortamento quinquennale è erogato nella forma attualizzata.

3. Gli istituti di credito per l'erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia ed in alternativa, per quelli della lettera b) del comma 1, dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, stabilisce i massimali di intervento, nonché le caratteristiche e le modalità dello stesso.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2009 e 2010 la seguente spesa, cui si fa fronte con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle foreste, per gli anni 2006, 2007 e 2008:

a) 4.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a);

b) 6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b) (31).

b-bis) 6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b-bis) (32).

6-bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo.»

«Art. 18 - Consolidamento passività onerose e interventi per la capitalizzazione. – 1. Alle imprese agricole singole e associate ivi comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale e contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali. Le agevolazioni di cui alla presente disposizione non possono comunque superare la misura del 50 per cento dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con proprio decreto può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi interventi.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, dando priorità nell'erogazione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia. Il medesimo Assessore stipula convenzioni con le banche ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 (aiuti de minimis) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 per le imprese agricole di produzione primaria, mentre nei limiti e conformemente al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 per

le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009), e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

5. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione (2009/C261/02) che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 261 del 31 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.

5-bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole e associate, comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo, il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC.

6. Per le finalità del presente articolo, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009 di 13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000 migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008.

6-bis. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 10.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, da destinare per 5.000 migliaia di euro al consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2010 e per i restanti 5.500 migliaia di euro alla capitalizzazione delle cooperative e delle società di capitali, con le medesime modalità operative e nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti.»

Nota all'art. 70, comma 1, lettera d):

L'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." così dispone:

«Interventi a sostegno del comparto agricolo. – 1. Al fine di qualificare il settore vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 4.2.2.7.99, capitolo 613940), la spesa, a destinazione vincolata, di complessivi 100.000 migliaia di euro, da iscrivere in un fondo unico da destinare, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, alle seguenti finalità, con possibilità di effettuare compensazioni tra i vari interventi:

a) 25.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla misura F1A del regolamento CE n. 1257/1999 applicata all'intero territorio regionale;

b) 10.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 104 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per il mantenimento del paesaggio agrario della vite;

c) 6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, per programmi sperimentali e innovativi;

d) 100 migliaia di euro per le finalità previste dagli articoli 24-bis, 24-ter e 24-quater del regolamento CE n. 1257/1999 introdotti dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1783/2003;

e) 500 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 24-quinquies del regolamento CE n. 1257/1999 introdotto dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1783/2003;

f) 3.000 migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 68, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

g) 100 migliaia di euro per l'incremento del fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC, con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi alle disposizioni del regolamento CE n. 1/2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore delle cantine sociali in forma cooperativa aventi sede in Sicilia nonché 3.000 migliaia di euro per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a favorire l'accesso al mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari siciliane;

h) 6.000 migliaia di euro da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;

h-bis) 11.000 migliaia di euro da destinare a sostegno delle aziende vitivinicole che hanno subito, nell'anno 2007, un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa di attacchi della peronospora della vite, (plasmopara viticola) attraverso l'erogazione di un aiuto, a compensazione del mancato reddito;

h-ter) 500 migliaia di euro da destinare al pagamento degli indennizzi pregressi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli agricoltori aventi diritto;

h-quater) 12.000 migliaia di euro per le finalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, articolo 3, comma 2, lettera c), in favore dei viticoltori danneggiati dalla siccità dell'anno 2002;

h-quinquies) 11.500 migliaia di euro per favorire la riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto fissa i parametri e le modalità di erogazione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti;

h-sexies) 5.000 migliaia di euro da utilizzarsi per innalzare dal 50 al 70 per cento l'aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria;

h-septies) 3.000 migliaia di euro da utilizzarsi nel periodo 2010-2013 per il finanziamento di iniziative di qualificazione della produzione, proposte da organizzazioni di produttori vitivinicoli e cooperative che gestiscono terreni confiscati alla mafia riconosciute ai sensi della vigente normativa;

h-octies) 1.000 migliaia di euro da utilizzare nel periodo 2010-2012 per il finanziamento e le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

h-nonies) 1.800 migliaia di euro per gli eventuali maggiori oneri, sulle spese di gestione delle cantine sociali, derivanti dall'adesione dei soci conferitori alla misura della vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo;

h-decies) 500 migliaia di euro per l'integrazione dei fondi speciali di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Le modalità di erogazioni degli aiuti nonché i relativi parametri, di cui alle lettere da h-quinquies ad h-nonies, sono stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In particolare il sostegno di cui alle lettere h-quinquies e h-nonies è erogato nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* serie L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* serie C/16 del 22 gennaio 2009, "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.».

Note all'art. 70, comma 1, lettere e), f), g), h), e art. 70, comma 2:

— Gli articoli 7, 10, 13, 15, 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, recante "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio." così rispettivamente dispongono:

«Art. 7 - *Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali.* - 1. Alle cooperative e alle imprese agricole, anche operanti nel settore dell'agriturismo, sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle esposizioni nei confronti degli enti previdenziali in essere alla data del 31 dicembre 2010, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore dell'agriturismo e dal regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto stabilisce i criteri di accesso alla misura massima delle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle cooperative e alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pesca turismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento CE 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 25 luglio 2007, n. L 193.

3-bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole e associate, il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC. Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 da destinare all'IRCAC per le società cooperative e al Dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura per le altre imprese.

4. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro, di cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, di cui 2.000 migliaia di euro per le finalità del comma 1, e quanto a 500 migliaia di euro per le finalità del comma 3.».

«Art. 10 - *Attività di vendita diretta e mercatale.* - 1. Nei comuni della Regione siciliana, singoli o associati, con oltre 20.000 abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame tra i produttori agricoli ed i consumatori, con un'offerta di prodotti agricoli costante e articolata in un'ampia gamma, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 28 dicembre 2006, n. L 379, alle persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o consortile per l'esercizio di attività di "vendita diretta" realizzate in strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secondo le norme di evidenza pubblica.

2. Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con continuità l'attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete regionale secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In caso di organizzazione in rete regionale, oltre alle funzioni specifiche della vendita diretta, le strutture fisse possono assolvere alla funzione di piattaforma organizzativa e logistica della rete regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le strutture fisse, comunque realizzate, possono essere utilizzate anche per attività di animazione, in linea con quanto previsto con l'articolo 4 del D.M. 20 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lo svolgimento di eventi gastronomici e culturali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, con decreto, disciplina le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, si provvede

con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

5. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un "progetto pilota" per promuovere sul territorio nazionale una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali" operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio finanziario 2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, n. L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un "progetto pilota" per promuovere sul territorio dell'Unione europea una rete di "vetrine promozionali e punti mercatali", per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l'esercizio finanziario 2011 al fabbisogno finanziario pari a 2.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore "de minimis" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L 379. Il progetto pilota prevede che sino al massimo del cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.»

«Art. 13 - Norme in materia di contributi alle imprese del comparto della peschicoltura. - 1. Alle imprese agricole siciliane attive nel comparto della peschicoltura, nel caso in cui sia dichiarato con delibera della Giunta regionale lo stato di crisi, possono essere concessi contributi per l'esercizio finanziario 2011 per la riduzione dei costi aziendali.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535/2007, della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 500 migliaia di euro cui si provvede con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.»

«Art. 15 - Fondo regionale di garanzia. - 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, è istituito un fondo denominato "Fondo regionale di garanzia" la cui gestione è affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. La dotazione iniziale del Fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 è quantificata in 2.775 migliaia di euro cui si fa fronte con le economie disponibili al 31 dicembre 2010 dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono fissate le modalità e le condizioni del Fondo regionale di garanzia.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti rispettivamente dal regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 21 dicembre 2007 L 337 e dal regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L 379, nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE.»

«Art. 31 - Finanziamenti agevolati per la capitalizzazione di nuove cooperative agricole. - 1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le imprese agricole e della pesca, l'IRAC è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal regolamento CE 24 luglio 2007, n. 857/2007 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 25 luglio 2007 L. 193, per le cooperative operanti nel settore della pesca, dal regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dal regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

2. Beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole e della pesca costituite da non oltre un anno operanti in Sicilia.

3. La durata del finanziamento non può essere superiore ad otto anni.

4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.

5. L'importo del finanziamento non può essere superiore a 10.000 euro per ogni impresa aggregata.

6. Per l'attuazione del presente articolo si utilizzano le disponibilità del fondo unico dell'IRAC costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.»

— Gli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009," così rispettivamente dispongono:

«Art. 16 - Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte. - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di promuovere e sostenere l'agricoltura, è autorizzato a concedere finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole singole, associate e cooperative, aventi qualsiasi forma giuridica con sede nel territorio regionale e regolarmente iscritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

1-bis. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto agricolo e al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere alle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte al Registro delle imprese agricole tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni:

a) finanziamento a tasso agevolato per credito di esercizio finalizzato a far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;

b) finanziamento a tasso agevolato finalizzato a concedere alle imprese anticipi su fatture emesse relative all'attività agricola, fino ad un massimo di 150 migliaia di euro, con una durata non superiore a 180 giorni dalla data di fattura;

c) contributo in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all'attività agricola per un importo compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in essere alla data del 31 dicembre 2010;

d) finanziamento a tasso agevolato destinato alla riduzione dei costi bancari dell'impresa, concesso in base al volume d'affari dell'impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro con una durata massima di 24 mesi;

e) finanziamento a tasso agevolato per credito di medio termine finalizzato all'adeguamento delle aziende agricole a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro.

1-ter. I finanziamenti di cui al comma 1-bis e il contributo di cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L 379, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed al regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007, della Commissione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 21 dicembre 2007, L 337, per le imprese agricole di produzione primaria, e comunque entro il tetto massimo stabilito nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall'articolo 1-bis si fa fronte con la dotazione del Fondo unico a gestione separata, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore "de minimis" in agricoltura di cui al regolamento CE n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 300.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole e associate, che esercitano attività agrituristica, relativamente alla medesima attività.

3. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, si applica la procedura valutativa "a sportello" ai sensi del comma 3 dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, definisce i criteri per la erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), che assume il ruolo di gestore concessionario. La CRIAS a tal fine costituisce una contabilità separata per l'espletamento del predetto ruolo di gestore concessionario. La convenzione prevede che l'impresa richiedente corrisponda alla CRIAS, oltre a una commissione a copertura delle spese di istruttoria non superiore a euro centocinquanta, un tasso di interesse calcolato nella misura del trenta per cento del tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per giovani agricoltori, nonché nella misura del quaranta per cento del tasso di riferimento BCE, aumentato di un punto per le altre imprese, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 19 gennaio 2008, n. C 14/6.

5-bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il tasso di interesse da applicare alle agevolazioni di cui al presente articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento.

5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento CE n. 875/2007 del 24 luglio 2007 della Commissione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 25 luglio 2007, L 193.

6. Per i finanziamenti di importo sino ad euro trentamila l'impresa richiedente non è obbligata a fornire garanzie reali. Per i finanziamenti di importo superiore a euro trentamila, sono richieste garanzie reali o patrimoniali, personali o di terzi.

7. Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009, di 15.000 migliaia di euro.»

«Art. 17 - *Credito agrario di esercizio a tasso agevolato.* - 1. Al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle aziende agricole siciliane, in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare, nei limiti complessivi degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1535 del 20 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, sono concesse, in favore delle suddette aziende, le seguenti agevolazioni:

a) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi;

b) il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine, purché contratti prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso o all'acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni;

b-bis) è concesso, altresì, alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma 1 accordati dagli istituti di credito operanti in Sicilia e perfezionati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito nella misura fissa del 2 per cento, aumentato del 3,5 per cento in favore delle aziende condotte da giovani imprenditori, che per le operazioni ad ammortamento quinquennale è erogato nella forma attualizzata.

3. Gli istituti di credito per l'erogazione dei prestiti suddetti stipulano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una convenzione con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia ed in alternativa, per quelli della lettera b) del comma 1, dalla garanzia fideiussoria diretta rilasciata dalla Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA), nell'ambito della Convenzione stipulata il 29 novembre 2005 tra la Regione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, stabilisce i massimali di intervento, nonché le caratteristiche e le modalità dello stesso.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2009 e 2010 la seguente spesa, cui si fa fronte con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle foreste, per gli anni 2006, 2007 e 2008:

a) 4.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a);

b) 6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b).

b-bis) 6.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b-bis).

6-bis. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è possibile effettuare compensazione tra gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al presente articolo.»

«Art. 18 - Consolidamento passività onerose e interventi per la capitalizzazione. – 1. Alle imprese agricole singole e associate ivi comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale e contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell'aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un'unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali. Le agevolazioni di cui alla presente disposizione non possono comunque superare la misura del 50 per cento dell'aumento di capitale deliberato e sottoscritto. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con proprio decreto può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi interventi.

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari disciplina con proprio decreto le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, dando priorità nell'erogazione ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia. Il medesimo Assessore stipula convenzioni con le banche ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 (aiuti de minimis) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 337 del 21 dicembre 2007 per le imprese agricole di produzione primaria, mentre nei limiti e conformemente al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 379 del 28 dicembre 2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione 2009/4277/CE del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009), e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

5. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione (2009/C261/02) che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* C 261 del 31 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.

5-bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole e associate, comprese quelle operanti nel settore dell'agriturismo, il Dipartimento regionale per gli

interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC.

6. Per le finalità del presente articolo, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009 di 13.000 migliaia di euro, a valere per gli ulteriori 8.000 migliaia di euro con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, per gli anni 2006, 2007 e 2008.

6-bis. Per l'esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 10.500 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, da destinare per 5.000 migliaia di euro al consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2010 e per i restanti 5.500 migliaia di euro alla capitalizzazione delle cooperative e delle società di capitali, con le medesime modalità operative e nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti.»

— Il comma 8 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento CE n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007, della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* 21 dicembre 2007, n. L 337.»

Nota all'art. 70, comma 3:

L'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15, recante "Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis". Abrogazione di norme." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Rinvio dinamico in materia di disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis". – 1. Gli aiuti d'importanza minore "de minimis" stabiliti da norme regionali applicate fino al 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 69 della Commissione della Comunità europea, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, operano in conformità alla normativa comunitaria nel tempo vigente e, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, alle condizioni stabilite dal regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998, della Commissione.

1 bis. Gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1, dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 operano alle condizioni stabilite dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 352/1 del 24 dicembre 2013.»

Nota all'art. 71, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23, recante "Acquisto di servizi dalle società partecipate." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Acquisto dei servizi dalla società partecipata Servizi ausiliari Sicilia. – 1. La spesa complessiva a carico dell'Amministrazione regionale destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi acquisiti in convenzione dalla società consortile Servizi ausiliari Sicilia, risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è determinata, per il periodo dall'1 gennaio al 30 aprile 2014, nella misura massima di 19.178 migliaia di euro, di cui 14.642 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) 4.535 migliaia di euro per il finanziamento da parte della Regione di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2, capitolo 412539).

1 bis. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli di cui al comma 1, in relazione all'effettivo costo dei servizi da effettuare in favore dell'Amministrazione regionale o degli enti del settore sanitario sulla base delle convenzioni di servizio, su richiesta dei competenti dipartimenti regionali.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2014, mediante utilizzo, per l'importo corrispondente, dell'accantonamento 1001 del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2013-2015 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'economia (UPB 4.2.1.5.2).

3. I contratti di servizio, stipulati dall'Amministrazione regionale con le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, devono contenere apposita clausola volta a prevedere l'obbligo dell'adeguamento delle condizioni contrattuali al budget annualmente stabilito con legge finanziaria per l'anno di riferimento, da attuare anche mediante la modifica delle condizioni contrattuali del personale delle società medesime.”.

Nota all'art. 71, comma 2, e art. 77, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.” per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. –

1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita a decorrere dal 2014, in favore dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le risorse da assegnare ai comuni sono calcolate in ciascun anno applicando un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi già IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia nell'ultimo anno precedente all'esercizio di riferimento. L'aliquota di compartecipazione per il triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e l'ammontare dell'IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito così determinato è ripartito tra i singoli comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.

2. Al fine di consentire che una parte della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sia destinata alla realizzazione di specifici obiettivi nonché per scopi di solidarietà intercomunale è istituito il Fondo perequativo comunale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Il predetto Fondo è alimentato con una quota, determinata con le modalità previste al comma 3, della compartecipazione al gettito dell'IRPEF attribuito a ciascun comune ai sensi del comma 1 e prelevato alla fonte.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali sono stabilite entro il 30 aprile di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del già menzionato Fondo sulla base dei seguenti criteri:

- dimensione demografica;
- esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili per ciascun comune, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari a 115.000 migliaia di euro;
- minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;
- ubicazione in isole minori garantendo una assegnazione di parte corrente non inferiore al 97 per cento dell'anno precedente;
- esigenze di spesa per: il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non inferiore al 90 per cento delle spese sostenute nell'anno precedente; la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; lo svolgimento dei servizi di polizia municipale;
- sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;
- verifica delle risorse finanziarie regionali a qualsiasi titolo già assegnate ai singoli comuni;
- capacità di riscossione;
- tasso di emigrazione superiore al 50 per cento rispetto alla popolazione residente come da certificazione dell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ul-

tima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

4-bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accessi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

7-bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

7 ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4 lettere b) e c) dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

8. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il 30 settembre 2014. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro

per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.».

Nota all'art. 71, comma 3:

L'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, recante "Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti compie annualmente, a mezzo dei propri uffici e con la collaborazione degli enti locali e loro consorzi per i servizi di trasporto di loro competenza, la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto beneficiari dei contributi di esercizio di cui all'art. 4 della presente legge.

Per la finalità del comma precedente le imprese, le aziende e gli enti che erogano servizi di trasporto dovranno inviare alla Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente e - se trattasi di azienda pubblica - anche quello di previsione relativo all'anno in corso, corredati da una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui al precedente art. 6.

Ai fini della presente legge le imprese, le aziende e gli enti di cui al comma precedente sono tenuti a presentare i loro bilanci secondo lo schema tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Gli enti locali ed i loro consorzi, entro il 30 giugno successivo, comunicano all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti le osservazioni deliberate dai propri organi sui costi effettivi dei servizi di trasporto di loro competenza rilevati per l'anno precedente.

Le relative risultanze vengono comunicate alla Conferenza di servizio di cui al precedente art. 7.

comma abrogato

comma abrogato

Il contributo integrativo è erogato all'inizio di ciascun anno mediante ordine di accreditamento in favore del direttore generale dell'AST, che è autorizzato a prelevare mensilmente la somma accreditata con ordinativi di importo pari ad un dodicesimo della stessa.

Per l'anno finanziario in corso, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio, dopo avere acquisito la deliberazione della Giunta regionale approvativa del predetto bilancio previsionale.

All'eventuale conguaglio riferito esclusivamente al maggiore o minore accertamento dei contributi di esercizio rispetto alle previsioni del bilancio aziendale, si provvede con la medesima procedura di cui all'articolo 10, nono comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.».

Nota all'art. 71, comma 4:

L'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia. - 1. In armonia con il processo di ristrutturazione societaria e di riassetto del gruppo bancario Banca di Roma, viene prevista l'assunzione della partecipazione azionaria della Regione siciliana nella costituenda holding Banca di Sicilia in sostituzione della partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia, contemplata dalla legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, e l'approvazione, con le specificazioni di cui al comma 3, della Convenzione del 21 gennaio 2002 tra la Regione siciliana e la Banca di Roma, con la quale le parti hanno fissato i reciproci impegni relativamente alle modalità di esecuzione dell'operazione di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia nella Banca di Roma e della contestuale costituzione di una nuova società nella quale conferire l'azienda bancaria Banco di Sicilia.

2. Nella Convenzione l'assunzione della partecipazione azionaria resta condizionata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) conferimento e mantenimento nel tempo in capo all'azienda bancaria Banco di Sicilia di un livello patrimoniale non inferiore a quello attuale, ed in linea con gli sviluppi attesi per gli impieghi e con i relativi ratios di vigilanza;

b) conferimento degli accantonamenti a fronte degli impegni previdenziali, ferme restando le garanzie attuali;

c) mantenimento per il Banco di Sicilia di una denominazione confermativa di quella attuale, dell'ubicazione a Palermo della sede sociale e della direzione centrale, con le autonomie gestionali necessarie e opportune per il miglior sviluppo e la valorizzazione delle attività del Banco di Sicilia;

d) tutela dei livelli occupazionali, salvaguardia e valorizzazione delle professionalità esistenti all'interno del Banco di Sicilia e partecipate, ivi comprese quelle del centro elettronico le cui risorse continueranno ad operare a Palermo, anche nel caso di trasferimenti infragrupo; valorizzazione delle specifiche aree che mantengono relazioni simbiotiche con il territorio in cui il Banco di Sicilia è inserito;

e) mantenimento del collegamento tra il Banco di Sicilia e il territorio, con la nomina di almeno due membri, dei quali uno assumerà la carica di Vicepresidente, del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia su designazione della Regione, e con la nomina di almeno un membro effettivo del collegio sindacale del Banco di Sicilia su designazione della Regione;

f) mantenimento della quota di mercato detenuta attualmente dal Banco di Sicilia e conservazione sull'intero territorio nazionale dei presidi economicamente e storicamente rilevanti per il medesimo Banco di Sicilia;

g) individuazione per la holding di una denominazione non caratterizzata dall'attuale brand Banca di Roma;

h) nomina nel consiglio di amministrazione della holding di un componente designato dal Presidente della Regione;

i) istituzione nell'ambito della holding di un Comitato con la partecipazione di esponenti della Regione, nel quale la Regione esprima le proprie esigenze finanziarie e di investimento e la holding le linee strategiche in merito agli investimenti e alle attività del Gruppo in Sicilia (Banco di Sicilia, sportelli Banca di Roma, Irfis). In detto Comitato i rappresentanti della Regione e della holding valuteranno insieme le esigenze e i programmi prospettati ed insieme elaboreranno le proposte d'intervento.

3. Nella gestione ed amministrazione della propria partecipazione azionaria nella holding Banca di Roma l'attività della Regione siciliana, nel rispetto dei principi che hanno ispirato le disposizioni normative che hanno autorizzato la Regione alla partecipazione nel Banco di Sicilia e al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo economico della comunità regionale che per statuto competono alla Regione, deve garantire, in attuazione della Convenzione, il perseguimento dei seguenti imprescindibili obiettivi:

a) sottoporre alla preventiva approvazione del tavolo paritetico Regione-Banca di Roma le modifiche riguardanti l'oggetto della Convenzione e delle correlate garanzie;

b) rispetto degli impegni assunti da Banca di Roma e delle garanzie previste in sede di acquisizione del controllo del Gruppo Mediocredito centrale;

c) mantenimento in capo al Banco di Sicilia, all'esito delle risultanze dell'operazione di fusione per incorporazione dell'azienda bancaria Banco di Sicilia e del successivo scorporo dell'attuale configurazione aziendale, dell'attuale assetto patrimoniale, della sua struttura direzionale, di supporto informatico e di rete insulare e peninsulare, nonché la tutela delle partecipazioni detenute dallo stesso;

d) mantenimento degli attuali livelli occupazionali del Banco di Sicilia, nonché delle attuali aree di attività, escludendo unilaterali processi di esternalizzazione e/o di vendita di attività e di strutture;

e) mantenimento di un trend positivo degli impieghi del Banco di Sicilia nel territorio della Regione;

f) stipula di specifici patti parasociali relativi all'IRFIS al fine di assicurarne un ruolo propulsivo per l'economia siciliana e di definirne una governance finalizzata a tale scopo;

g) salvaguardia e valorizzazione della partecipazione azionaria detenuta;

h) acquisizione di idonea manleva da parte di Banca di Roma relativamente al periodo antecedente la costituzione della holding.

4. Ove siano disattesi gli impegni assunti con la Convenzione di cui al comma 1 e a fronte di iniziative dell'azionista di maggioranza non in linea con le finalità e gli obiettivi di cui al comma 3, la Regione può procedere alla dismissione della propria partecipazione azionaria.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato a concambiare le azioni detenute nel Banco di Sicilia con quelle della costituenda holding del gruppo Banca di Roma.

6. *abrogato*

7. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Presidente della Regione.

8. È abrogata la legge regionale 19 giugno 1991, n. 39.».

Nota all'art. 71, commi 5 e 6:

L'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«*Razionalizzazione mutui e prestiti della Regione.* – 1. Al fine di razionalizzare e rimodulare il profilo di ammortamento dei mutui e prestiti della Regione, anche attraverso un'eventuale revisione dei rispettivi piani di ammortamento, ivi compresa la riduzione della durata, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad attivare gli opportuni strumenti finanziari nonché la dismissione dei contratti derivati in essere, in osservanza dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Le eventuali entrate derivanti dalla dismissione dei contratti derivati di cui al comma 1 sono destinate a copertura degli eventuali oneri discendenti dalla dismissione dei medesimi contratti derivati in essere e/o alla riduzione del debito.

2 bis. *Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione dei profili di ammortamento dei mutui e prestiti contratti dalla Regione sono destinati alla riduzione del debito e/o a spese di investimento, fatto salvo quanto già disposto in materia da vigenti norme nazionali.*

3. Le somme stanziare nel bilancio della Regione destinate al pagamento degli accantonamenti di quote capitale per la costituzione di fondi occorrenti per il rimborso di prestiti "bullet", possono essere utilizzate per l'eventuale estinzione anticipata di quote delle stesse obbligazioni, ove finanziariamente conveniente, nel rispetto delle quote di accantonamento necessarie all'estinzione del debito a scadenza.

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio di previsione della Regione connesse all'attuazione dei commi precedenti.

5. L'Assessore regionale per l'economia, entro dieci giorni dalla definizione delle procedure di cui al presente articolo, riferisce alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana sulla stipula dei relativi contratti e sui risultati conseguiti dalla Regione.».

Nota all'art. 72, commi 1 e 2:

— I commi 78 e 79 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale." così rispettivamente dispongono:

«*Art. 11 - Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.* – 78. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le cooperative edilizie beneficiarie comprovino il possesso dei requisiti per il mantenimento delle agevolazioni attraverso la revisione ordinaria da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

79. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

— La legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia residenziale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 1978, n. 231.

— La legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 marzo 1988, n. 61, S.O.

Nota all'art. 72, comma 3, e art. 76, comma 1:

L'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«*Disposizioni varie.* – 1. *abrogato*

2. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, al settimo periodo è soppressa la parola "unicamente" e dopo la parola "mobilità" sono aggiunte le seguenti: "e, con carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di Comuni a prevalente economia turistica, classificati ai sensi dell'articolo 13,

comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ne assumono integralmente i relativi oneri".

3. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e bis) maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi correlati alla realizzazione di programmi costruttivi dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata".

4. I gestori del Servizio idrico integrato (SII), per il periodo di durata delle gestioni, subentrano ai comuni nelle obbligazioni che discendono da concessioni di servizi connessi e funzionali alla gestione del SII, comprese quelle salvaguardate in vigore dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, un limite decennale di impegno di ulteriori 300 migliaia di euro.

12. A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

17. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2015". A far data dall'1 gennaio 2016 le risorse relative all'edilizia sovvenzionata e agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, disponibili ai sensi dell'articolo 48, commi 1 e 4, della legge regionale n. 9/2013, possono essere destinate, compatibilmente con la programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, a tutti i soggetti interessati, previa presentazione di istanza corredata di documentazione probante di immediato avvio di cantieri edili nelle aree indicate dall'articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in base all'ordine cronologico di inoltro.

18. Le previsioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, trovano applicazione, in quanto compatibili, per l'intero territorio regionale.

19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

20. Fuori dai casi di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le aree di raccolta ottimale costituite ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica si avvalgono dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.».

Nota all'art. 72, comma 4:

L'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee.* – 1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con la Ragioneria generale della Regione, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni e con i proprietari di edifici classificati netto storico, per la

manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico per un importo massimo di 300 migliaia di euro, e comunque non superiore ad un importo massimo di 2.000 euro/mq, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa, ponendo a carico del bilancio regionale il 100% del costo degli interessi. I mutui di cui al presente comma possono coprire il 100% del costo degli interventi di restauro e di ripristino funzionale. Per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, un limite di impegno ventennale dell'importo di 7.500 migliaia di euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro.

3. L'articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è abrogato.».

Nota all'art. 72, comma 5:

L'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, recante "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio." così dispone:

«Semplificazione e snellimento delle procedure. – 1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le istanze relative agli interventi sono presentate entro quarantotto mesi dal termine fissato al comma 4 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza.

3. L'istanza è corredata da quietanza di versamento delle spese di istruttoria, il cui ammontare complessivo e la cui articolazione temporale sono stabiliti da ciascun comune con determina sindacale emanata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.».

Nota all'art. 76, comma 1:

Per l'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 72, comma 3.

Nota all'art. 77, comma 1:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 71, comma 2.

Note all'art. 78, comma 1:

— Il comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)." così dispone:

«Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedi-

menti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli accenti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli.».

— Il comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)." così dispone:

«In vigore dal 30 giugno 2014 – Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui

al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.».

— L'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio di bilancio. — 1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2012 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2013, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2012 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2011, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2013 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti amministrazioni provvedono all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4, che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

7. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuati e iscritti in apposito elenco gli impegni di parte corrente e di parte capitale assunti nel corso del 2013 per i quali siano venuti meno le ragioni dell'obbligazione, ferme restando le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, e che hanno concorso alla formazione dei residui per il suddetto anno.

8. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da emanare entro il 31 maggio 2014, sono individuati e cancellati dal bilancio, per una misura non superiore a quella delle somme eliminate ai sensi del comma 8, i residui attivi aventi anzianità superiore a cinque anni, per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato il venir meno della sussistenza delle ragioni del credito e il basso tasso di riscuotibilità.

11. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo, sussista ancora l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per l'esercizio finanziario 2014, quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, sino all'importo di 218.467 migliaia di euro, allo svolgimento dei servizi pubblici essenziali di cui alle leggi sotto elencate:

a) legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, articolo 27 e successive modifiche ed integrazioni. (Trasporto pubblico locale - UPB 8.2.1.3.6 - capitolo 476521);

b) legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, articolo 51 e successive modifiche ed integrazioni. (Collegamenti isole minori - UPB 8.2.1.3.6 - capitolo 476520).

13. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del bilancio della Regione il Fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è incrementato dell'importo di 59.500 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede quanto a 27.500 migliaia di euro mediante riduzione della dotazione finanziaria dei capitoli di cui all'allegato 4 e delle relative autorizzazioni di spesa e quanto ad euro 32.000 migliaia dal recupero delle risorse regionali derivanti dall'attuazione del comma 12.».

— Il comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)." così dispone:

«Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009.».

Nota all'art. 78, comma 2, lett. c):

L'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Risultato della gestione finanziaria dell'anno 2012 e autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie. — 1. Per consentire il miglioramento dei saldi di bilancio la Regione provvede ad elaborare, entro il 31 dicembre 2013, un piano di riordino della normativa regionale finalizzato al contenimento della spesa corrente e al perseguimento di obiettivi di risparmio per i principali settori di intervento.

2. Al fine di contenere gli effetti sull'esercizio finanziario 2013 del disavanzo finanziario di gestione dell'esercizio 2012, valutato in complessivi 1.000.000 di migliaia di euro, il predetto disavanzo è riasorbito nel triennio 2013-2015, nella misura di 313.000 migliaia di euro per l'anno 2013 e di 343.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

3. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, al bilancio della Regione per il triennio 2013-2015 sono apportate le variazioni discendenti dalle risultanze effettive della gestione dell'esercizio finanziario 2012, rideterminando le quote annuali di cui al comma 2.

4. Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio si provvede a dare copertura, nell'esercizio finanziario 2013, alla quota di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012, stimato in 313.000 migliaia di euro, derivante dalla mancata effettuazione delle operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, già autorizzate con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, per quota parte, nell'anno 2013 delle autorizzazioni medesime di cui:

a) all'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 2012, n. 32;

b) agli articoli 2 e 3 della legge regionale 1° giugno 2012, n. 33.

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni

di cui all'articolo 15, per un ammontare complessivo pari a 60.000 migliaia di euro.».

Nota all'art. 78, comma 2, lett. d):

Per l'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 3, comma 2.

Nota all'art. 78, comma 2, lett. g):

L'articolo 15 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie." così dispone:

«Copertura finanziaria. – 1. Per effetto dell'Accordo raggiunto ai sensi del comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'importo di 80.608 migliaia di euro è destinato per 79.511 migliaia di euro al ripristino dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, e per 1.097 migliaia di euro al parziale ripristino dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (allegato 2) sono rideterminate per l'importo corrispondente. Alla colonna B del medesimo allegato 2 sono, altresì, apportate le seguenti modifiche:

- Art. 31 - Borse formative all'autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita dei precari – 419
- Capitolo 108167 - Anticipazioni buonuscita –1.244
- Capitolo 212016 - Accessorio Uffici di Gabinetto +1.663

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli della presente legge, ad esclusione dei commi 4 e 5 del presente articolo pari a 51.790 migliaia di euro, si provvede:

a) per l'importo di 48.012 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme autorizzate dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, allegato 1;

b) per l'importo di 3.778 migliaia di euro mediante utilizzo di parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704, accantonamento 1001.

4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge è autorizzata l'ulteriore spesa di 20.000 migliaia di euro cui si provvede mediante utilizzo, secondo le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7 di parte del risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2013 stimato in 100.000 migliaia di euro.

5. Il fondo perequativo comunale di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è incrementato, per l'anno 2014, dell'importo di 80.000 migliaia di euro, che è iscritto nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo secondo le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7 di parte del risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013 stimato in 100.000 migliaia di euro.

6. Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4 e 5 sono subordinate all'accertamento da parte dei competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Programma operativo del risultato di gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013 dei corrispondenti risparmi di spesa.

7. Qualora si accerti un risparmio di spesa per un importo inferiore a 100.000 migliaia di euro, lo stesso è destinato al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4 e 5 in misura proporzionale.

8. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente articolo.».

Note all'art. 78, comma 3:

— Per l'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 3, comma 2.

— L'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«Fondo per la cancellazione dei residui attivi. – 1. È istituito nel bilancio della Regione - dipartimento bilancio e tesoro - un fondo a destinazione vincolata destinato a fronteggiare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio conseguenti all'eliminazione dalle scritture contabili, effettuata in sede di rendiconto annuale, dei residui attivi cui

non corrispondono, in fase di monitoraggio degli stessi, crediti da riscuotere.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata in 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, in 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011 ed in 70.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012.».

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 28 luglio 1997, n. 174.

Nota all'art. 78, comma 4:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 71, comma 2.

Note all'art. 78, comma 5:

— L'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie. – 1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni di cui all'articolo 6 e delle province, di cui all'articolo 7, per un ammontare complessivo pari a 90.000 migliaia di euro.».

— L'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11, recante "Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A." così dispone:

«Pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione. – 1. Per l'anno 2014, la Regione è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sino all'importo di 347.132 migliaia di euro e dall'articolo 3 del medesimo decreto legge, sino all'importo di 606.097 migliaia di euro. Al rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui al presente comma si provvede mediante un piano di ammortamento trentennale.

2. Nell'esercizio finanziario 2015 gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 25.738 migliaia di euro quale quota interessi ed in 21.030 migliaia di euro quale quota in conto capitale, così come specificati nella tabella sottostante:

Riferimento normativo	Anticipazioni	Interessi	Capitale
Art. 2 D.L. 35/2013	€ 47.132.000,00	€ 9.373.000,00	€ 7.659.000,00
Art. 3 D.L. 35/2013	€ 606.097.000,00	€ 16.365.000,00	€ 13.371.000,00
		€ 25.738.000,00	€ 21.030.000,00

3. Nell'esercizio finanziario 2016 gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 25.170 migliaia di euro quale quota interessi ed in 21.598 migliaia di euro quale quota in conto capitale, così come specificati nella tabella sottostante:

Riferimento normativo	Anticipazioni	Interessi	Capitale
Art. 2 D.L. 35/2013	€ 347.132.000,00	€ 9.166.000,00	€ 7.865.000,00
Art. 3 D.L. 35/2013	€ 606.097.000,00	€ 16.004.000,00	€ 13.733.000,00
		€ 25.170.000,00	€ 21.598.000,00

4. Per il biennio 2015-2016, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, quota parte del gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) disposta dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, è destinata prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari di cui alle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013. Il minore disavanzo rispetto alla pre-

visione di cui al piano di rientro, certificato dal tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, comporta, per pari importo, la riduzione dell'aliquota sulle addizionali IRPEF e IRAP da effettuare con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 12/2007. Il gettito complessivo delle addizionali IRPEF ed IRAP è stimato, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in 330.515 migliaia di euro. In relazione ai piani di ammortamento dei prestiti sottoscritti con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 2 e 3 del suddetto decreto legge n. 35/2013, il Ragioniere generale della Regione, con proprio decreto, è autorizzato ad effettuare l'imputazione degli oneri alla quota capitale ed alla quota interessi.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017, i maggiori gettiti di cui alle imposte richiamate al comma 4 sono destinati prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del suddetto decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, fermo restando che l'eventuale riduzione delle aliquote deve garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai prestiti contratti ai sensi degli articoli 2 e 3 del suddetto decreto legge n. 35/2013.

6. Le maggiori entrate per Imposta sul valore aggiunto di spettanza della Regione, derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1, quantificate per l'anno 2014 in 40.000 migliaia di euro, sono destinate per pari importo alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

7. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia effettua il monitoraggio sulle entrate di cui al comma 6. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati nel suddetto comma, l'Assessore regionale per l'economia, con proprio decreto da emanare entro il mese di novembre 2014, procede ad assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi attraverso la destinazione della terza trimestralità di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.».

Nota all'art. 78, comma 6:

Per l'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 3, comma 2.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 782

«Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'economia (Agnello) il 20 giugno 2014.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 24 giugno 2014.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 146 dell'8 luglio 2014, n. 147 dell'11 luglio 2014, n. 149 del 16 luglio 2014, n. 150 del 17 luglio 2014, n. 152 del 18 luglio 2014, n. 153 del 19 luglio 2014 e n. 155 del 20-21-22 luglio 2014.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 155 del 20-21-22 luglio 2014.

Relatore di maggioranza: Dina Antonino.

Relatore di minoranza: Vinciullo Vincenzo.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 173 del 23 luglio 2014, n. 175 del 25 luglio 2014, n. 176 del 28 luglio 2014, n. 177 del 29-30-31 luglio 2014 e n. 178 del 31 luglio-1 agosto 2014.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 178 del 31 luglio-1 agosto 2014.

(2014.32.1921)017

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanca Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

